*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)*

Anno 127° — Numero 178

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Sabato, 2 agosto 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

# SOMMARIO

# PARLAMENTO NAZIONALE

## SENATO DELLA REPUBBLICA

**Convocazione**

Il Senato della Repubblica è convocato in 483ª e 484ª seduta pubblica per martedì 5 agosto 1986, con il seguente

*Ordine del giorno:*

Alle ore 10,30:

I. Comunicazioni del Governo.

II. Deliberazione ai sensi dell'articolo 78, comma terzo, del Regolamento, in ordine ai disegni di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 310, concernente disposizioni urgenti per il personale del lotto (*Approvato dalla Camera dei deputati*). **(1936).**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale (*Approvato dalla Camera dei deputati*). **(1937).**

Alle ore 16:

Discussione sulle comunicazioni del Governo.

**86A6008**

## CAMERA DEI DEPUTATI

**Convocazione**

La Camera dei deputati è convocata in 515ª seduta pubblica per martedì 5 agosto 1986, alle ore dodici, con il seguente

*Ordine del giorno:*

Comunicazioni del Presidente e consegna da parte del Governo del testo delle dichiarazioni programmatiche.

**86A6009**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 31 luglio 1986.

**Piano di ripartizione del contributo ai partiti politici a titolo di concorso dello Stato nelle spese elettorali derivanti dalle elezioni dell'assemblea regionale siciliana svoltesi il 22 giugno 1986.**

IL PRESIDENTE

Vista la legge 18 novembre 1981, n. 659, recante modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 413, che ha elevato a decorrere dall'anno 1985 il contributo dello Stato per le elezioni dei consigli regionali;

Visti i dati trasmessi dal presidente dell'assemblea regionale siciliana, concernenti i risultati della consultazione elettorale del 22 giugno 1986 per il rinnovo di quella assemblea regionale;

Vista la delibera adottata in data 31 luglio 1986 dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati sulla ripartizione del contributo dello Stato per il rinnovo dell'assemblea regionale siciliana risultante dalla citata legge 8 agosto 1985, n. 413;

Visti gli articoli 2 e 5 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

Art. 1.

Ai partiti politici di cui all'art. 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659, citata in premessa, sono erogati, a titolo di concorso dello Stato nelle spese elettorali per le elezioni dell'assemblea regionale siciliana svoltesi il 22 giugno 1986, contributi finanziari nella misura indicata nell'allegato prospetto, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il versamento dei predetti contributi è effettuato previa istanza, ai sensi dell'art. 3 della legge 18 novembre 1981, n. 659, citata in premessa.

Roma, addì 31 luglio 1986

*Il Presidente:* IOTTI

*Il Segretario generale:* LONGI

---

ALLEGATO

PIANO DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO AI PARTITI POLITICI A TITOLO DI CONCORSO DELLO STATO NELLE SPESE ELETTORALI DERIVANTI DALLE ELEZIONI DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA SVOLTESI IL 22 GIUGNO 1986 (LEGGE 18 NOVEMBRE 1981, N. 659).

| Partiti politici | Voti validi ottenuti | Candidati eletti | 20% del contributo | 80% del contributo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Democrazia cristiana | 1.109.570 | 36 | 63.098.181 | 1.124.465.839 | 1.187.564.020 |
| Partito comunista italiano | 441.302 | 14 | 63.098.181 | 447.226.424 | 510.324.605 |
| Partito socialista italiano | 411.457 | 13 | 63.098.181 | 416.980.759 | 480.078.940 |
| Movimento sociale italiano-Destra nazionale | 262.279 | 8 | 63.098.181 | 265.800.063 | 328.898.244 |
| Partito repubblicano italiano | 145.408 | 5 | 63.098.181 | 147.360.084 | 210.458.265 |
| Partito socialista democratico italiano | 122.495 | 4 | 63.098.181 | 124.139.480 | 187.237.661 |
| Partito comunista italiano-Effige di Berlinguer | 82.395 | 4 | 63.098.181 | 83.501.143 | 146.599.324 |
| Partito liberale italiano | 80.241 | 3 | 63.098.181 | 81.318.225 | 144.416.406 |
| Democrazia proletaria | 36.260 | 1 | 63.098.181 | 36.746.786 | 99.844.967 |
| Partito comunista italiano-Zona Ippari | 29.932 | 1 | 63.098.181 | 30.333.833 | 93.432.014 |
| Partito socialista italiano-Lista socialista | 18.203 | 1 | 63.098.181 | 18.447.373 | 81.545.554 |
| Totali | 2.739.542 | 90 | 694.079.991 | 2.776.320.009 | 3.470.400.000 |

**86A5673**

**Modificazioni al regolamento approvate dalla Camera dei deputati nelle sedute del 7 maggio e del 26 giugno 1986**

*All'art. 36, il primo comma è sostituito dal seguente:*

«1. I deputati che intendono parlare in una discussione devono iscriversi entro il giorno in cui questa ha inizio ed hanno la parola nell'ordine dell'iscrizione, alternativamente contro e a favore. Se è stato approvato il calendario dei lavori a norma dell'art. 24, le iscrizioni a parlare nella discussione sulle linee generali di un argomento compreso nel calendario stesso devono intervenire non meno di un'ora prima dell'inizio della discussione».

*All'art. 39:*

*il primo comma è sostituito dal seguente:*

«1. Salvo i termini più brevi previsti dal regolamento, la durata degli interventi in una discussione non può eccedere i trenta minuti»;

*il quarto comma è soppresso;*

*il sesto comma è sostituito dal seguente:*

«6. Il termine previsto dal comma 1 è raddoppiato per la discussione su mozioni di fiducia e di sfiducia ed è aumentato a quarantacinque minuti per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale, di delegazione legislativa, in materia elettorale e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. È in ogni caso in facoltà del Presidente della Camera di aumentare, per uno o più oratori di ciascun gruppo, i termini previsti per la durata degli interventi, se la particolare importanza degli argomenti in discussione lo richieda».

*All'art. 40, quarto comma, le parole:* «In caso di concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione, nella quale può prendere la parola soltanto un deputato per gruppo, compresi i proponenti», *sono sostituite dalle seguenti:* «Nel concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione. Nei casi in cui il Presidente ritenga, per il loro contenuto, diversi gli strumenti presentati da deputati dello stesso gruppo, può prendere la parola anche più di un proponente del medesimo gruppo. Può intervenire, inoltre, per non più di quindici minuti ciascuno, un deputato per ognuno degli altri gruppi».

*All'art. 41, primo comma, le parole:* «quindici minuti», *sono sostituite dalle seguenti:* «cinque minuti».

*All'art. 44, primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole:* «per non più di cinque minuti ciascuno».

*All'art. 45, sono aggiunte, in fine, le parole:* « e di aumentare i termini previsti per la durata degli interventi».

*All'art. 73, secondo comma, le parole:* «di otto giorni o di tre in caso di urgenza a decorrere dalla effettiva distribuzione dello stampato», *sono sostituite dalle seguenti:* «di otto giorni dalla effettiva distribuzione dello stampato. Il termine è di tre giorni per i progetti di legge dichiarati urgenti e per i disegni di legge di conversione di decreti-legge».

*L'art. 83 è sostituito dal seguente:*

«1. La discussione sulle linee generali di un progetto di legge consiste negli interventi dei relatori per la maggioranza e di quelli di minoranza, per non più di venti minuti ciascuno, del Governo e di un deputato per gruppo. Il Presidente concede la parola ai deputati che intendono esporre posizioni dissenzienti rispetto a quelle dei propri gruppi, stabilendone le modalità ed i limiti di tempo.

2. Quando venti deputati o uno o più presidenti di gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica ne avanzano specifica richiesta, sono consentite ulteriori iscrizioni a parlare, ferme restando le disposizioni degli articoli 36, 44 e 50. La richiesta di ampliamento della discussione va formulata nella Conferenza dei presidenti di gruppo ovvero presentata non meno di ventiquattro ore prima dell'inizio della discussione in Assemblea.

3. I relatori ed il Governo possono replicare al termine della discussione.

4. Il calendario può prevedere che la discussione del progetto di legge sia fatta per ciascuna parte o per ciascun titolo. In assenza di tale previsione il Governo, un presidente di gruppo o dieci deputati, nonché ciascun relatore o il deputato proponente, possono chiedere preliminarmente che la discussione del progetto sia fatta per ciascuna parte o per ciascun titolo. Su tale richiesta la Camera, sentiti un oratore contro e uno a favore, delibera per alzata di mano.

5. La Conferenza dei presidenti di gruppo può essere convocata dopo l'inizio della discussione ampliata a norma del comma 2 per stabilire, sentiti anche gli iscritti del gruppo misto che lo richiedano, l'ordine degli interventi nonché il numero delle sedute necessarie e le loro date».

*All'art. 85:*

*il secondo comma è sostituito dal seguente:*

«2. Ciascun deputato può intervenire nella discussione una sola volta per non più di venti minuti, anche se sia proponente di più emendamenti, subemendamenti od articoli aggiuntivi, contestualmente illustrandoli e pronunciandosi sugli emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi da altri presentati. Il termine di venti minuti è raddoppiato per i progetti di legge costituzionale, di delegazione legislativa, in materia elettorale e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. È in facoltà del Presidente della Camera, per altri progetti di legge, di aumentare il termine di venti minuti fino al doppio, per uno o più articoli, se la loro particolare importanza lo richieda»;

*il terzo comma è sostituito dal seguente:*

«3. Ciascun deputato può altresì intervenire, non oltre l'esaurimento della discussione di cui al comma 2 del presente articolo, per non più di cinque minuti, sul complesso dei subemendamenti che siano stati presentati ai propri emendamenti nel corso della seduta ai sensi dei commi 5 e 9 dell'art. 86»;

*il quinto comma è sostituito dal seguente:*

«5. Qualora siano presentati emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi ai sensi del comma 5 dell'art. 86, su ciascuno di essi può intervenire un deputato per gruppo per non più di dieci minuti ciascuno»;

*il secondo periodo del sesto comma è sostituito dal seguente:* «In tal caso i limiti di tempo previsti dai commi precedenti sono fissati rispettivamente in quindici minuti per gli interventi di cui al comma 2 e in cinque minuti per gli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5, salvo che il Presidente si avvalga della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 2»;

*il settimo comma è sostituito dal seguente:*

«7. Su ciascun articolo, emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo è consentita una dichiarazione di voto per non più di cinque minuti ad un deputato per gruppo. Non possono effettuare la dichiarazione di voto i presentatori dell'emendamento, del subemendamento o dell'articolo aggiuntivo già intervenuti nella discussione sull'articolo, sempre che il testo non sia stato modificato dalle votazioni precedenti. Il Presidente concede la parola ai deputati che intendono esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio gruppo, stabilendone le modalità ed i limiti di tempo».

*L'art. 86 è sostituito dal seguente:*

«1. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono, di regola, presentati e svolti nelle commissioni. Possono comunque essere presentati in Assemblea nuovi articoli aggiuntivi ed emendamenti, e quelli respinti in commissione, purché entro il giorno precedente la seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui si riferiscono.

2. Qualora i nuovi articoli aggiuntivi o emendamenti importino maggiori spese o diminuzione di entrate, sono trasmessi appena presentati alla commissione bilancio e programmazione affinché siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie. Il Presidente della Camera, su richiesta del presidente della commissione bilancio e programmazione, può rinviare l'esame di tali emendamenti in Assemblea sino a che la commissione stessa si sia espressa.

3. Il comitato dei nove previsto dall'art. 79 si riunisce prima della discussione con l'intervento del presidente della commissione, per esaminare i nuovi emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati direttamente in Assemblea. Il presidente della commissione, se ne ravvisa l'opportunità, può convocare per tale esame la commissione plenaria.

4. Gli emendamenti a emendamenti possono essere presentati fino a un'ora prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui si riferiscono. Essi sono esaminati, a norma del comma 3, dal comitato dei nove o dalla commissione, che possono chiedere un breve rinvio della votazione.

5. La commissione e il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo o dell'emendamento cui si riferiscono. Trenta deputati o uno o più presidenti di gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono presentare ad essi subemendamenti anche nel corso della seduta, nel termine stabilito dal Presidente. L'esame di tali emendamenti può essere rinviato per non più di tre ore dal Presidente della Camera o su richiesta di un decimo dei componenti l'Assemblea o di uno o più presidenti di gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica.

6. I relatori e il Governo esprimono il loro parere sugli emendamenti prima che siano posti in votazione.

7. Chi ritira un emendamento ha diritto di esporne la ragione per un tempo non eccedente i cinque minuti. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da altri.

8. Gli emendamenti presentati ai sensi del comma 1 si distribuiscono stampati almeno tre ore prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui si riferiscono.

9. È in facoltà del Presidente della Camera, in casi particolari, anche in relazione al tempo disponibile per la conoscenza delle conclusioni della commissione, di modificare i termini per la presentazione e la distribuzione degli emendamenti in Assemblea».

*All'art. 88, il primo comma è sostituito dal seguente:*

«1. Nel corso della discussione degli articoli ciascun deputato può presentare non più di un ordine del giorno recante istruzioni al Governo in relazione alla legge in esame. Gli ordini del giorno possono essere illustrati per non più di cinque minuti ciascuno, e sono posti in votazione, dopo l'approvazione dell'ultimo articolo, ma prima della votazione finale. Ciascun deputato può dichiarare il proprio voto sugli ordini del giorno con un unico intervento sul loro complesso per non più di cinque minuti o con non più di due interventi distinti per una durata complessivamente non superiore».

*All'art. 94, il primo periodo del secondo comma è sostituito dai seguenti:*

«Gli emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi debbono essere presentati, di regola, prima dell'inizio della discussione degli articoli cui si riferiscono. Il relatore ed il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo cui si riferiscono. Ciascun deputato può presentare, nel termine stabilito dal presidente, subemendamenti agli emendamenti presentati nel corso della discussione».

*All'art. 115 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

«3. La stessa disciplina si applica alle mozioni con le quali si richiedono le dimissioni di un Ministro.

4. Il Presidente della Camera valuta, in sede di accettazione delle mozioni, se le stesse, in ragione del loro contenuto, rientrino nella previsione di cui al comma 3».

---

*Le modifiche predette, approvate dalla Camera nelle sedute del 7 maggio e del 26 giugno 1986, entrano in vigore trenta giorni dopo la loro pubblicazione nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica.*

*Il Presidente:* IOTTI

## NOTE

Il testo degli articoli 36, 39, 40, 41, 44, 45, 73, 83, 85, 86, 88, 94 e 115 del regolamento della Camera dei deputati, nel testo risultante dalle modifiche approvate dall'assemblea nelle sedute del 7 maggio e 26 giugno 1986, soprariportate, è il seguente:

«Art. 36. — 1. I deputati che intendono parlare in una discussione devono iscriversi entro il giorno in cui questa ha inizio ed hanno la parola nell'ordine dell'iscrizione, alternativamente contro e a favore. Se è stato approvato il calendario dei lavori a norma dell'art. 24, le iscrizioni a parlare nella discussione sulle linee generali di un argomento compreso nel calendario stesso devono intervenire non meno di un'ora prima dell'inizio della discussione.

2. È consentito lo scambio di turno tra i deputati. Se un deputato chiamato dal Presidente non risulta presente, si intende che abbia rinunciato a parlare.

3. Nessuno può parlare senza il permesso del Presidente.

4. Gli oratori parlano dal proprio banco, in piedi e rivolti al Presidente.

Art. 39. — 1. Salvo i termini più brevi previsti dal Regolamento, la durata degli interventi in una discussione non può eccedere i trenta minuti.

2. Trascorso il termine, il Presidente, richiamato due volte l'oratore a concludere, gli toglie la parola.

3. Il Presidente può, a suo insindacabile giudizio, interdire la parola ad un oratore che, richiamato due volte alla questione, séguiti a discostarsene.

4. Nessun discorso può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione da una seduta all'altra.

5. Il termine previsto dal comma 1 è raddoppiato per la discussione su mozioni di fiducia e di sfiducia ed è aumentato a quarantacinque minuti per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale, di delegazione legislativa, in materia elettorale e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. È in ogni caso in facoltà del Presidente della Camera di aumentare, per uno o più oratori di ciascun gruppo, i termini previsti per la durata degli interventi, se la particolare importanza degli argomenti in discussione lo richieda.

Art. 40. — 1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, quella cioè che la discussione debba rinviarsi al verificarsi di scadenze determinate, possono essere proposte da un singolo deputato prima che si entri nella discussione stessa. Quando, però, questa sia già iniziata, le proposte devono essere sottoscritte da dieci deputati in assemblea e da tre in commissione in sede legislativa.

2. Esse saranno discusse prima che abbia inizio o che continui la discussione; né questa prosegue, se l'assemblea o la commissione non le abbia respinte.

3. Due soli deputati compreso il proponente, possono parlare a favore e due contro.

4. Nel concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione. Nei casi in cui il Presidente, ritenga, per il loro contenuto, diversi gli strumenti presentati da deputati dello stesso gruppo, può prendere la parola anche più di un proponente del medesimo gruppo. Può intervenire, inoltre, per non più di quindici minuti ciascuno, un deputato per ognuno degli altri gruppi. Chiusa la discussione, l'Assemblea o la commissione decide con unica votazione sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di costituzionalità e poi, con altra unica votazione, sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di merito.

5. In caso di concorso di più questioni sospensive comunque motivate, ha luogo un'unica discussione e l'Assemblea o la commissione decide con unica votazione sulla sospensiva e poi, se questa è approvata, sulla scadenza.

Art. 41. — 1. I richiami al regolamento o per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori o per la posizione della questione o per la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulla discussione principale. In tali casi possono parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contro e uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno. Se l'Assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su questi richiami, la votazione ha luogo per alzata di mano.

2. Se una questione regolamentare o di interpretazione del regolamento sorge nel corso di sedute di commissioni in sede legislativa, il presidente della commissione è tenuto ad informarne il Presidente della Camera, al quale spetta in via esclusiva di adottare le relative decisioni.

Art. 44. — 1. La chiusura di una discussione può essere richiesta in Assemblea da venti deputati o da uno o più presidenti di gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, in commissione da quattro deputati o da uno o più rappresentanti di gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella medesima commissione, sempre che non si tratti di discussioni limitate per espressa disposizione del regolamento. Sulla richiesta di chiusura possono parlare un oratore contro e uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno.

2. Dopo che è stata deliberata la chiusura ha ancora facoltà di parlare un deputato per ciascuno dei gruppi che ne facciano richiesta.

3. Deliberata la chiusura è data facoltà di parlare ai Ministri per dichiarazioni a nome del Governo e, se l'assemblea o la commissione stia per procedere ad una votazione, ai deputati per dichiarazione di voto. In quest'ultimo caso si applica l'art. 50.

Art. 45. — Nei casi di discussione limitata per espressa disposizione del regolamento è in facoltà del Presidente, se l'importanza della questione lo richiede, di dare la parola ad un oratore per ciascun gruppo, oltre gli interventi che il Presidente stesso può eccezionalmente consentire, e di aumentare i termini previsti per la durata degli interventi.

Art. 73. — 1. Se il Presidente della Camera ritenga utile acquisire il parere di una commissione su un progetto di legge assegnato ad altra commissione, può richiederlo prima che si deliberi sul progetto. La commissione competente può, previo assenso del Presidente della Camera, chiedere il parere di altra commissione.

2. La commissione interpellata per il parere lo esprime, di norma, nel termine di otto giorni dalla effettiva distribuzione dello stampato. Il termine è di tre giorni per i progetti di legge dichiarati urgenti e per i disegni di legge di conversione di decreti-legge. La commissione competente per il merito può concedere una proroga di durata pari al termine ordinario. Ulteriori o maggiori proroghe non sono consentite se non in casi eccezionali ed in seguito ad autorizzazione espressa del Presidente della Camera. Se i predetti termini scadono senza che il parere sia pervenuto, la commissione competente per il merito può procedere nell'esame del progetto.

3. Quando un progetto di legge è esaminato per il parere, la discussione ha inizio con la illustrazione del progetto da parte del relatore designato dal presidente della commissione. Il relatore conclude proponendo di esprimere: parere favorevole o contrario o favorevole con osservazioni o favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate. Il parere può anche esprimersi con la formula: «nulla osta all'ulteriore corso del progetto».

4. La commissione consultata può stabilire che il parere sia illustrato oralmente presso la commissione alla quale è destinato. Può altresì richiedere, per il parere espresso ad altra commissione in sede referente, che esso sia stampato e allegato alla relazione scritta per l'Assemblea.

Art. 83. — 1. La discussione sulle linee generali di un progetto di legge consiste negli interventi dei relatori per la maggioranza e di quelli di minoranza, per non più di venti minuti ciascuno, del Governo e di un deputato per gruppo. Il Presidente concede la parola ai deputati che intendono esporre posizioni dissenzienti rispetto a quelle dei propri gruppi, stabilendone le modalità ed i limiti di tempo.

2. Quando venti deputati o uno o più presidenti di gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica ne avanzano specifica richiesta, sono consentite ulteriori iscrizioni a parlare, ferme restando le disposizioni degli articoli 36, 44 e 50. La richiesta di ampliamento della discussione va formulata nella conferenza dei presidenti di gruppo ovvero presentata non meno di ventiquattro ore prima dell'inizio della discussione in Assemblea.

3. I relatori ed il Governo possono replicare al termine della discussione.

4. Il calendario può prevedere che la discussione del progetto di legge sia fatta per ciascuna parte o per ciascun titolo. In assenza di tale previsione il Governo, un presidente di gruppo o dieci deputati, nonché ciascun relatore o il deputato proponente, possono chiedere preliminarmente che la discussione del progetto sia fatta per ciascuna parte o per ciascun titolo. Su tale richiesta la Camera, sentiti un oratore contro e uno a favore, delibera per alzata di mano.

5. La conferenza dei presidenti di gruppo può essere convocata dopo l'inizio della discussione ampliata a norma del comma 2 per stabilire, sentiti anche gli iscritti del gruppo misto che lo richiedano, l'ordine degli interventi nonché il numero delle sedute necessarie e le loro date.

Art. 85. — 1. Chiusa la discussione sulle linee generali si passa alla discussione degli articoli. Questa consiste nell'esame di ciascun articolo e del complesso degli emendamenti ed articoli aggiuntivi ad esso proposti.

2. Ciascun deputato può intervenire nella discussione una sola volta per non più di venti minuti, anche se sia proponente di più emendamenti, subemendamenti od articoli aggiuntivi, contestualmente illustrandoli e pronunciandosi sugli emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi da altri presentati. Il termine di venti minuti è raddoppiato per i progetti di legge costituzionale, di delegazione legislativa, in materia elettorale e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. È in facoltà del Presidente della Camera, per altri progetti di legge, di aumentare il termine di venti minuti fino al doppio, per uno o più articoli, se la loro particolare importanza lo richieda.

3. Ciascun deputato può altresì intervenire, non oltre l'esaurimento della discussione di cui al comma 2 del presente articolo, per non più di cinque minuti, sul complesso dei subemendamenti che siano stati presentati ai propri emendamenti nel corso della seduta ai sensi dei commi 5 e 9 dell'art. 86.

4. Qualora sia deliberata la chiusura della discussione ai sensi dell'art. 44 hanno facoltà di intervenire una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno, i primi firmatari o altro proponente degli emendamenti non ancora illustrati, che non siano già intervenuti nella discussione.

5. Qualora siano presentati emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi ai sensi del comma 5 dell'art. 86, su ciascuno di essi può intervenire un deputato per gruppo per non più di dieci minuti ciascuno.

6. La discussione dell'articolo del disegno di legge che converte un decreto-legge avviene sul complesso degli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi riferiti a ciascuno degli articoli del decreto-legge. In tal caso i limiti di tempo previsti dai commi precedenti sono fissati rispettivamente in quindici minuti per gli interventi di cui al comma 2 e in cinque minuti per gli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5, salvo che il Presidente si avvalga della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 2.

7. Su ciascun articolo, emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo è consentita una dichiarazione di voto per non più di cinque minuti ad un deputato per gruppo. Non possono effettuare la dichiarazione di voto i presentatori dell'emendamento, del subemendamento o dell'articolo aggiuntivo già intervenuti nella discussione sull'articolo, sempre che il testo non sia stato modificato dalle votazioni precedenti. Il Presidente concede la parola ai deputati che intendono esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio gruppo, stabilendone le modalità ed i limiti di tempo.

8. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione il Presidente tiene conto dell'entità delle differenze tra gli emendamenti proposti e della rilevanza delle variazioni a scalare in relazione alla materia oggetto degli emendamenti. Qualora il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano. È altresì in facoltà del Presidente di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.

Art. 86. — 1. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono, di regola, presentati e svolti nelle commissioni. Possono comunque essere presentati in Assemblea nuovi articoli aggiuntivi ed emendamenti, e quelli respinti in commissione, purché entro il giorno precedente la seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui si riferiscono.

2. Qualora i nuovi articoli aggiuntivi o emendamenti importino maggiori spese o diminuzione di entrate, sono trasmessi appena presentati alla commissione bilancio e programmazione affinché siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie. Il Presidente della Camera, su richiesta del presidente della commissione bilancio e programmazione, può rinviare l'esame di tali emendamenti in Assemblea sino a che la commissione stessa si sia espressa.

3. Il comitato dei nove previsto dall'articolo 79 si riunisce prima della discussione con l'intervento del presidente della commissione, per esaminare i nuovi emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati direttamente in Assemblea. Il presidente della commissione, se ne ravvisa l'opportunità, può convocare per tale esame la commissione plenaria.

4. Gli emendamenti a emendamenti possono essere presentati fino a un'ora prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui si riferiscono. Essi sono esaminati, a norma del comma 3, dal comitato dei nove o dalla commissione, che possono chiedere un breve rinvio della votazione.

5. La commissione e il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo o dell'emendamento cui si riferiscono. Trenta deputati o uno o più presidenti di gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono presentare ad essi subemendamenti anche nel corso della seduta, nel termine stabilito dal Presidente. L'esame di tali emendamenti può essre rinviato per non più di tre ore dal Presidente della Camera o su richiesta di un decimo dei componenti l'Assemblea o di uno più presidenti di gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica.

6. I relatori e il Governo esprimono il loro parere sugli emendamenti prima che siano posti in votazione.

7. Chi ritira un emendamento ha diritto di esporne la ragione per un tempo non eccedente i cinque minuti. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da altri.

8. Gli emendamenti presentati ai sensi del comma 1 si distribuiscono stampati almeno tre ore prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui si riferiscono.

9. È in facoltà del Presidente della Camera, in casi particolari, anche in relazione al tempo disponibile per la conoscenza delle conclusioni della commissione, di modificare i termini per la presentazione e la distribuzione degli emendamenti in Assemblea.

Art. 88. — 1. Nel corso della discussione degli articoli ciascun deputato può presentare non più di un ordine del giorno recante istruzioni al Governo in relazione alla legge in esame. Gli ordini del giorno possono essere illustrati per non più di cinque minuti ciascuno, e sono posti in votazione, dopo l'approvazione dell'ultimo articolo, ma prima della votazione finale. Ciascun deputato può dichiarare il proprio voto sugli ordini del giorno con un unico intervento sul loro complesso per non più di cinque minuti o con non più di due interventi distinti per una durata complessivamente non superiore.

2. Non possono essere presentati ordini del giorno che riproducano emendamenti od articoli aggiuntivi respinti. In tale caso il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno e sentito uno dei proponenti, può dichiararlo inammissibile. Se il proponente insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.

Art. 94. — 1. La commissione in sede legislativa, udito il relatore nominato dal suo presidente, procede alla discussione e approvazione del progetto di legge secondo le norme del capo XVII sull'esame in Assemblea.

2. Gli emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi debbono essere presentati, di regola, prima dell'inizio della discussione degli articoli cui si riferiscono. Il relatore ed il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo cui si riferiscono. Ciascun deputato può presentare, nel termine stabilito dal presidente, subemendamenti agli emendamenti presentati nel corso della discussione.

3. Gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che richiedono un esame per gli aspetti di legittimità costituzionale nonché quelli concernenti la materia del pubblico impiego non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere, rispettivamente, alla commissione bilancio e programmazione e alla commissione affari costituzionali. Nel caso che la commissione non ritenga di aderire a uno di tali pareri e la commissione consultata lo confermi, l'intero progetto di legge è rimesso all'Assemblea.

Art. 115. — 1. La mozione di fiducia al Governo deve essere motivata e votata per appello nominale. Quella di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei componenti la Camera; non può essere discussa prima di tre giorni dalla presentazione, ed è votata per appello nominale.

2. Non è consentita la votazione per parti separate né la presentazione di ordini del giorno.

3. La stessa disciplina si applica alle mozioni con le quali si richiedono le dimissioni di un Ministro.

4. Il Presidente della Camera valuta, in sede di accettazione delle mozioni, se le stesse, in ragione del loro contenuto, rientrino nella previsione di cui al comma 3».

**86A5912**

# LEGGI E DECRETI

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1986, n. 425.

**Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Padova.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2133, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Nell'art. 58, relativo al corso di laurea in lettere della facoltà di lettere e filosofia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

civiltà antiche dell'Italia meridionale;
civiltà dell'Italia preromana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1986*
*Registro n. 57 Istruzione, foglio n. 97*

**86G0754**

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1986, n. 426.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 59, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

endocrinologia ostetrico-ginecologica;
patologia embrio-fetale;
fisiopatologia prenatale;
chirurgia geriatrica.

Art. 2.

Nell'art. 65, relativo al corso di laurea in chimica, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti, distinti secondo gli indirizzi cui afferiscono:

*Indirizzo organico-biologico:*
chimica analitica clinica.

*Indirizzo inorganico chimico-fisico:*
chimica analitica clinica;
complementari di chimica inorganica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1986*
*Registro n. 57 Istruzione, foglio n. 80*

**86G0755**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1986, n. **427.**

**Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Urbino.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Nell'art. 62, relativo al corso di laurea in materie letterarie, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

epigrafia e antichità romane.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1986*
*Registro n. 57 Istruzione, foglio n. 78*

**86G0756**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1986, n. **428.**

**Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Nell'art. 45, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

semeiotica ostetrica;
gastroenterologia pediatrica;
auxologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1986*
*Registro n. 57 Istruzione, foglio n. 98*

**86G0757**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1986, n. **429.**

**Adeguamento della normativa sui servizi espletati dagli uffici periferici del Tesoro in materia di stipendi, pensioni e altre spese fisse all'evoluzione della tecnologia e alle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati; semplificazione delle relative procedure; definizione delle specifiche responsabilità amministrative dei dirigenti e del personale delle direzioni provinciali del tesoro e degli organi del sistema informativo.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428, che ha delegato il Governo della Repubblica ad emanare norme aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla revisione, integrazione e coordinamento delle disposizioni e degli ordinamenti contabili attualmente vigenti in materia di procedure di ordinazione e pagamento di stipendi, pensioni ed altri assegni, per adeguare la normativa vigente sulla contabilità pubblica all'evoluzione della tecnologia, tenendo conto delle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati, nonché per definire le specifiche responsabilità amministrative dei dirigenti e del personale delle direzioni provinciali del tesoro e degli organi del sistema informativo;

Visti gli articoli 3, 7 e 9 della stessa legge 7 agosto 1985, n. 428;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'8 ottobre 1985, concernente l'organizzazione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro e modificazioni all'ordinamento della Direzione generale del tesoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138, concernente la parziale attuazione della delega di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* del secondo comma dell'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Vista la legge 3 febbraio 1951, n. 38, sull'emissione meccanografica dei titoli di spesa afferenti le pensioni ed il pagamento del debito vitalizio dello Stato a mezzo di assegni di conto corrente postale di serie speciale nonché il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1951, n. 362;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1956, n. 653, concernente disposizioni per l'ordinazione, con il sistema meccanografico, e per il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi personali ai dipendenti dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, recante modalità agevolative per la riscossione dei titoli di spesa dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, sui profili professionali del personale dello Stato;

Considerata l'urgente necessità di provvedere, mediante la graduale attuazione delle deleghe di cui all'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428, alla semplificazione di talune procedure in materia di ordinazione e pagamento di stipendi e pensioni, facendo altresì luogo all'adeguamento delle procedure stesse alle esigenze di utilizzazione dei moderni sistemi di elaborazione automatica dei dati e definendo le specifiche responsabilità amministrative dei dirigenti e del personale delle direzioni provinciali del tesoro e degli organi del sistema informativo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 luglio 1986;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

*Capo I*

PENSIONI

Art. 1.

*Pagamento delle pensioni e degli assegni congeneri*

1. Il pagamento delle pensioni e degli assegni congeneri a carico del bilancio dello Stato, delle amministrazioni e aziende autonome di Stato nonché degli enti pubblici che abbiano stipulato apposita convenzione con l'amministrazione periferica del tesoro per l'affidamento a

quest'ultima della gestione delle pensioni spettanti ai propri dipendenti, è disposto mediante gli assegni di conto corrente postale di serie speciale di cui al comma 4, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 13 per il versamento delle ritenute erariali.

2. A cura della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro è disposta l'apertura di distinti speciali conti correnti postali infruttiferi, intestati ai centri interregionali di elaborazione per i servizi periferici del Tesoro istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'8 ottobre 1985, emanato in attuazione dell'art. 7 della legge 7 agosto 1985, n. 428.

3. Mediante appositi ordini collettivi di pagamento, emessi dai centri interregionali di elaborazione distintamente per capitolo di spesa o per amministrazione o azienda autonoma di Stato ovvero mediante le procedure previste dagli ordinamenti contabili degli enti pubblici convenzionati di cui al comma 1, vengono accreditate all'Amministrazione postale, sui conti correnti speciali aperti a norma del comma 2, le somme occorrenti per la traenza dei titoli relativi al pagamento delle pensioni alle scadenze prestabilite.

4. A debito dei predetti conti correnti postali speciali i centri interregionali di elaborazione, nella loro veste di ordinatori di pagamenti, emettono, a favore dei titolari di pensioni o di trattamenti congeneri, assegni postali localizzati formanti una serie speciale con propria numerazione e contraddistinti da particolari segni caratteristici stabiliti con le modalità indicate nell'art. 2. Detti assegni speciali possono anche superare il limite massimo di importo fissato per il servizio ordinario dei conti correnti postali, non sono soggetti a vidimazione e sono validi per tre mesi oltre quello di emissione. Essi non sono girabili, ma possono essere riscossi per delega dell'assegnatario, con le cautele e modalità previste dagli articoli 16 e 17.

5. Gli assegni di conto corrente postale di serie speciale e gli eventuali titoli di differente natura di cui al comma 2 dell'art. 13 nonchè i relativi elaborati sono compilati e firmati per emissione con sistema automatizzato.

Art. 2.

*Moduli per gli assegni di conto corrente postale di serie speciale*

1. Il tracciato — con la precisazione dei dati da indicare — le dimensioni, il tipo di carta da usare e i segni caratteristici dei moduli per gli assegni di conto corrente postale di serie speciale sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle poste e telecomunicazioni.

2. L'allestimento dei moduli stessi è a carico del Ministero del tesoro.

Art. 3.

*Movimento dei conti correnti postali di serie speciale*

1. All'inizio dell'anno finanziario viene effettuato, con la procedura stabilita dal comma 3 dell'art. 1, un versamento a titolo di anticipazione su ciascuno dei conti correnti postali aperti a norma dello stesso articolo, secondo le modalità concordate tra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione postale.

2. Altre alimentazioni vengono disposte successivamente, per un importo pari a quello complessivo degli assegni emessi per ciascuna rata.

3. Alla fine dell'anno viene effettuato un versamento in misura pari alla differenza tra l'importo complessivo degli assegni emessi per l'ultima rata dell'anno stesso e quello dell'alimentazione eseguita a titolo di anticipazione.

4. Con le modalità previste dall'art. 26, l'Amministrazione postale rende mensilmente al Centro nazionale di calcolo e contabilità per i servizi periferici del tesoro, istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'8 ottobre 1985, emanato in attuazione dell'art. 7 della legge 7 agosto 1985, n. 428, il conto degli assegni pagati e, previo nulla osta dei centri intestatari, scrittura i relativi importi a debito dei corrispondenti conti correnti postali di serie speciale.

5. Le operazioni di accredito e di addebito sono esenti da tassa.

6. Al termine dell'anno finanziario, i predetti centri intestatari dei conti correnti provvedono al conguaglio tra le somme accreditate all'Amministrazione delle poste e gli importi da questa pagati ai pensionati mediante gli assegni di conto corrente postale.

7. Le somme che eventualmente, per effetto degli accreditamenti effettuati, siano rimaste giacenti nei conti correnti postali, sono introitate dalla sezione di tesoreria provinciale o dalla tesoreria centrale, verso rilascio di quietanza di entrata con imputazione al corrispondente capitolo del bilancio, se trattasi di pensioni o di assegni similari a carico dello Stato, oppure verso rilascio di vaglia del Tesoro o di quietanza di contabilità speciale o di conto corrente, se trattasi di pensioni o assegni a carico, rispettivamente, delle amministrazioni ed aziende autonome di Stato o degli enti pubblici convenzionati.

8. I centri interregionali di elaborazione destinatari dei documenti predetti, dopo averne preso nota nelle proprie scritture, ne danno comunicazione direttamente, a seconda dei casi, alla Corte dei conti ovvero alle amministrazioni e aziende autonome di Stato o agli enti convenzionati, trasmettendo le quietanze o i vaglia del Tesoro.

Art. 4.

*Emissione dei titoli di pagamento delle pensioni*

1. Le direzioni provinciali del tesoro, nella loro veste di ordinatrici di spesa, ai fini dell'ammissione a pagamento delle pensioni da esse amministrate, immettono nel sistema informativo gli occorrenti dati in chiaro o in codice, avvalendosi di supporti cartacei o magnetici ovvero della rete di trasmissioni che collega i propri elaboratori e quelli in dotazione al Centro nazionale di calcolo e contabilità per i servizi periferici del tesoro nonché gli elaboratori installati presso i centri interregionali citati nell'art. 1 e presso la Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro.

2. Le segnalazioni dei dati di cui al comma 1 — che possono essere costituite anche dai risultati di elaborazioni autonomamente eseguite in sede locale dalle direzioni provinciali del tesoro — servono quale autorizzazione a corrispondere, alle scadenze prestabilite, le rate di pensione nonchè gli eventuali arretrati spettanti agli aventi diritto. L'autorizzazione al pagamento della rata ha carattere continuativo e si intende concessa sino a nuovo ordine.

3. La direzione provinciale del tesoro, dovendo apportare variazione, con o senza pagamento di arretrati, su una partita di pensione precedentemente segnalata o disporre la cessazione dei pagamenti sulla partita stessa ovvero fare luogo alla corresponsione dei soli arretrati su una partita vigente o meno, provvede alle necessarie segnalazioni con le stesse modalità indicate nei commi 1 e 2.

4. Le direzioni provinciali del tesoro accertano l'esattezza dei dati immessi nel sistema informativo. Esse verificano altresì i dati relativi alle partite di pensione per le quali i centri hanno segnalato incongruenze logiche o errori e dispongono le rettifiche e gli eventuali conguagli.

5. Il Centro nazione di calcolo e contabilità, in base alle informazioni segnalate dalle direzioni provinciali del tesoro, procede alle necessarie elaborazioni e trasmette ai centri interregionali, avvalendosi di supporti magnetici o della rete di cui al comma 1, i dati occorrenti per le lavorazioni di competenza.

6. I centri interregionali provvedono alle conseguenti elaborazioni, all'allestimento e alla firma automatica degli assegni di conto corrente postale di serie speciale e degli eventuali titoli di differente natura nonchè alla stampa della distinta di carico e degli elaborati occorrenti per la spedizione, il pagamento o l'accreditamento dei titoli.

Art. 5.

*Variazioni di carattere generale*

1. Qualora per disposizioni di legge o per istruzioni ministeriali si renda necessario apportare variazioni di carattere generale alle partite di pensione in carico alle direzioni provinciali del tesoro, con o senza pagamento di arretrati, le relative elaborazioni di aggiornamento degli archivi magnetici sono eseguite dal sistema informativo, al quale le direzioni medesime debbono segnalare, ove occorrano, eventuali dati integrativi, avvalendosi dei mezzi di cui al comma 1 dell'art. 4.

2. Il Centro nazionale di calcolo e contabilità ed i centri interregionali di elaborazione danno notizia alle direzioni provinciali del tesoro dei risultati delle lavorazioni e dei controlli automatici eseguiti, mediante l'invio di appositi tabulati, che vanno riscontrati dalle direzioni medesime entro il termine di un anno, a norma dell'art. 9 della legge 7 agosto 1985, n. 428.

3. Detto riscontro avviene in base ai criteri selettivi fissati periodicamente dal Ministro del tesoro con proprio decreto, nel quale sono stabiliti per le diverse direzioni provinciali del tesoro — tenendo conto delle loro possibilità operative — gli scaglioni di pensioni e la percentuale delle partite da verificare nell'ambito di ogni scaglione.

4. Le liquidazioni disposte con procedure automatizzate hanno carattere provvisorio sino allo spirare del termine di cui al comma 2. Resta comunque impregiudicata l'azione dell'amministrazione per il ricupero, anche dopo tale termine, delle somme indebitamente corrisposte.

Art. 6.

*Comunicazione di dati da parte di amministrazioni, uffici ed enti competenti a liquidare il trattamento di pensione*

1. I dati occorrenti per l'ammissione a pagamento o la variazione delle partite di pensione possono anche pervenire direttamente al Centro nazionale di calcolo e contabilità, a mezzo di supporti magnetici o mediante trasmissione «in linea», dalle amministrazioni, uffici ed enti competenti a stabilire il trattamento economico dei pensionati in sede di collocamento in quiescienza o di riliquidazione della pensione.

2. I dati comunicati con le modalità previste nel comma 1 debbono essere confermati con apposito tabulato, munito in calce di una dichiarazione di concordanza a firma del funzionario responsabile.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, per le amministrazioni, uffici ed enti interessati, di trasmettere, contestualmente, alle competenti direzioni provinciali del tesoro i provvedimenti formali di liquidazione o riliquidazione delle pensioni ovvero altre idonee comunicazioni.

4. Le lavorazioni per l'ammissione a pagamento o per la variazione delle pensioni, eseguite direttamente mediante l'utilizzazione dei dati di cui al comma 1, sono subordinate al preventivo assenso delle competenti direzioni provinciali del tesoro.

5. L'adozione della procedura prevista dal presente articolo ha luogo previa intesa tra l'amministrazione, ufficio o ente interessato ed il Ministero del tesoro.

Art. 7.

*Intestazione degli assegni*

1. Gli assegni di conto corrente postale di serie speciale debbono contenere l'indicazione dei seguenti elementi: cognome e nome dell'assegnatario, indirizzo dello stesso o del suo rappresentante legale, importo da pagare in cifre e in lettere, codice dell'ufficio postale presso il quale sono esigibili o codice relativo alla modalità di estinzione, codice del Ministero e capitolo o dell'amministrazione autonoma o ente su cui grava la spesa, data di emissione — che deve corrispondere a quella di scadenza della rata — data di esigibilità, firma del dirigente dell'ufficio traente o del suo sostituto nonchè eventuali altri elementi stabiliti con il decreto previsto dall'art. 2.

2. Gli assegni non possono essere emessi a favore di più assegnatari, salvo che si tratti di compartecipi alla stessa iscrizione di pensione o di eredi.

3. Nel caso di assegni tratti a favore di soggetti incapaci o che hanno nominato un procuratore, al nominativo dell'assegnatario è aggiunto quello del rappresentante legale o del procuratore, preceduto — rispettivamente — dalla locuzione «rappresentato da» o «procuratore».

4. È vietata la correzione dei dati contenuti nell'assegno, fatta eccezione per le generalità, per l'indirizzo e per il codice dell'ufficio postale pagatore. Le rettifiche di tali elementi, espressamente convalidate, possono essere effettuate dal centro interregionale emittente o dalla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la relativa partita di pensione. Le rettifiche riguardanti il codice dell'ufficio pagatore, possibili soltanto nell'ambito della stessa provincia, sono comunicate agli uffici postali intersssati, ai fini delle conseguenti annotazioni nelle distinte di cui all'art. 9.

Art. 8.

*Localizzazione del pagamento degli assegni*

1. Gli assegni di conto corrente postale di serie speciale sono esigibili presso l'ufficio postale sito nel comune di residenza anagrafica del pensionato. Nelle località aventi più uffici postali gli assegni sono esigibili presso l'ufficio prescelto dal pensionato stesso o dal suo rappresentante legale.

2. È consentito il cambio di localizzazione del pagamento di un assegno, semprechè ciò avvenga nell'ambito della stessa provincia e abbia luogo con l'osservanza delle modalità stabilite dal comma 4 dell'art. 7.

3. Il pagamento degli assegni può essere localizzato presso un ufficio postale sito in un comune, nella stessa provincia, confinante con quello di residenza anagrafica, quando il pensionante possa più agevolmente raggiungere quest'ultima località, previa attestazione del comune di residenza anagrafica.

4. Gli assegni di serie speciale per il pagamento dei ratei successivi nonchè quelli per il versamento delle somme trattenute per alimenti a favore di terzi possono — a richiesta degli aventi diritto — essere localizzati presso un ufficio postale sito in una provincia diversa da quella in cui è iscritta la relativa partita di pensione. Le modalità per l'inoltro degli assegni in parola e delle corrispondenti distinte di conferma previste dall'art. 9 sono stabilite in base ad intese tra l'amministrazione postale e il Ministero del tesoro.

5. Gli intestatari di un assegno emesso per il pagamento di un rateo successorio che non possono presentarsi personalmente all'ufficio postale pagatore per quietanzare l'assegno stesso contestualmente agli altri beneficiari, hanno facoltà di nominare un proprio rappresentante, mediante mandato speciale con firma autenticata anche in via amministrativa, da prodursi all'ufficio pagatore medesimo per essere allegato al titolo di pagamento.

Art. 9.

*Distinta di localizzazione degli assegni*

1. L'emissione degli assegni speciali per il pagamento delle pensioni viene notificata alle competenti direzioni provinciali delle poste dal centro interregionale di elaborazione traente mediante distinte, in doppio esemplare, per ciascun ufficio postale pagatore e distinta riepilogativa, pure in doppio esemplare.

2. L'amministrazione postale provvede ad inviare a ciascuno degli uffici incaricati del pagamento degli assegni speciali un esemplare della relativa distinta, dopo averlo munito del proprio visto di conferma e di autorizzazione.

Art. 10.

*Recapito degli assegni*

1. Gli assegni di conto corrente postale di serie speciale sono, a cura del centro emittente, consegnati o spediti all'Amministrazione postale, la quale provvede ad inoltrarli ai dipendenti uffici incaricati del recapito, che deve avvenire, con il trattamento delle raccomandate, all'indirizzo indicato sugli assegni medesimi. Le modalità e le cautele per la consegna e per la spedizione sono stabilite d'intesa con la stessa Amministrazione postale. Non è consentito il recapito fermo posta.

2. In caso di trasferimento in altra provincia o di morte dell'intestatario, l'assegno va subito restituito con assicurata di servizio alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la relativa partita di pensione, per i provvedimenti del caso.

3. Ove l'intestatario sia irreperibile oppure si rifiuti di ricevere l'assegno, questo viene tenuto in giacenza per un periodo massimo di trenta giorni presso la posta, a disposizione dell'assegnatario, e successivamente trasmesso, con assicurata di servizio, alla direzione provinciale del tesoro che amministra la relativa partita di pensione, per i conseguenti adempimenti.

Art. 11.

*Distinta di carico degli assegni emessi e altri elaborati a fini di riscontro*

1. Per ogni lavorazione, i centri interregionali di elaborazione compilano automaticamente e trasmettono a ciascuna direzione provinciale del tesoro la distinta, per numero progressivo, degli assegni emessi, con l'indicazione del numero di iscrizione delle partite di pensione cui essi si riferiscono, dell'importo, dell'ufficio postale pagatore e, ove necessario, di eventuali altri dati.

2. La Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro può disporre che i centri compilino, a fini di riscontro, estratti conto dei pagamenti effettuati sulle partite di pensione amministrate da una o più direzioni provinciali del tesoro. Detti estratti, a seconda delle esigenze, possono riguardare tutte le partite in carico ovvero una parte di esse e riferirsi all'intero anno finanziario o soltanto ad alcune rate.

3. Gli ispettori incaricati di una inchiesta o di una verifica possono richiedere, informandone la Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro, che i centri allestiscano e facciano loro pervenire in via riservata estratti conto analoghi a quelli contemplati nel comma 2 o elaborati di altro genere, riguardanti partite di pensione in carico alla direzione provinciale del tesoro ispezionata.

Art. 12.

*Emissione di assegni con procedura d'urgenza*

1. All'inizio dell'anno finanziario i centri interregionali di elaborazione trasmettono alle direzioni provinciali del tesoro comprese nella loro circoscrizione territoriale un limitato numero di moduli di assegni di serie speciale contraddistinti da autonoma numerazione, da assumere in carico su apposito registro e da custodire con particolare cautela, nonché un congruo quantitativo di moduli per distinte di carico e di conferma, da utilizzare, con le modalità indicate nei successivi commi, ai fini dell'ordinazione di pagamenti con procedura d'urgenza.

2. L'autorizzazione all'emissione degli assegni urgenti — da concedersi in casi eccezionali e ove ricorrano motivi di particolare gravità — è riservata al titolare o reggente della direzione provinciale del tesoro nonché al titolare o reggente della divisione competente per materia o della circoscrizione — nella eventualità di uffici strutturati in divisioni o circoscrizioni — ovvero a chi, in caso di assenza o impedimento, legittimamente sostituisce i predetti funzionari.

3. Gli assegni urgenti, compilati con procedimento automatizzato in rigoroso ordine numerico e muniti, sul tagliando riservato al pensionato, della firma del funzionario che ne ha autorizzata l'emissione nonché del sigillo d'ufficio, sono, in giornata, rimessi con assicurata postale e con elenco analitico di trasmissione al centro interregionale competente, unitamente alle relative distinte di conferma e ad un esemplare della distinta di carico. I quantitativi di assegni emessi vengono di volta in volta discaricati sul registro di cui al comma 1.

4. Il centro interregionale di elaborazione — venuto in possesso degli eleborati di cui al comma 3 — provvede, nella stessa giornata, all'apposizione automatica della firma sugli assegni e alla spedizione degli stessi e delle distinte di conferma, con le modalità stabilite, rispettivamente, dagli articoli 10 e 9; provvede altresì ad acquisire nei propri archivi magnetici i dati riguardanti gli assegni stessi.

5. In caso di necessità, le direzioni provinciali del tesoro possono richiedere al centro interregionale di elaborazione altre forniture di moduli per assegni urgenti. I moduli non utilizzati entro l'anno sono distrutti alla presenza del direttore provinciale o del suo sostituto nonché dei funzionari preposti ai servizi delle pensioni o dei loro sostituti e discaricati dal registro di cui al comma 1. L'avvenuta distruzione è attestata con apposito verbale redatto sullo stesso registro e sottoscritto da tutti gli intervenuti.

6. Ove le procedure «interattive» lo consentano, la compilazione degli assegni urgenti e dei relativi elaborati può avere luogo direttamente presso il centro di elaborazione, in base ai dati comunicati dalle direzioni provinciali del tesoro mediante trasmissione «in linea». In tale eventualità, il visto e il sigillo d'ufficio sugli assegni sono apposti dal direttore del centro ovvero, in caso di assenza o impedimento, dal suo sostituto.

7. Sugli assegni emessi con procedura d'urgenza non sono consentite le rettifiche previste dal comma 4 dell'art. 7. Gli assegni eventualmente errati vanno annullati e riprodotti con altro numero distintivo.

Art. 13.

*Versamento delle ritenute erariali gravanti sulle pensioni Rilascio delle certificazioni ai soggetti d'imposta*

1. Nei casi prescritti dalle vigenti disposizioni, gli importi delle ritenute erariali operate sulle pensioni e sugli assegni congeneri sono versati dal centri interregionali di elaborazione — distintamente per capitolo di bilancio o per amministrazione o azienda autonoma di Stato o per ente convenzionato — mediante assegni di serie speciale, in funzione di postagiro, tratti a favore del conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con vincolo di commutazione in quietanza d'entrata.

2. Ove ricorrano particolare motivi, la Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro può disporre che il versamento delle ritenute di cui al comma 1 possa essere effettuato mediante ordini di pagamento con vincolo di commutazione in quietanza d'entrata, tratti dai centri interregionali di elaborazione sul bilancio statale o su quelli delle amministrazioni o aziende autonome di Stato, ovvero, per gli enti convenzionati, con modalità da concordarsi con gli enti stessi.

3. Con procedure automatizzate attuate con l'impiego dei mezzi tecnici di cui al comma 1 dell'art. 4, vengono elaborati i dati relativi ai certificati di imposta previsti dall'art. 2 della legge 30 marzo 1981, n. 119 — come modificato dall'art. 3 della legge 14 novembre 1981, n. 645 — che i centri interregionali di elaborazione allestiscono, muniscono della firma dei funzionari responsabili con procedimento meccanizzato e spediscono, entro le scadenze stabilite, direttamente ai pensionati.

Art. 14.

*Versamento delle ritenute extraerariali gravanti sulle pensioni*

1. Gli importi delle ritenute extraerariali gravanti sulle pensioni e sugli assegni congeneri, con esclusione di quelle previdenziali e assistenziali, sono versati dai centri interregionali di elaborazione — distintamente per

capitolo di bilancio o per amministrazione o azienda autonoma di Stato o per ente convenzionato nonché per ente creditore — mediante assegni di serie speciale collettivi, in funzione di postagiro, tratti a favore dei conti correnti postali degli enti creditori medesimi.

2. I centri predetti, in corrispondenza di ciascun postagiro emesso, allestiscono altresì elenchi nominativi in triplice copia dei titolari soggetti alla ritenuta, contenenti anche l'indicazione dei numeri di iscrizione delle partite e degli importi versati.

3. La prima copia degli elenchi di cui al comma 2 va trasmessa al Centro nazionale di calcolo e contabilità, per essere allegata al corrispondente postagiro a norma del comma 7 dell'art. 26. Le altre sono destinate, rispettivamente, alla direzione provinciale del tesoro e all'ente creditore interessato.

4. La Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro può autorizzare l'affidamento della gestione dell'archivio magnetico degli enti creditori e delle ritenute da versare direttamente alle direzioni provinciali del tesoro, affinché provvedano autonomamente alle necessarie elaborazioni mediante i sistemi in dotazione.

Art. 15.

*Pagamento degli assegni ai pensionati ovvero ai loro rappresentanti legali e procuratori*

1. Su presentazione della tessera personale di riconoscimento rilasciata ai pesnionati a mente dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851 — completa del numero di iscrizione della pensione — ovvero su presentazione di altro valido documento di riconoscimento previsto da particolari ordinamenti pensionistici o del certificato di iscrizione o della credenziale, i competenti uffici postali effettuano il pagamento degli assegni di conto corrente postale di serie speciale — dopo avere accertata la concordanza dei dati riportati su di essi con quelli risultanti dalla distinta di conferma di cui all'art. 9 — dietro rilascio di quietanza con le modalità stabilite dall'art. 421 del regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 marzo 1924, n. 827. Chi non sappia o non possa scrivere deve quietanzare apponendo sul titolo il proprio segno di croce convalidato dalla firma di due testimoni.

2. Il pagamento può avere luogo senza produzione del documento di cui al comma 1 se, nell'intestazione del titolo, il centro emittente abbia apposto la leggenda «pagabile senza certificato di iscrizione» o altra equipollente.

3. Qualora l'interessato, per cecità o per altra causa, non sia neppure in grado di apporre il segno di croce, la sottoscrizione dei testimoni va preceduta dalla seguente formula «per l'avente diritto sig........... presente ma impossibilitato a firmare».

4. Qualora l'assegnatario sia cieco ma in grado di firmare, il pagamento può essere effettuato a suo favore senza l'assistenza dei testimoni. Ove il cieco intenda invece farsi assistere nella riscossione da persona di sua fiducia, quest'ultima, dopo la sottoscrizione dell'intestatario, appone la propria firma sul titolo

5. Gli assegni che rechino nell'intestazione anche le generalità del rappresentante legale dell'avente diritto possono essere pagati soltanto al rappresentante stesso. I titoli che contengano invece l'indicazione di un procuratore possono essere pagati indifferentemente a quest'ultimo o all'assegnatario. Il rappresentante legale o il procuratore debbono presentare il documento intestato al pensionato di cui al comma 1. Si applica il disposto dell'art. 295 del regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

6. L'ufficiale pagatore accerta l'identità personale del percipiente e degli eventuali testimoni.

7. La quietanza sull'assegno va apposta in calce ad una dichiarazione — anche prestampata — con la quale il beneficiario ovvero il rappresentante legale o il procuratore del beneficiario stesso attestano che sussistono tutte le condizioni per la riscossione del trattamento pensionistico, ivi compresi lo stato vedovile — ove sia richiesto ai fini del diritto al trattamento medesimo — e l'esistenza in vita del titolare nonché di altri compartecipi e si impegnano a comunicare alla competente direzione provinciale del tesoro il venire meno anche di una sola delle condizioni cui è subordinato il godimento della pensione e degli assegni accessori.

8. Gli uffici postali prendono nota dell'avvenuto pagamento sulla distinta di conferma di cui all'art. 9 in corrispondenza dei dati relativi ai singoli assegni e appongono sugli assegni stessi il timbro «pagato», quello a data e la firma dell'ufficiale pagatore.

Art. 16.

*Pagamento degli assegni a persona delegata dal beneficiario*

1. L'intestatario di un assegno di pensione o il suo rappresentante legale indicato sul titolo possono delegarne l'incasso ad altra persona giuridicamente capace. A tale fine i predetti soggetti debbono sottoscrivere l'apposita formula di delega riportata sull'assegno, contenente anche la dichiarazione di cui al comma 7 dell'art. 15.

2. La delega è valida se la firma del delegante corrisponde a quella risultante dal documento di cui al comma 1 dell'art. 15 — che il delegato è tenuto a presentare — o è conosciuta dall'ufficiale pagatore. In caso contrario ovvero quando ricorra la circostanza di cui al comma 2 dello stesso art. 15 o quando il delegante non è in grado di firmare ed ha sottoscritto la formula di delega con segno di croce convalidato da due testimoni, il pagamento può ugualmente essere effettuato al delegato, ove questi sia personalmente conosciuto dall'ufficiale pagatore.

3. Il procuratore del pensionato ed il delegato a riscuotere non possono delegare ad altri la riscossione dell'assegno.

Art. 17.

*Pagamento degli assegni a un istituto di credito prescelto dal beneficiario*

1. L'intestatario di un assegno di pensione o il suo rappresentante legale indicato sul titolo possono delegarne l'incasso ad una banca avente sede nel comune di residenza anagrafica dell'intestatario medesimo. A tale fine i predetti soggetti debbono sottoscrivere l'apposita formula di delega riportata sull'assegno, contenente anche la dichiarazione di cui al comma 7 dell'art. 15.

2. La banca delega risponde dell'autenticità della firma del delegante.

3. Il procuratore del pensionato ed il delegato a riscuotere non possono avvalersi della facoltà di cui al comma 1.

4. Gli assegni pagati dalle banche sono da queste presentati all'Amministrazione postale per il rimborso, che viene effettuato salvo buon fine. Alla stessa condizione è subordinato il rimborso dei titoli di cui trattasi da parte del centro interregionale di elaborazione, che avviene in base alle disposizioni contenute nell'art. 26.

Art. 18.

*Pagamento degli assegni ai pensionati ricoverati in istituti di rieducazione o assistenziali, in luoghi di cura ovvero detenuti in stabilimenti di pena.*

1. Il pagamento degli assegni di conto corrente postale di serie speciale a favore dei pensionati ricoverati in istituti rieducativi od assistenziali, in luoghi di cura ovvero detenuti in stabilimenti di pena può essere effettuato dai competenti uffici postali, tramite i direttori degli istituti o stabilimenti stessi, su presentazione dei titoli già quietanzati dagli aventi diritto e muniti della firma per convalida dei predetti funzionari nonché del timbro d'ufficio.

2. Gli uffici postali che hanno effettuato il pagamento prendono nota dell'avvenuta estinzione degli assegni sulle distinte di conferma di cui all'art. 9.

Art. 19.

*Pagamento degli assegni mediante commutazione in buoni fruttiferi postali o altri titoli*

1. Su conforme disposizione dell'autorità giudiziaria od a richiesta dei rappresentanti legali dei beneficiari è consentito fare convertire in buoni fruttiferi postali nominativi o in libretti di risparmio postale — con annotazione di vincolo per capitale ed eventualmente per interessi — l'importo degli assegni intestati a minori, interdetti ed inabilitati.

2. Le operazioni suddette sono effettuate dall'ufficio postale di localizzazione, il quale prende nota dell'avvenuta estinzione dell'assegno sulla distinta di conferma di cui all'art. 9.

Art. 20.

*Pagamento degli assegni con accreditamento in conto corrente postale*

1. L'intestatario può richiedere all'ufficio postale di localizzazione che l'assegno sia commutato in un versamento nel conto corrente postale a lui intestato. A tale fine l'assegno deve essere presentato unitamente al documento di cui al comma 1 dell'art. 15 e quietanzato con le modalità previste dal comma 7 dello stesso articolo.

2. Ove l'assegno già quietanzato sia presentato da persona diversa dall'intestatario, l'operazione può avere ugualmente luogo se il presentatore è personalmente conosciuto dall'ufficiale postale.

3. L'ufficio postale prende nota dell'avvenuta estinzione dell'assegno sulla distinta di conferma di cui all'art. 9.

4. I titolari di pensioni o assegni congeneri possono chiedere, mediante domanda alla competente direzione provinciale del tesoro, di riscuotere in via continuativa i loro emolumenti mediante accreditamento nel conto corrente postale ad essi intestato. La domanda deve contenere una dichiarazione di impegno dell'interessato a comunicare alla direzione provinciale medesima, senza indugio, il venire meno anche di una sola delle condizioni cui è subordinato il godimento del trattamento pensionistico e degli annessi assegni accessori, nonché l'esplicita autorizzazione per l'eventuale prelevamento d'ufficio di somme indebitamente accreditate sul conto.

5. I centri interregionali di elaborazione, in relazione alle segnalazioni loro pervenute con le modalità di cui all'art. 4, in ordine all'attuazione di quanto previsto nel comma 4 del presente articolo, emettono assegni di serie speciale in funzione di postagiro, che rimettono direttamente al competente ufficio dell'amministrazione postale, unitamente alle distinte di cui all'art. 9, per i conseguenti adempimenti.

6. Copie dei supporti magnetici occorsi per l'allestimento degli assegni e delle distinte di cui al comma 5 sono rese disponibili per l'amministrazione postale.

7. Le operazioni di cui al presente articolo sono esenti da tassa.

Art. 21.

*Pagamento delle pensioni e assegni congeneri con accreditamento in conto corrente bancario*

1. I titolari di pensioni o assegni congeneri possono chiedere, mediante domanda alla competente direzione provinciale del tesoro, di riscuotere in via continuativa i loro emolumenti mediante accreditamento in conto corrente aperto a loro nome presso un istituto di credito sito nel loro comune di residenza anagrafica. Detta domanda deve contenere una dichiarazione di impegno dell'interessato a comunicare, alla direzione provinciale medesima, senza indugio, il venire meno anche di una sola delle condizioni cui è subordinato il godimento del trattamento pensionistico e degli annessi assegni accessori.

2. I centri interregionali di elaborazione, in relazione alle segnalazioni loro pervenute con le modalità di cui all'art. 4, in ordine all'attuazione di quanto previsto nel comma 1 del presente articolo, emettono — distintamente per provincia nonché per capitolo o per amministrazione o azienda autonoma di Stato o per ente convenzionato — assegni di serie speciale collettivi in funzione di postagiro a favore del conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato designata dalla Banca d'Italia.

3. Detti postagiro, che vanno rimessi direttamente all'amministrazione postale unitamente alle distinte di cui all'art. 9, per i conseguenti adempimenti, sono integrati da tabulati, contenenti le generalità dei pensionati interessati e i relativi numeri di iscrizione, la somma spettante a ciascuno di essi nonché gli elementi occorrenti per l'individuazione dei conti correnti bancari loro intestati. L'importo complessivo di ciascun postagiro deve concordare con il totale del corrispondente tabulato.

4. Copie dei supporti magnetici occorsi per l'allestimento dei tabulati integrativi degli assegni di serie speciale sono consegnate alla sezione di tesoreria di cui al comma 2, per essere utilizzate ai fini delle successive operazioni di accreditamento ai conti correnti bancari dei singoli creditori.

5. I tabulati integrativi di cui al comma 3, in quanto costituiscono elenchi dei creditori ai fini dei relativi pagamenti, fanno parte integrante dei postagiro cui si riferiscono e debbono quindi essere convalidati con timbro d'ufficio e firma del responsabile del centro emittente. Essi vanno altresì completati con una dichiarazione, debitamente firmata dallo stesso funzionario, con la quale si attesta la corrispondenza tra i dati contenuti nei tabulati stessi e quelli registrati sui supporti magnetici di cui al comma 4.

6. La direzione provinciale del tesoro può disporre la sospensione dell'accreditamento in corso, secondo procedure concordate tra il Ministero del tesoro e le rappresentanze delle aziende di credito interessate.

7. Nell'eventualità in cui l'accreditamento non debba essere effettuato in conseguenza di quanto previsto al comma 6 o non possa essere effettuato per altri motivi, l'azienda di credito è tenuta a versare senza indugio il corrispondente importo in tesoreria, rimettendo il relativo documento di entrata alla competente direzione provinciale del tesoro.

Art. 22.

*Pagamento delle pensioni a favore di titolari residenti all'estero*

1. I titolari di pensioni e assegni congeneri che risiedono all'estero possono riscuotere in via continuativa i loro emolumenti in Italia, sia avvalendosi di procuratori, sia usufruendo delle agevolazioni di cui agli articoli 20 e 21, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

2. Nei confronti dei beneficiari di trattamenti pensionistici a carico delle casse gestite dalla Direzione generale degli istituti di previdenza, l'emissione degli assegni di conto corrente postale di serie speciale è subordinata ad accertamenti in merito alla cittadinanza italiana, da eseguirsi di volta in volta mediante apposita certificazione, in relazione agli ordinamenti che regolano tale categoria di pensioni.

3. I titolari di pensioni e di trattamenti congeneri di cui al comma 1 possono chiedere — ferma restando l'esigenza degli accertamenti in ordine alla cittadinanza italiana per la categoria citata al comma 2 — di riscuotere i propri assegni in valuta estera nel Paese di residenza. In tale caso le relative partite sono assunte in carico dall'apposito ufficio istituito presso la direzione provinciale del tesoro di Roma, il quale segnala i necessari dati al sistema informativo con le modalità previste dall'art. 4. In base ai dati stessi, previamente elaborati sia in sede locale che presso il Centro nazionale di calcolo e contabilità, il competente centro interregionale di elaborazione, alle scadenze stabilite, emette — distintamente per capitolo o per amministrazione o azienda autonoma di Stato o per ente convenzionato, nonché per località di pagamento — assegni di serie speciale collettivi in funzione di postagiro, per l'accreditamento dei relativi fondi al contabile del portafoglio dello Stato, da convertire in valuta estera tramite l'Ufficio italiano dei cambi, ai fini dei pagamenti da effettuarsi con le modalità previste nel comma 4. Detti assegni vanno integrati da elenchi in più esemplari, allestiti con sistema automatizzato, contenenti gli elementi occorrenti per l'identificazione dei singoli creditori e degli importi spettanti a ciascuno di essi.

4. I pagamenti, da effettuarsi sulla base degli elenchi di cui al comma 3, hanno luogo con una delle seguenti procedure, previ i necessari accertamenti circa l'esistenza in vita e, per la categoria di cui al comma 2, circa la cittadinanza italiana dei beneficiari:

*a)* a mezzo della dipendenza estera di un istituto di credito incaricato dal Tesoro, al quale viene fatta pervenire la necessaria valuta;

*b)* mediante assegni in divisa estera, emessi tramite l'Ufficio italiano dei cambi e consegnati o trasmessi agli interessati a cura delle competenti autorità consolari;

*c)* attraverso aperture di credito a favore delle rappresentanze consolari, effettuate tramite l'Ufficio italiano dei cambi, nei Paesi che intrattengono con l'Italia conti di compensazione, sui quali è ammesso il pagamento delle pensioni.

5. Copie dei supporti magnetici occorsi per l'allestimento degli elenchi di cui al comma 3 sono rese disponibili, previa intesa con la Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro, per gli uffici che intervengono nelle procedure di pagamento.

6. Le procedure da seguire per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro.

Art. 23.

*Opposizioni al pagamento*

1. Non sono ammesse opposizioni al pagamento degli assegni di conto corrente postale di serie speciale e di eventuali altri titoli emessi in base alle disposizioni contenute nel presente decreto, giusta quanto disposto dall'art. 69 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

2. Ove vengano notificati agli uffici dipendenti dall'Amministrazione postale atti di opposizione al pagamento degli assegni di cui all'art. 1 del presente decreto, gli uffici stessi debbono inoltrare gli atti in parola alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la corrispondente partita di pensione, facendo peraltro luogo al pagamento dei relativi titoli che vengono presentati per la riscossione.

3. Le direzioni provinciali del tesoro ed i centri interregionali di elaborazione traenti possono disporre il fermo del pagamento di un assegno già emesso e richiederne la restituzione, ove ciò sia possibile. In tale caso gli uffici postali di localizzazione prendono nota del fermo sulla distinta di conferma di cui all'art. 9 e restituiscono il titolo all'ufficio richiedente, ove ne vengano in possesso.

Art. 24.

*Rinnovazione degli assegni scaduti, danneggiati, smarriti, sottratti o distrutti prima del pagamento o del rimborso da parte della posta - Assegni annullati.*

1. Gli assegni scaduti — in quanto non riscossi nel termine di validità di cui all'art. 1 — ovvero danneggiati, smarriti, sottratti o distrutti prima del pagamento sono rinnovati a cura del centro interregionale traente, in base a segnalazione effettuata dalla competente direzione provinciale del tesoro con le modalità previste dall'art. 4, sempreché le corrispondenti rate di pensione o di arretrati non siano prescritte ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295, come modificato dal quarto comma dell'art. 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428.

2. La direzione provinciale del tesoro dispone la rinnovazione in base alla seguente documentazione da prodursi in carta libera:

*a*) domanda a firma dell'interessato alla quale vanno allegati i relativi titoli, ove trattisi di assegni scaduti o danneggiati, quando sia possibile la loro esatta individuazione in base ai principali elementi identificativi, quali il numero di iscrizione, il numero di assegno, l'importo, la data di emissione;

*b*) domanda a firma dell'interessato e comunicazione dell'ufficio postale di localizzazione contenente l'attestazione di non avvenuto pagamento del titolo nonché l'impegno a non effettuare successivamente il pagamento stesso, ove trattisi di assegni smarriti prima del recapito;

*c*) domanda dell'interessato con firma apposta alla presenza dell'ufficiale postale, con la quale egli, nel dichiarare di non avere rilasciato delega per la riscossione del titolo, si impegna a restituire il titolo stesso qualora sia rinvenuto e ad indennizzare l'erario per eventuali danni, quando si tratti di assegni smarriti dopo il recapito, sottratti, distrutti o danneggiati in modo tale da non potere essere individuati. Nei casi predetti, la stessa domanda a cura dell'ufficio postale ricevente, se diverso da quello di localizzazione, è trasmessa con assicurata di servizio a quest'ultimo, il quale provvede ad inoltrarla alla direzione provinciale del tesoro, dopo avervi apposto la dichiarazione di impegno prevista dal precedente punto *b*).

3. Nel caso in cui tutti gli assegni destinati ad un determinato ufficio postale di localizzazione siano smarriti, distrutti o sottratti prima del recapito all'ufficio postale medesimo o comunque prima della consegna ai destinatari, il centro interregionale traente fa luogo alla riemissione dei titoli in base ad apposita richiesta della competente direzione provinciale del tesoro, corredata da una relazione dell'ufficio postale, convalidata dalla direzione provinciale poste interessata, nella quale vengono precisate le circostanze in cui si sono verificati lo smarrimento, la distruzione o il furto, con l'impegno a restituire gli assegni originali ove venissero in seguito rinvenuti.

4. Nelle ipotesi di cui ai punti *b* e *c*) del comma 2 e nell'eventualità prevista dal comma 3, l'ufficio postale di localizzazione appone le annotazioni sulla distinta di conferma di cui all'art. 9, al fine di evitare una duplicazione di pagamenti.

5. La rinnovazione degli assegni di serie speciale intestati ai pensionati citati nel comma 1 dell'art. 18 è disposta a favore dei direttori degli istituti o stabilimenti interessati, qualora essi abbiano effettuato il pagamento dei titoli entro il termine di validità previsto dall'art. 1, ma abbiano prodotto alla posta i titoli stessi per il rimborso dopo la scadenza del predetto termine. Gli assegni smarriti, distrutti o sottratti prima del rimborso da parte della posta non possono essere sostituiti che da assegni rinnovati nel modo previsto dal punto *c*) del comma 2, muniti di regolare quietanza degli interessati.

6. Le direzioni provinciali del tesoro prendono nota dell'avvenuta rinnovazione o riemissione degli assegni, in corrispondenza dei dati relativi agli assegni stessi contenuti nella distinta di carico di cui al comma 1 dell'art. 11.

7. Sulla stessa distinta le direzioni predette evidenziano gli assegni annullati per qualsiasi causa.

Art. 25.

*Rinnovazione degli assegni danneggiati, smarriti, sottratti o distrutti dopo il pagamento*

1. L'assegno danneggiato in modo da non potere essere individuato, ovvero smarrito, sottratto o distrutto presso gli uffici dell'Amministrazione postale dopo il pagamento, ma prima di essere prodotto in versamento al competente centro del servizio informativo del tesoro, può essere sostituito — previa autorizzazione della competente direzione provinciale del tesoro — da una dichiarazione con la quale il funzionario responsabile ai assume l'obbligo di indennizzare l'erario per gli eventuali danni derivanti dal danneggiamento, dallo smarrimento, dalla sottrazione o dalla distruzione. La dichiarazione deve contenere gli estremi dell'assegno che non viene prodotto, con l'attestazione dell'avvenuto pagamento, seguita dalla quietanza del beneficiario e vidimata dal direttore provinciale delle poste.

2. L'assegno pagato, prodotto al competente centro del servizio informativo per i servizi periferici del tesoro e successivamente smarrito, sottratto, distrutto o gravemente danneggiato è sostituito da una dichiarazione, a firma del direttore del centro, recante gli estremi necessari per l'identificazione dell'assegno stesso.

Art. 26.

*Contabilizzazione degli assegni pagati*

1. Gli assegni di serie speciale pagati vengono trasmessi mensilmente dagli uffici postali alla propria direzione provinciale che li produce, con appositi elenchi descrittivi e con distinta riepilogativa in duplice copia, al Centro nazionale di calcolo e contabilità.

2. Quest'ultimo fornisce i dati riepilogativi ai centri interregionali di elaborazione, i quali — dopo avere eseguite le conseguenti scritture nei propri registri — autorizzano le competenti direzioni provinciali delle poste ad addebitare i corrispondenti importi ai conti correnti postali di serie speciale di cui all'art. 1.

3. Gli assegni in funzione di postagiro sono invece addebitati di volta in volta, senza preventiva autorizzazione, e restituiti direttamente dal competente ufficio dell'Amministrazione postale al centro traente, per le scritturazioni del caso e per il successivo inoltro al Centro nazionale di calcolo e contabilità.

4. Il Centro nazionale di calcolo e contabilità, dopo avere acquisito nei propri archivi magnetici, con procedimento automatizzato, gli elementi identificativi essenziali degli assegni e dei postagiro versati nel mese precedente dalla posta, il cui importo è addebitato ai conti correnti postali di serie speciale nel modo previsto dai commi 2 e 3, esegue — avvalendosi dei mezzi tecnici a disposizione, di cui al comma 1 dell'art. 4 — una comparazione con i corrispondenti dati riguardanti i titoli emessi dai centri interregionali di elaborazione e non ancora estinti. Allestisce quindi — distintamente per provincia nonché per capitolo o per amministrazione o azienda autonoma di Stato o per ente convezionato — elenchi analitici in duplice copia dei titoli pagati ed in unico esemplare di quelli inestinti scaduti di validità per decorrenza del termine previsto dal comma 4 dell'art. 1.

5. Il Centro nazionale di calcolo e contabilità trasmette una copia degli elenchi degli assegni pagati, unitamente ai titoli stessi, ai competenti organi di controllo. Una seconda copia viene invece rimessa alla direzione provinciale del tesoro interessata, alla quale è anche destinato l'elenco degli assegni scaduti di validità.

6. Le modalità degli addebiti e le procedure di regolarizzazione degli assegni stralciati in sede di contabilizzazione, perché non regolarmente pagati, sono concordate tra l'Amministrazione postale e il Ministero del tesoro.

7. In sede di contabilizzazione, ai postagiro collettivi emessi in applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 14, 21 e 22 vanno rispettivamente unite:

*a*) le copie degli elenchi nominativi dei pensionati soggetti a ritenute extra-erariali;

*b*) le copie degli elenchi nominativi dei pensionati che riscuotono con accreditamento in conto corrente bancario;

*c*) le copie degli elenchi nominativi dei pensionati che riscuotono in valuta estera.

8. Ad avvenuta contabilizzazione degli assegni emessi per il pagamento agli aventi diritto dei ratei successori, le direzioni provinciali del tesoro trasmettono ai competenti organi di controllo i documenti occorsi per la liquidazione dei ratei stessi, facendo riferimento alle contabilita in cui sono stati compresi i relativi assegni.

*Capo II*

STIPENDI

Art. 27.

*Pagamento degli stipendi al personale statale amministrato con ruoli di spesa fissa*

1. Il pagamento degli stipendi al personale statale amministrato con ruoli di spesa fissa è disposto mediante ordini di pagamento ovvero con assegni speciali di Stato compilati e firmati con sistema automatizzato.

2. Ai fini dell'emissione dei titoli di cui al comma 1 le direzioni provinciali del tesoro che hanno in carico le relative partite immettono nel sistema informativo gli occorrenti dati con le stesse modalità e cautele previste per le pensioni dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 4, avvalendosi dei programmi specificamente predisposti per il servizio degli stipendi.

3. Per l'elaborazione dei dati e per l'emissione dei relativi titoli di pagamento, il Centro nazionale di calcolo e contabilità ed i centri interregionali di elaborazione seguono, rispettivamente, le stesse procedure stabilite, per le pensioni, dai commi 5 e 6 dello stesso art. 4, avvalendosi dei programmi specificamente predisposti per il servizio degli stipendi.

4. Per le variazioni di carattere generale da apportare agli stipendi in conseguenza di disposizioni legislative o istruzioni ministeriali, le elaborazioni per l'aggiornamento degli archivi magnetici e per il pagamento di eventuali arretrati sono eseguite direttamente dal sistema informativo, al quale le direzioni provinciali del tesoro segnalano, ove occorrano, eventuali dati integrativi circa le partite in carico, avvalendosi dei mezzi tecnici di cui al comma 1 dell'art. 4, attivati in base ai programmi specificamente predisposti per il servizio degli stipendi.

5. Le direzioni provinciali del tesoro accertano l'esattezza dei dati immessi nel sistema informativo. Esse verificano altresì i dati relativi alle partite di stipendio per le quali i centri hanno segnalato incongruenze logiche o errori e dispongono le rettifiche e gli eventuali conguagli.

6. Il Centro nazionale di calcolo e contabilità ed i centri interregionali di elaborazione danno notizia alle direzioni provinciali del tesoro dei risultati delle lavorazioni e dei controlli automatici eseguiti, mediante l'invio di appositi tabulati, che devono essere riscontrati dalle direzioni medesime entro il termine di un anno, a norma dell'art. 9 della legge 7 agosto 1985, n. 428.

7. Detto riscontro avviene in base ai criteri e con le modalità previste dal comma 3 dell'art. 5.

8. Si applica il disposto del comma 4 dell'art. 5.

9. I dati occorrenti per l'ammissione a pagamento o la variazione delle partite di stipendio possono anche pervenire al Centro nazionale di calcolo e contabilità, a

mezzo di supporti magnetici o mediante trasmissione in linea, dalle amministrazioni e uffici competenti a stabilire o modificare i trattamenti di attività dei dipendenti statali amministrati dalle direzioni provinciali del tesoro.

10. Si applica il disposto del comma 2 dell'art. 6.

11. Nell'ipotesi di cui al comma 9, non viene meno l'obbligo, per le amministrazioni ed uffici interessati, di trasmettere, contestualmente, alle competenti direzioni provinciali del tesoro i provvedimenti formali di liquidazione o riliquidazione dei trattamenti di attività ovvero altre idonee comunicazioni.

12. Le lavorazioni per l'ammissione a pagamento o per la variazione degli stipendi eseguite direttamente mediante l'utilizzazione dei dati di cui al comma 9, sono subordinate al preventivo assenso delle competenti direzioni provinciali del tesoro.

13. L'adozione della procedura prevista dal comma 9 ha luogo previa intesa tra l'amministrazione interessata e il Ministero del tesoro.

Art. 28.

*Numerazione dei ruoli di stipendio*

1. Ad ogni ruolo di stipendio assunto in carico la direzione provinciale del tesoro attribuisce un numero d'ordine generale secondo una progressione unica per tutto il territorio nazionale.

Art. 29.

*Titoli di spesa per il pagamento degli stipendi*

1. Alle scadenze stabilite i centri interregionali di elaborazione emettono i titoli di pagamento di cui al comma 1 dell'art 27 a favore dei creditori.

2. Gli ordini di pagamento possono essere individuali o collettivi. Gli ordini collettivi sono ammessi per l'accreditamento dei relativi importi sui conti correnti bancari intestati ai creditori e quando la riscossione avviene a mezzo di delegati ai sensi dell'art. 383 del regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1966, n. 696.

3. L'emissione degli assegni speciali di Stato sarà regolata dal decreto del Presidente della Repubblica da emànare in attuazione dell'art. 1, secondo comma, lettera *d*), della legge 7 agosto 1985, n. 428.

Art. 30.

*Intestazione dei titoli di pagamento*

1. Gli ordini di pagamento tratti sui ruoli di spesa fissa debbono contenere i seguenti elementi: cognome, nome e data di nascita dei creditori, generalità degli eventuali delegati alla riscossione, importo spettante a ciascun creditore e importo totale del titolo se collettivo, numero di carico del ruolo di cui all'art. 28, numero del titolo di spesa, imputazione della spesa, codice dell'ufficio pagatore o codice relativo alla modalità di estinzione, codice dell'ufficio di appartenenza dei creditori, rata cui si riferisce il pagamento, data di emissione — che deve corrispondere a quella di scadenza della rata — firma del dirigente del centro interregionale di elaborazione emittente o del suo sostituto, ogni altro dato previsto dalle vigenti disposizioni.

2. È vietata la correzione dei dati contenuti nell'ordine di pagamento, fatta eccezione per le generalità dei creditori e dei delegati alla riscossione e per il codice dell'ufficio pagatore. Le rettifiche di tali elementi, espressamente convalidate, possono essere effettuate dal centro interregionale emittente o dalla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la relativa partita di stipendio.

3. Gli assegni speciali di Stato dovranno contenere gli elementi previsti dal provvedimento da emanare in attuazione dell'art. 1, secondo comma, lettera *d*) della legge 7 agosto 1985, n. 428.

Art. 31.

*Adempimenti degli uffici di appartenenza dei dipendenti statali*

1. Per il pagamento degli stipendi amministrati con ruolo di spesa fissa non occorrono espresse attestazioni dei capi degli uffici di appartenenza degli impiegati, in ordine alla prestazione del servizio da parte degli impiegati stessi. I predetti funzionari hanno l'obbligo di dare distinta ed immediata comunicazione alla competente direzione provinciale del tesoro di ogni fatto che comporta riduzione o sospensione del trattamento di attività dei loro dipendenti.

2. Ove, per il verificarsi delle circostanze di cui al comma 1, non sia dovuto lo stipendio ad un impiegato che ne abbia delegata la riscossione ad altra persona ed il relativo titolo non possa essere annullato in quanto collettivo e neppure rettificato a causa dei tempi tecnici richiesti dalle varie procedure di emissione e di spedizione, il capo dell'ufficio di appartenenza dell'impiegato, oltre alla comunicazione di cui al comma 1, deve, sotto la propria personale responsabilità, impartire le opportune disposizioni al delegato alla riscossione affinché trattenga l'importo non dovuto e lo versi subito in tesoreria, facendo le opportune annotazioni sulla distinta di cui all'art. 32. Il relativo documento di entrata va rimesso alla competente direzione provinciale del tesoro.

Art. 32.

*Distinta dei creditori*

1. In corrispondenza dell'emissione degli ordini di spesa fissa da pagare a mezzo dei delegati alla riscossione e degli assegni speciali di Stato da consegnare agli assegnatari, il centro interregionale di elaborazione compila automaticamente e trasmette agli uffici di appartenenza distinte contenenti le generalità dei singoli impiegati, l'importo spettante a ciascuno, il numero di carico della partita ed eventuali altri dati, se ritenuti necessari.

2. Le distinte di cui al comma 1 vengono utilizzate dagli uffici di appartenenza per raccogliere le firme di quietanza dei pagamenti o di avvenuta ricezione degli assegni speciali di Stato da parte degli impiegati interessati.

### Art. 33.

*Distinte di carico e di spedizione dei titoli di pagamento emessi e altri elaborati a fini di riscontro*

1. Per ogni lavorazione, i centri interregionali di elaborazione compilano automaticamente e trasmettono a ciascuna direzione provinciale del tesoro la distinta, per numero progressivo, dei titoli di pagamento emessi di cui al comma 1 dell'art. 27, con l'indicazione del numero di carico delle partite di stipendio cui essi si riferiscono, dell'importo e, ove necessario, di eventuali altri dati.

2. Sulla distinta di cui al comma 1 del presente articolo le direzioni provinciali del tesoro evidenziano i titoli annullati per qualsiasi causa.

3. I centri interregionali di elaborazione compilano in duplice copia e trasmettono le distinte di spedizione degli ordini di pagamento, ad ogni ufficio pagatore, o degli assegni speciali di Stato, ad ogni ufficio di appartenenza degli impiegati. Gli uffici predetti inviano alla competente direzione provinciale del tesoro, per ricevuta dei titoli, una copia delle distinte loro pervenute.

4. La Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro può disporre che i centri compilino, a fini di riscontro, estratti conto dei pagamenti effettuati sulle partite di stipendio amministrate da una o più direzioni provinciali del tesoro. Detti estratti, a seconda delle esigenze, possono riguardare tutte le partite in carico ovvero una parte di esse e riferirsi all'intero anno finanziario o soltanto ad alcune rate.

5. Gli ispettori incaricati di una inchiesta o di una verifica possono richiedere, informandone la Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro, che i centri allestiscano e facciano loro pervenire in via riservata estratti conto analoghi a quelli contemplati nel comma 4 o elaborati di altro genere, riguardanti partite di stipendio in carico alla direzione provinciale del tesoro ispezionata.

### Art. 34.

*Versamento delle ritenute erariali gravanti sugli stipendi Rilascio delle certificazioni ai soggetti d'imposta*

1. Nei casi prescritti dalle vigenti disposizioni, gli importi delle ritenute erariali operate sugli assegni di attività sono versati dai centri interregionali di elaborazione — distintamente per capitolo di bilancio o per amministrazione o azienda autonoma di Stato — mediante ordini di pagamento con vincolo di commutazione in quietanza d'entrata, tratti sul bilancio statale o su quelli delle amministrazioni o aziende autonome di Stato.

2. Con procedure automatizzate attuate con l'impiego dei mezzi tecnici di cui al comma 1 dell'art. 4, vengono elaborati i dati relativi ai certificati d'imposta di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i centri interregionali di elaborazione allestiscono, muniscono della firma dei funzionari responsabili con procedimento meccanizzato e spediscono, entro le scadenze stabilite, ai dipendenti statali interessati, tramite gli uffici di appartenenza.

### Art. 35.

*Versamento delle ritenute extraerariali gravanti sugli stipendi*

1. Gli importi delle ritenute extraerariali gravanti sugli assegni di attività, con esclusione di quelle previdenziali ed assistenziali, sono versati dai centri interregionali di elaborazione — distintamente per capitolo di bilancio o per amministrazione o azienda autonoma di Stato nonché per ente creditore — mediante ordini di pagamento a favore degli enti creditori medesimi.

2. I centri predetti, in corrispondenza di ciascun titolo emesso, allestiscono altresì elenchi nominativi in triplice copia dei titolari soggetti alla ritenuta, contenenti anche l'indicazione dei numeri di carico delle partite e degli importi versati.

3. La prima copia degli elenchi di cui al comma 2 costituisce l'intercalare del corrispondente titolo di spesa. Le altre sono destinate, rispettivamente, alla direzione provinciale del tesoro e all'ente creditore interessato.

4. La Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro può autorizzare l'affidamento della gestione dell'archivio magnetico degli enti creditori e delle ritenute da versare direttamente alle direzioni provinciali del tesoro, affinché provvedano autonomamente alle necessarie elaborazioni mediante i sistemi in dotazione.

### Art. 36.

*Pagamento degli stipendi con accreditamento in conto corrente bancario*

1. A norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, i dipendenti statali amministrati con ruolo di spesa fissa possono chiedere, mediante domanda alla competente direzione provinciale del tesoro, di riscuotere in via continuativa i loro stipendi mediante accreditamento in conto corrente aperto a loro nome presso un istituto di credito sito nella provincia in cui ha sede l'ufficio di appartenenza. Detta domanda deve contenere una dichiarazione di impegno dell'interessato a tenere indenne l'erario da ogni danno, a lui imputabile, che possa derivare dall'accreditamento in conto corrente bancario.

2. I centri interregionali di elaborazione, in relazione alle segnalazioni loro pervenute con le modalità di cui all'art. 27, in ordine all'attuazione di quanto previsto nel comma 1 del presente articolo, emettono — distintamente per provincia nonché per capitolo o per amministrazione o per azienda autonoma di Stato — ordini di pagamento collettivi estinguibili presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato designata dalla Banca d'Italia. Detti ordini, che vanno rimessi direttamente alla sezione predetta per i conseguenti adempimenti, sono integrati da tabulati contenenti le generalità dei dipendenti interessati e i relativi numeri di carico delle partite, la somma spettante a ciascuno di essi nonché gli elementi occorrenti per l'individuazione dei conti correnti bancari loro intestati; l'importo complessivo di ciascun ordine di pagamento deve concordare con il totale del corrispondente tabulato.

3. Copie dei supporti magnetici occorsi per l'allestimento dei tabulati integrativi degli ordini di pagamento sono consegnate alla sezione di tesoreria di cui al comma 2, per essere utilizzate ai fini delle successive operazioni di accreditamento ai conti correnti bancari dei singoli creditori.

4. I tabulati integrativi di cui al comma 2, in quanto costituiscono elenchi dei creditori ai fini dei relativi pagamenti, fanno parte integrante dei titoli di spesa cui si riferiscono e debbono quindi essere convalidati con timbro d'ufficio e firma del responsabile del centro emittente. Essi vanno altresì completati con una dichiarazione, debitamente firmata dallo stesso funzionario, con la quale si attesta la corrispondenza tra i dati contenuti nei tabulati stessi e quelli registrati sui supporti magnetici di cui al comma 3.

5. Si applica il disposto dei commi 6 e 7 dell'art. 21.

Art. 37.
*Scarico dei titoli estinti*

1. In sede di contabilizzazione mensile degli ordini di pagamento e degli assegni speciali di Stato estinti, la Banca d'Italia rende disponibili per il servizio informativo della Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro i supporti magnetici contenenti i dati relativi ai titoli stessi. Detti dati — con l'utilizzazione dei mezzi tecnici a disposizione, di cui al comma 1 dell'art. 4 — vengono comparati con i corrispondenti elementi dei titoli emessi e non ancora estinti, al fine di completarli con le informazioni relative al pagamento e alla contabilizzazione.

2. Alla chiusura dell'anno finanziario vengono allestiti e rimessi alle competenti direzioni provinciali del tesoro tabulati analitici dei titoli rimasti insoluti.

Art. 38.
*Emissione manuale dei titoli per il pagamento degli stipendi*
*Rinvio alle disposizioni vigenti*

1. In caso di necessità è consentito che i titoli per il pagamento delle rate di stipendio e dei relativi arretrati vengano emessi e firmati anche con procedimento manuale dalle direzioni provinciali del tesoro.

2. I predetti uffici segnalano ai centri del sistema informativo i dati riguardanti i titoli emessi manualmente, avvalendosi delle procedure di cui al comma 2 dell'art. 27.

3. Per quanto non previsto dal presente decreto in materia di ordinazione e pagamento degli stipendi a favore dei dipendenti statali in attività di servizio, si applicano le disposizioni di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e al regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

## *Capo III*

## DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE. RESPONSABILITÀ

Art. 39.
*Matrici e punzoni per la firma dei titoli di pagamento*

1. Le firme dei direttori dei centri interregionali di elaborazione per i servizi periferici del tesoro e dei funzionari che li sostituiscono in caso di assenza o impedimento sono riportate o incise su matrici o punzoni da utilizzare per la sottoscrizione, con procedimento automatizzato, dei titoli di pagamento, dei certificati di imposta e di altri elaborati.

2. Le matrici e i punzoni di cui al comma 1 sono custoditi nella cassaforte del centro interregionale di elaborazione, unitamente al relativo registro inventario. Ogni variazione nella consistenza ed ogni sostituzione del materiale predetto per cambiamento dei funzionari responsabili, per usura o per altra causa viene fatta constare con apposito verbale redatto sul registro stesso.

3. Le chiavi della cassaforte di cui al comma 2 sono detenute dal dirigente del centro o, in caso di sua assenza o impedimento, dal suo sostituto.

4. I dupli delle chiavi della cassaforte del centro sono custoditi in busta sigillata nella cassaforte a doppio congegno di chiusura della direzione provinciale del tesoro avente sede nella stessa località.

5. Il direttore del centro ed il suo sostituto esercitano i necessari controlli ai fini della regolare apposizione automatica delle firme sui titoli di pagamento e sugli altri documenti.

6. I fac-simili delle firme dei direttori dei centri interregionali di elaborazione e dei loro sostituti, che vengono apposte con procedimento automatico sui titoli di pagamento di cui al presente decreto, sono comunicati, per il tramite del Ministero del tesoro, ai competenti uffici dei conti correnti postali, alla tesoreria centrale dello Stato, alla Corte dei conti ed agli altri organi di controllo e, direttamente dai centri, alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

7. Per la sottoscrizione automatica degli elaborati di competenza del Centro nazionale di calcolo e contabilità anche le firme del dirigente del predetto ufficio e del suo sostituto sono riportate su matrici, per l'uso e la custodia delle quali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente articolo.

Art. 40.
*Riservatezza dei dati elaborati dal sistema informativo*
*Lavorazioni diverse*

1. Salvo i casi previsti dal presente decreto, è fatto divieto alle direzioni provinciali del tesoro, al Centro nazionale di calcolo e contabilità ed ai centri interregionali di elaborazione di fornire a chicchessia, senza preventiva autorizzazione del Ministero del tesoro, copie dei supporti magnetici sui quali sono registrati dati riguardanti le partite di pensioni, stipendi e altre spese fisse ovvero elementi inerenti ad altri servizi d'istituto nonché tabulati tratti dai supporti stessi. Il Ministero del tesoro può anche autorizzare lo scambio con altre amministrazioni, uffici ed enti di supporti magnetici, ove ciò risponda a criteri di efficienza e celerità dei servizi o soddisfi interessi d'ordine generale.

2. È altresì fatto divieto di eseguire, a mezzo degli elaboratori in dotazione alle direzioni provinciali del tesoro ed ai centri, lavorazioni non contemplate dal presente decreto o che non siano comunque state preventivamente autorizzate dal Ministero del tesoro.

3. In ogni caso vanno osservate le disposizioni d'ordine generale inerenti alla gestione delle banche dati e va garantita, nei limiti delle norme vigenti, la riservatezza circa notizie che rientrano nella sfera di estrinsecazione della personalità umana.

Art. 41.

*Servizio analisi e programmazione*

1. In base a quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'8 ottobre 1985, emanato in attuazione dell'art. 4 della legge 7 agosto 1985, n. 428, il servizio analisi e programmazione della Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro provvede:

*a)* all'analisi amministrativa e tecnica nelle materie di competenza della Direzione generale medesima e delle direzioni provinciali del tesoro, ai fini dell'automazione delle relative procedure;

*b)* alla realizzazione, manutenzione, aggiornamento e prova, sulla base della documentazione predisposta in sede di analisi, dei programmi elaborativi sia per i sistemi in esercizio presso i centri, sia per quelli in dotazione alla Direzione generale dei servizi periferici del Ministèro del tesoro e alle direzioni provinciali del tesoro;

*c)* all'invio di detti programmi al centro o all'ufficio che li deve utilizzare, unitamente alle necessarie istruzioni di carattere operativo destinate ai responsabili della conduzione degli elaboratori e al personale addetto al funzionamento degli stessi.

2. Non è consentito ai centri, agli altri uffici della Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro e alle direzioni provinciali del tesoro modificare i programmi elaborativi in dotazione ovvero utilizzare programmi che non siano stati loro trasmessi dal servizio di cui al comma 1. Parimenti non è consentito, sia pure con l'impiego di programmi in dotazione, eseguire lavorazioni che non rientrino tra quelle previste dalle disposizioni vigenti o che non siano state esplicitamente autorizzate. È altresì rigorosamente vietato consegnare a chiunque, senza autorizzazione, gli originali o le copie dei supporti e delle specifiche relative ai programmi in dotazione, ancorché non più utilizzati.

3. La Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro può disporre, in via eccezionale, la fornitura alla direzioni provinciali del tesoro di programmi standard esistenti in commercio, realizzati da ditte specializzate.

4. La documentazione concernente l'analisi amministrativa e tecnica nonché le specifiche dei programmi e dei relativi aggiornamenti sono conservate per un periodo di dieci anni a decorrere dal giorno in cui i programmi stessi non vengono più utilizzati.

Art. 42.

*Estensione delle procedure automatizzate ad altri servizi*

1. L'estensione delle procedure automatizzate ad altre spese fisse o ad altri servizi di pertinenza delle direzioni provinciali del tesoro, prevista dall'art. 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'8 ottobre 1985, emanato in attuazione dell'art. 7 della legge 7 agosto 1985, n. 428, è disposta con decreto del Ministro del tesoro, nel quale sono fissate altresì le modalità operative.

Art. 43.

*Abrogazioni*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: l'art. 4, terzo comma, e gli articoli da 8 a 19 del regio decreto 24 aprile 1927, n. 677; l'art. 1 ed i commi primo e terzo dell'art. 2 del regio decreto 3 luglio 1930, n. 1209; l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 166; la legge 3 febbraio 1951, n. 38; il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1951, n. 362 e il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1956, n. 653.

Art. 44.

*Modifiche della legislazione vigente*

1. L'ultimo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, è modificato come segue:

«Le forme agevolative di riscossione di cui alle lettere *a)*, *c)* ed *e)* del presente articolo non si applicano al pagamento delle pensioni disposto mediante assegni di conto corrente postale di serie speciale».

2. Dopo il secondo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, e aggiunto il seguente comma:

«L'operazione di accreditamento delle pensioni e degli assegni congeneri ai conti correnti bancari dei beneficiari deve avere luogo il giorno appositamente stabilito, per le diverse specie di trattamenti pensionistici, con il decreto del Ministro del tesoro previsto dal secondo comma dell'art. 197 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato con l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138. I relativi titoli di pagamento sono estinti con tre giorni lavorativi di anticipo rispetto a quello fissato per l'accreditamento».

3. All'art. 197 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«È fatto obbligo al titolare di pensione o di assegno rinnovabile di comunicare alla competente direzione provinciale del tesoro il verificarsi di qualsiasi evento che comporti la cessazione del pagamento ovvero la variazione della misura della pensione o dell'assegno nonché la riduzione o la soppressione degli assegni accessori. Analogo obbligo è fatto anche al rappresentante legale del titolare di pensione o di assegno nonché al rappresentante volontario per gli eventi di cui egli possa essere a conoscenza per motivi inerenti all'incarico a lui conferito.

Il rappresentante risponde dei danni eventualmente arrecati all'erario a causa della omessa o tardiva comunicazione di cui al precedente comma».

Art. 45.

*Modificazioni e integrazioni*

1. A norma del comma 2, lettera *e*), dell'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428, le disposizioni contenute negli articoli che precedono possono essere modificate o integrate con norme regolamentari, nel rispetto dei criteri indicati nello stesso art. 1.

Art. 46.

*Responsabilità dei dirigenti e degli altri impiegati delle direzioni provinciali del tesoro*

1. Salvo quanto disposto nei commi 2, 3 e 4 del presente articolo e nei successivi articoli 47, 48 e 49, i funzionari preposti alle direzioni provinciali del tesoro ed alle ripartizioni di livello corrispondente alle divisioni o circoscrizioni nelle sedi di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'8 ottobre 1985, emanato in attuazione dell'art. 4, comma 2, lettere *b*) e *c*), della legge 7 agosto 1985, n. 428, hanno la responsabilità amministrativa degli impegni di spesa assunti e dei pagamenti disposti nelle materie demandate alla loro specifica competenza.

2. In caso di temporanea assenza o impedimento del titolare della direzione provinciale del tesoro o della ripartizione a livello di divisione o circoscrizione di cui al comma 1, il funzionario autorizzato a sostituirlo e responsabile degli adempimenti posti in essere nell'espletamento dell'incarico.

3. Qualora uno dei funzionari di cui al comma 1 abbia delegato parte delle proprie competenze ad altro funzionario, la responsabilità amministrativa dei provvedimenti emessi e dei pagamenti disposti è imputabile al delegato, ferma restando la responsabilità del delegante per omissione del dovere di vigilanza sull'attività del delegato.

4. I soggetti indicati nei commi 1, 2 e 3, nonché i funzionari preposti alle ripartizioni a livello non dirigenziale e gli altri impiegati sono responsabili degli adempimenti posti in essere, in relazione al rilievo dell'intervento di ciascuno nell'espletamento del servizio.

Art. 47.

*Responsabilità dei dirigenti nelle sedi ripartite in divisioni o circoscrizioni a livello dirigenziale*

1. Nelle direzioni provinciali del tesoro rette da dirigenti superiori e ripartite in divisioni o circoscrizioni rette da primi dirigenti — fermo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 — le rispettive responsabilità sono connesse all'esercizio, da parte di ciascuno di essi, delle seguenti attribuzioni:

*a*) Dirigente superiore:

1) rappresentanza dell'amministrazione, quale capo dell'ufficio periferico provinciale e firma dei contratti che a qualsiasi titolo impegnano l'amministrazione stessa;

2) nomina dell'ufficiale rogante, dell'economo e del consegnatario dei beni mobili;

3) indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo dell'attività dei dipendenti uffici, al fine di assicurarne la legalità, l'imparzialità, l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse;

4) adozione degli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati, previa diffida ad adempierli entro un congruo termine e comunicazione alla Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro;

5) assegnazione alle divisioni o circoscrizioni del personale di nuova nomina e di quello trasferito da altre sedi;

6) movimento tra le divisioni o circoscrizioni del personale in servizio, esclusi i dirigenti;

7) firma degli atti concernenti l'amministrazione del personale, la concessione dei permessi e congedi ordinari ai primi dirigenti, l'irrogazione della sanzione della censura al personale dipendente escluso quello dirigente e l'attivazione dei procedimenti disciplinari per eventuali più gravi sanzioni;

8) firma degli atti relativi alla gestione di fondi accreditati nella qualità di funzionario delegato;

9) firma delle deliberazioni in materia di depositi di pertinenza della Cassa depositi e prestiti nonché degli atti relativi alle pratiche per sequestri, pignoramenti e opposizioni o altri atti di natura contenziosa concernenti i depositi suddetti;

10) adempimenti non attribuiti alla specifica competenza dei primi dirigenti preposti alle divisioni o alle circoscrizioni;

*b*) Primo dirigente:

1) emanazione degli atti e cura degli adempimenti concernenti i servizi cui è preposto — compresa l'ordinazione primaria e secondaria della spesa — con la sola esclusione di quelli riservati al dirigente superiore;

2) adozione degli atti preliminari ed istruttori negli affari di competenza dell'organo superiore;

3) vigilanza sull'esatto adempimento degli obblighi di servizio da parte dei dipendenti;

4) destinazione e avvicendamento del personale nell'ambito delle minori ripartizioni in cui è articolato l'ufficio alle proprie dipendenze;

5) concessione di permessi e congedi ordinari al personale dipendente.

Art. 48.

*Responsabilità dei soggetti che intervengano nelle diverse fasi di ordinazione e pagamento, con procedimenti automatizzati, di pensioni, stipendi e altre spese fisse.*

1. Nell'ambito delle attribuzioni demandate agli uffici che dispongono, con procedimenti automatizzati regolati dalle norme contenute nel presente decreto, l'ordinazione e il pagamento di pensioni, stipendi e altre spese fisse, le responsabilità dei soggetti che intervengono nelle diverse fasi sono individuate — in relazione al rilievo che l'intervento di ciascuno ha nell'espletamento del servizio — secondo quanto previsto dai successivi commi 2, 3, 4 e 5.

2. I direttori delle direzioni provinciali del tesoro o delle divisioni o circoscrizioni in cui le direzioni stesse sono eventualmente ripartite, i funzionari che li sostituiscono in caso di assenza o impedimento, i delegati di cui al comma 3 dell'art. 46 e gli impiegati addetti ai predetti uffici sono responsabili per inadempienze ed errori che si verificano nella esecuzione degli adempimenti riguardanti l'immissione dei dati nel sistema informativo a norma dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 4 e del comma 2 dell'art. 27 nonché per errori causati da mancata o intempestiva esecuzione dei riscontri da operare, anche per incongruenze logiche o imperfezioni segnalate dagli

organi del sistema informativo, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 4 e dal comma 5 dell'art. 27. La responsabilità dei dirigenti e impiegati delle direzioni provinciali del tesoro riflette anche i dati integrativi eventualmente segnalati in applicazione del disposto del comma 1 dell'art. 5 e del comma 4 dell'art. 27.

3. Il dirigente preposto al servizio analisi e programmazione della Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro, il funzionario che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e gli impiegati addetti al servizio stesso sono responsabili per inadempienze ed errori che si verificano in conseguenza di imperfezioni ed omissioni nella esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1 dell'art. 41.

4. Il dirigente del Centro nazionale di calcolo e contabilità per i servizi periferici del tesoro, il funzionario che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e gli impiegati addetti al centro stesso sono responsabili per inadempienze ed errori che si verificano nell'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 5 dell'art. 4, al comma 1 dell'art. 5 ed ai commi 3 e 4 dell'art. 27 nonché nella effettuazione delle lavorazioni di competenza previste dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.

5. I dirigenti dei centri interregionali di elaborazione per i servizi periferici del tesoro, i funzionari che li sostituiscono in caso di assenza o impedimento e gli impiegati addetti ai centri stessi sono responsabili per inadempienze ed errori che si verificano nell'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 6 dell'art. 4, al comma 1 dell'art. 5 ed ai commi 3 e 4 dell'art. 27 nonché nella effettuazione delle lavorazioni di competenza previste dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.

6. È abrogato l'art. 405 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 49.

*Responsabilità per la revisione dei pagamenti disposti direttamente dai centri del sistema informativo mediante procedure automatizzate.*

1. Per le variazioni dei trattamenti continuativi disposte direttamente dai centri del sistema informativo mediante procedure automatizzate, i funzionari e gli altri impiegati delle direzioni provinciali del tesoro sono responsabili dell'esattezza delle revisioni e dei controlli di competenza, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 5 e dal comma 7 dell'art. 27.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1986*
*Atti di Governo, registro n. 61, foglio n. 25*

NOTE

*Nota alle premesse:*

La legge n. 428/1985 concerne: «Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle direzioni provinciali del tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro; adeguamento degli organici del personale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero del tesoro e del personale amministrativo della Corte dei conti». Il testo degli articoli 1, 3, 7 e 9 di tale legge è, rispettivamente, il seguente:

«Art. 1. *(Delega al Governo).* — Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, su proposta del Ministro del tesoro, norme aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla revisione, integrazione e coordinamento delle disposizioni e degli ordinamenti contabili attualmente vigenti in materia di procedure di ordinazione e pagamento di stipendi, pensioni ed altri assegni.

Tali norme devono ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* semplificare e snellire le procedure di ordinazione e pagamento della spesa statale eliminando le duplicazioni di competenze, di controlli e di adempimenti che non siano strettamente essenziali a garanzia dei diritti dei cittadini e per la tutela degli interessi della pubblica amministrazione; e, ferme restando, in ogni caso, le altre funzioni della Corte dei conti, estendere la sottoposizione a controllo successivo dei titoli di spesa relativi a stipendi ed altri assegni fissi e a pensioni provvisorie, emessi dalle amministrazioni centrali, rendendo disponibili i dati necessari a detto controllo attraverso il sistema informativo;

*b)* accelerare la liquidazione delle pensioni dei dipendenti dello Stato prevedendo la determinazione mediante decreto del Ministro del tesoro di rigorose scadenze entro le quali le amministrazioni di appartenenza devono trasmettere, quando necessario, agli uffici del tesoro i provvedimenti e i dati di competenza e prevedendo altresì, in caso di inosservanza delle scadenze medesime da parte dei dipendenti, la responsabilità amministrativa e contabile dei medesimi in relazione al rilievo che l'intervento di ciascuno ha nell'espletamento degli adempimenti relativi;

*c)* adeguare la normativa vigente sulla contabilità pubblica all'evoluzione della tecnologia, tenendo conto delle esigenze di utilizzazione dei sitemi di elaborazione automatica dei dati;

*d)* semplificare i sistemi di pagamento degli stipendi al personale, anche attraverso l'emissione di assegni speciali di Stato, e il sistema di pagamento delle pensioni, autorizzandone, a domanda, anche l'accreditamento in conto corrente bancario;

*e)* prevedere, in conformità ai principi e criteri direttivi sopra delineati, che le norme che verranno emanate in attuazione della delega di cui al primo comma del presente articolo in materia di procedure di ordinazione e pagamento di stipendi, pensioni ed altri assegni, potranno essere successivamente modificate o integrate con norme regolamentari.

Il Governo della Repubblica è altresì delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del tesoro, norme aventi valore di legge ordinaria riguardanti il funzionamento delle direzioni provinciali del tesoro e degli uffici di cui al successivo art. 7, per definire le specifiche responsabilità amministrative:

*a)* dei direttori provinciali del tesoro e degli altri dirigenti preposti agli uffici nonché del personale che opera nella fase di ordinazione della spesa, in relazione al rilievo che l'intervento di ciascuno ha nell'espletamento del servizio;

*b)* dei dirigenti del settore dell'informatica e del relativo personale nell'ambito delle rispettive attribuzioni, in relazione al rilievo che l'intervento di ciascuno ha nell'espletamento degli adempimenti relativi alla programmazione e all'elaborazione dei dati».

«Art. 3. (*Interpretazione autentica e integrazione dell'articolo* 206 *del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica* 29 *dicembre* 1973, *n.* 1092). — La norma contenuta nell'art. 206 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, deve intendersi applicabile nel caso in cui, verificandosi le condizioni stabilite negli articoli 204 e 205 dello stesso testo unico, il provvedimento definitivo di concessione e riliquidazione della pensione, assegno o indennità venga modificato o revocato con altro provvedimento formale soggetto a registrazione.

All'art. 206 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è aggiunto il seguente comma:

"Il mancato recupero dirivante dall'applicazione della norma del presente articolo può essere addebitato all'impiegato soltanto in caso di dolo o colpa grave".

Ai fini dell'accertamento della colpa grave l'amministrazione dovrà fornire alla Corte dei conti dettagliata relazione nella quale dovranno essere evidenziate le circostanze di fatto in cui l'impiegato ha operato e che hanno influito sul suo comportamento.

La relazione di cui al comma precedente dovrà essere sottoposta al consiglio di amministrazione».

«Art. 7. (*Ristrutturazione del sistema informativo per i servizi provinciali del Tesoro*). — Al fine di adeguare le strutture e le tecniche operative ad un rapido espletamento dei compiti attribuiti ai servizi periferici, il sistema informativo è costituito e aggiornato in base a tecnologie che consentano autonoma capacità di elaborazione e di archiviazione a livello sia centrale che decentrato.

Per l'organizzazione, il funzionamento e la gestione del sistema informativo sono istituiti uffici diretti da primi dirigenti del ruolo delle direzioni provinciali del tesoro. Ai compiti di analisi, programmazione e sviluppo è addetto, di norma, personale del ruolo delle direzioni provinciali del tesoro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti il numero, la sede, la denominazione e le attribuzioni degli uffici di cui al precedente comma, e le procedure e modalità con cui il sistema informativo si integra nell'azione amministrativa e contabile delle direzioni provinciali del tesoro, prevedendo una struttura prevalentemente decentrata dei servizi dell'informatica.

Le attribuzioni di pertinenza delle direzioni provinciali del tesoro, sedi di centro meccanografico, previste dalla legge 3 febbraio 1951, n. 38, e dalle relative disposizioni regolamentari, sono trasferite, secondo le rispettive competenze, agli uffici periferici di cui al precedente secondo comma».

«Art. 9. (*Revisione dei pagamenti*). — La revisione dei pagamenti delle spese fisse di competenza delle direzioni provinciali del tesoro disposti mediante procedure automatizzate dovrà essere espletata entro il termine di un anno dalle relative lavorazioni.

Le liquidazioni di cui al precedente comma hanno carattere provvisorio fino allo spirare del periodo previsto per la revisione.

Limitatamente al periodo che va dal 1° gennaio 1970 alla data di entrata in vigore della presente legge, gli eventuali indebiti pagamenti derivanti dall'adozione delle procedure anzidette saranno imputabili ai dipendenti delle direzioni provinciali del tesoro soltanto in caso di dolo o colpa grave.

Per i pagamenti effettuati fino al 31 dicembre 1983 la revisione potrà essere espletata entro il termine di due anni».

*Note agli articoli 1 e 3:*

— L'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985 è enunciato nelle premesse al presente decreto.

— Per l'art. 7 della legge n. 428/1985 v. nella nota alle premesse.

*Nota all'art. 5:*

Il testo dell'art. 9 della legge n. 428/1985 è riportato nella nota alle premesse.

*Nota all'art. 13:*

Si trascrive il testo dell'art. 2 della legge n. 119/1981 (Legge finanziaria 1981) quale modificato dall'art. 3 della legge n. 645/1981 (Modifiche ed integrazioni al regime delle detrazioni d'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1981):

«Art. 2. — Ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e gli altri enti pubblici di cui all'articolo precedente rilasciano ai pensionati un certificato attestante l'ammontare della pensione erogata e degli arretrati di pensione pagati, le detrazioni d'imposta effettuate e le eventuali ritenute fiscali operate. Il certificato, redatto in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, è rilasciato agli interessati entro il termine previsto dall'art. 16, ultimo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114. La sottoscrizione del certificato può essere effettuata con sistemi di elaborazione automatica.

*Il certificato di cui al comma precedente sostituisce a tutti gli effetti il modello 101 ai fini della documentazione da allegare alla dichiarazione dei redditi cui siano tenuti i pensionati titolari di altri redditi.*

*Per la dichiarazione dei redditi 1981, relativa all'anno 1980, le indicazioni di cui ai commi precedenti sono contenute nel certificato di pensione relativo al mese di aprile del 1981».*

*Note all'art. 15:*

— Il testo dell'art. 1 del decreto del D.P.R. n. 851/1967 (Norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato) è il seguente:

«Art. 1. — Ai dipendenti civili dello Stato di ruolo e non di ruolo, in attività di servizio ed in quiescenza, nonché ai militari, in attività di servizio ed in quiescenza, è rilasciata una tessera personale di riconoscimento, secondo le caratteristiche tecniche di cui all'allegato *A*).

È rilasciato analogo documento personale di riconoscimento, secondo le caratteristiche tecniche di cui all'allegato *B*):

*a*) al coniuge del dipendente, civile o militare, in attività di servizio ed in quiescenza;

*b*) ai figli minori degli anni 21 del dipendente, civile o militare, in attività di servizio ed in quiescenza;

*c*) ai figli maggiori degli anni 21 inabili a proficuo lavoro a carico del dipendente, civile o militare, in attività di servizio ed in quiescenza».

— Il testo dell'art. 421 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827/1924 (enunciato nelle premesse del presente decreto) è il seguente:

«Art. 421. — I creditori devono, alla presenza di chi paga, stendere la quietanza sui titoli di spesa nell'apposita sede, apponendovi il proprio nome e cognome.

Se coloro che debbono dar quietanza non possono o non sanno scrivere, la quietanza medesima può risultare da un segno di croce fatto alla presenza dell'ufficiale pagatore e di due testimoni da lui conosciuti e che sottoscrivono».

— Il testo dell'art. 295 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827/1924, è il seguente:

«Art. 295. — I pagamenti fatti alle persone autorizzate dai creditori a riscuotere per loro conto ed a rilasciare quietanza si ritengono validamente eseguiti, finché la revoca del mandato, conferito alle persone stesse, non sia notificata nelle forme di legge alle amministrazioni, agli uffici, agli enti o ai funzionari cui spetta ordinare il pagamento, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 69 della legge, riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi».

*Nota all'art. 23:*

Il testo dell'art. 69 del R.D. n. 2440/1923 (enunciato nelle premesse al presente decreto) è il seguente:

«Art. 69. — Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento.

La notifica rimane priva di effetto riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi. Potrà, peraltro, il creditore fare tale notificazione all'ufficiale, tesoriere o agente incaricato di eseguire il pagamento degli ordini o di effettuare la consegna degli assegni di cui all'art. 54, lettera *a*).

Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio.

I pignoramenti, i sequestri e le opposizioni hanno efficacia soltanto se fatti nei modi e nei casi espressamente stabiliti dalla legge.

Nessun impedimento puo essere costituito mediante semplici inibitorie o diffide.

Qualora un'amministrazione dello Stato che abbia, a qualsiasi titolo, ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni, richieda la sospensione del pagamento, questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo».

*Nota all'art. 24:*

Si trascrive il testo dell'art. 2 del R.D.L. n. 295/1939 (Ricupero dei crediti verso impiegati e pensionati, e prescrizione biennale di stipendi, pensioni ed altri emolumenti) come modificato dal quarto comma dell'art. 2 della legge n. 428/1985 (il cui argomento è riportato nella nota alle premesse):

«Art. 2. — *Le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni indicati nel decreto-legge luogotenenziale 2 agosto 1917, n. 1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni.*

*Il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente spettanti ai destinatari o loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.*

Le indennità una volta tanto che tengono luogo di pensione e le indennità di licenziamento si prescrivono col decorso di 10 anni.

La prescrizione decorre dal giorno della scadenza della rata o assegno dovuti quando il diritto alla rata od assegno sorga direttamente da disposizione di legge o di regolamento, anche se l'amministrazione debba provvedere di ufficio alla liquidazione e al pagamento. Nel caso invece che il diritto sorga in seguito e per effetto di un provvedimento amministrativo di nomina, di promozione e simili o comunque dopo una valutazione discrezionale dell'amministrazione, la prescrizione decorre dal giorno in cui il provvedimento sia portato, a norma delle disposizioni in vigore, a conoscenza dell'interessato.

La prescrizione è interrotta soltanto da istanza o ricorso in via amministrativa o contenziosa o da atto giudiziale valevole a costituire in mora».

*Nota all'art. 27:*

Per l'art. 9 della legge n. 428/1985, v. nella nota alle premesse.

*Note all'art. 29:*

— Si trascrive il testo dell'art. 383 del regolamento di contabilità generale dello Stato, come sostituito dal D.P.R. n. 696/1966 (il medesimo articolo era stato già modificato in precedenza dall'art. 2 del D.C.P.S. 5 novembre 1946, n. 541 e dal D.P.R. 27 febbraio 1955, n. 250):

«Art. 383. — Gli impiegati di un medesimo ufficio, di ruolo e non di ruolo, possono, con loro dichiarazione, delegare uno di essi che sia sempre un impiegato di ruolo, a riscuotere e a dare quietanza dei loro stipendi, assegni fissi, retribuzioni e compensi a carattere collettivo.

Ove gli impiegati di un medesimo ufficio siano tutti non di ruolo la delega di cui al precedente comma può essere rilasciata ad uno di loro.

Negli uffici in cui esistono incaricati di funzioni di consegnatari-cassieri, la delega deve essere ad essi esclusivamente rilasciata.

Tuttavia, qualora particolari circostanze lo consiglino, i capi uffici potranno, con loro motivata decisione, autorizzare il rilascio della delega ad altro funzionario.

La dichiarazione sottoscritta dagli impiegati ed autenticata dal capo dell'ufficio con la propria firma e col suggello d'ufficio è mandata all'ufficio ordinatore della spesa che, fattane annotazione negli appositi conti, la allega al corrispondente ordine o all'ordine da servire per il pagamento della prima rata dovuta dopo la fatta delegazione, indicandovi la persona delegata a riscuotere e dare quietanza.

Negli ordini successivi è fatta menzione di quello cui fu unito l'atto di delega.

In deroga a quanto disposto nei precedenti commi quinto e sesto, nel caso in cui gli ordini di pagamento sono emessi con il sistema meccanografico, le dichiarazioni di delega sono acquisite agli atti degli uffici ordinatori della spesa, in apposita raccolta.

Finchè dura nella persona incaricata la facoltà di riscuotere, essa sola può dare quietanza per tutti coloro dai quali è stata delegata. Nel caso pero di accertata assenza od impedimento, possono i titolari riscuotere le somme per ciascuno di essi rispettivamente indicate nella nota.

Analoga facoltà è accordata agli impiegati in disponibilità e in aspettativa, agli ufficiali in posizione ausiliaria, ai pensionati e ai danneggiati politici che godono assegni vitalizi, quando prestino servizio presso uffici pubblici».

— Per l'art. 1 della legge n. 428/1985 v. nella nota alle premesse.

*Nota all'art. 30:*

Per l'art. 1 della legge n. 428/1985 v. nella nota alle premesse.

*Nota all'art. 34:*

Il testo dell'art. 3 del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dall'art. 8 della legge 13 aprile 1977, n. 114, dall'art. 5 del D.L. 23 dicembre 1977, n. 936, convertito nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, e dell'art. 5, comma 2, del D.L. 5 marzo 1986, n. 57, convertito nella legge 18 aprile 1986, n. 120, è il seguente:

«Art. 3. (*Allegati alla dichiarazione delle persone fisiche*). — Le persone fisiche che hanno percepito somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di acconto devono allegare alla dichiarazione un certificato del sostituto d'imposta attestante l'ammontare delle somme o valori corrisposti, con l'indicazione della relativa causale, e l'ammontare delle ritenute operate. Per i redditi di lavoro dipendente o assimilati il certificato deve indicare anche la qualifica e la categoria di appartenenza del percipiente, l'ammontare delle detrazioni di imposta effettuate e quello dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori a carico del dipendente. Se sono state percepite indennità di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, o anticipazioni su di esse deve essere allegato un certificato del sostituto di imposta attestante l'ammontare dell'indennità o anticipazione al lordo della ritenuta, gli anni presi a base per la relativa commisurazione, l'aliquota applicata e l'ammontare delle ritenute operate. *I certificati devono essere sottoscritti a norma dei commi terzo e quarto dell'art. 8; per le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo e per l'Istituto nazionale della previdenza sociale la sottoscrizione può essere effettuata anche mediante sistemi di elaborazione automatica*. Coloro che hanno percepito i dividendi di cui all'art. 27 possono allegare in luogo del certificato le copie del modelli di comunicazione di cui all'art. 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 del decreto indicato nel precedente comma devono allegare alla dichiarazione la copia del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, redatto a norma dell'art. 2217 del codice civile. Se dal conto dei profitti e delle perdite non risultano i ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari per la determinazione del reddito d'impresa secondo le disposizioni del titolo V del predetto decreto, gli elementi stessi devono essere indicati in apposito prospetto. La copia del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite e il prospetto devono essere sottoscritti a norma del successivo art. 8.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche se il contribuente non è tenuto secondo il codice civile alla redazione del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite. Le disposizioni stesse non si applicano ai soggetti ammessi alla tenuta della contabilità semplificata ai sensi dell'art. 18 che non abbiano optato per il regime ordinario.

*Alla dichiarazione delle persone fisiche devono essere allegati, a pena di inammissibilità delle relative deduzioni e detrazioni, i documenti probatori degli oneri deducibili di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in originale o in copia fotostatica, e le attestazioni di cui al quarto comma dell'art. 15. Se i documenti probatori sono allegati in copia fotostatica l'ufficio delle imposte può richiedere l'esibizione dell'originale o di copia autentica*».

*Nota all'art. 36:*

Si trascrive il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 21/1984 (enunciato nelle premesse al presente decreto):

«Art. 1. — Gli uffici ordinatori dei pagamenti, su richiesta scritta del creditore, dispongono che gli ordinativi diretti, gli ordini di pagamento su ruoli di spesa fissa, gli ordinativi su ordini di accreditamento e su contabilità speciali, gli ordini di restituzione parziale o totale di depositi provvisori in numerario e i vaglia del tesoro siano estinti mediante:

*a)* accreditamento, per conto del creditore, a favore di una determinata azienda di credito, anche per mezzo di un istituto centrale di categoria;

*b)* accreditamento in conto corrente bancario, intestato al creditore, presso un'azienda di credito, anche attraverso un istituto centrale di categoria;

*c)* commutazione in vaglia cambiario della Banca d'Italia non trasferibile, a favore del creditore, da spedirsi al beneficiario in piego postale assicurato, salvo diversa richiesta del creditore, con spesa a carico del destinatario;

*d)* accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore;

*e)* commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico da spedire in assicurazione a favore del creditore, con tassa e spese a suo carico.

La disposizione di cui al primo comma relativa alla forma di estinzione viene annotata sui titoli di spesa.

La forma di estinzione di cui alla lettera *a)* non è ammessa per titoli di spesa riguardanti il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi continuativi.

I titoli di spesa relativi agli assegni di congrua al clero possono essere estinti con una delle modalità di cui alla lettere da *b)* ad *e)* soltanto mediante richiesta da farsi di volta in volta e con l'osservanza di quanto stabilito al successivo art. 2, alla sezione di tesoreria provinciale o all'ufficio postale, allegando la dichiarazione di cui all'art. 41 della legge 26 luglio 1974, n. 343.

Le forme di estinzione dei titoli di spesa previste dal presente articolo non si applicano al pagamento delle pensioni disposto ai sensi dell'art. 2 della legge 3 febbraio 1951, n. 38».

*Nota all'art. 38:*

Per gli argomenti del R.D. n. 2440/1923 e del R.D. n. 827/1924 v. nelle premesse del presente decreto.

*Nota all'art. 41:*

L'art. 4 della legge n. 428/1985 (specificata nella nota alla premesse) ha previsto l'istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro. L'art. 2 del D.P.R. 26 settembre 1985 (enunciato nelle premesse) ha disciplinato in nove divisioni l'ordinamento della suddetta direzione generale.

*Nota all'art. 42:*

L'art. 6 del D.P.R. 26 settembre 1985 (enunciato nelle premesse al presente decreto) concerne l'organizzazione del sistema informativo della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro. Il quinto comma di tale articolo riguarda i compiti dei centri interregionali di elaborazione per detti servizi. Per l'art. 7 della legge n. 428/1985 v. nella nota alle premesse.

*Note all'art. 43:*

— Il R.D. n. 677/1927 concerne norme per l'attuazione del R.D.L. 13 febbraio 1927, n. 165, relativo a facilitazioni per il pagamento delle pensioni ed altri assegni a carico dello Stato. Il terzo comma dell'art. 4 riguardava l'obbligo, a carico degli assegnatari correntisti postali, di presentare il libretto a corredo della domanda. Circa le norme seguenti, che vengono abrogate, esse riguardavano casi di riscossione mediante delega (articoli 8 e 9), formalità a carico degli interessati e dell'autorità comunale (art. 10), adempimenti a carico delle intendenze di finanza (art. 11), certificati d'iscrizione (art. 12), ruoli conti correnti (art. 13), ordini di pagamento delle suddette intendenze e compiti della Direzione delle poste (articoli 14 e 15), vaglia della Banca d'Italia (art. 16), oneri della persona delegata a riscuotere (art. 17), norme per superstiti delle guerre e per i pensionati oltre il settantacinquesimo anno di età (art. 18), procedura in caso di variazioni dell'importo delle pensioni (art. 19).

— L'art. 1 del R.D. n. 1209/1930 (Facilitazioni per il pagamento delle pensioni) riguardava i certificati d'iscrizione dei pensionati ed altri assegnatari. I commi primo e terzo dell'art. 2 dello stesso regio decreto riguardavano la certificazione («certificato di vita» degli assegnatari) da presentare agli istituti di credito all'estero corrispondenti del tesoro.

— L'art. 1 del D.L.C.P.S. n. 166/1946 (Modalità di pagamento delle pensioni) riguardava la certificazione da parte degli assegnatari (certificato di esistenza in vita o di stato nubile o vedovile).

— La legge n. 38/1951 recava: «Emissione meccanografica dei titoli di spesa afferenti le pensioni ed il pagamento del debito vitalizio dello Stato a mezzo di assegni di conto corrente postale di serie speciale».

— Il D.P.R. n. 362/1951 recava: «Approvazione del regolamento contenente norme per il funzionamento dei centri meccanografici, istituiti con legge 3 febbraio 1951, n. 38, e per il pagamento del debito vitalizio mediante assegni di conto corrente postale di serie speciale».

— Il D.P.R. n. 653/1956 recava: «Disposizioni per l'ordinazione, con il sistema meccanografico, e per il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi personali ai dipendenti dello Stato».

*Note all'art. 44:*

— Il testo vigente dell'art. 1 del D.P.R. n. 21/1984 (enunciato nelle premesse), come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 1. — Gli uffici ordinatori dei pagamenti, su richiesta scritta del creditore, dispongono che gli ordinativi diretti, gli ordini di pagamento su ruoli di spesa fissa, gli ordinativi su ordini di accreditamento e su contabilità speciali, gli ordini di restituzione parziale o totale di depositi provvisori in numerario e i vaglia del tesoro siano estinti mediante:

*a)* accreditamento, per conto del creditore, a favore di una determinata azienda di credito, anche per mezzo di un istituto centrale di categoria;

*b)* accreditamento in conto corrente bancario, intestato al creditore, presso un'azienda di credito, anche attraverso un istituto centrale di categoria;

*c)* commutazione in vaglia cambiario della Banca d'Italia non trasferibile, a favore del creditore, da spedirsi al beneficiario in piego postale assicurato, salvo diversa richiesta del creditore, con spesa a carico del destinatario;

*d)* accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore;

*e)* commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico da spedire in assicurazione a favore del creditore, con tassa e spese a suo carico.

La disposizione di cui al primo comma relativa alla forma di estinzione viene annotata sui titoli di spesa.

La forma di estinzione di cui alla lettera *a)* non è ammessa per titoli di spesa riguardanti il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi continuativi.

I titoli di spesa relativi agli assegni di congrua al clero possono essere estinti con una delle modalità di cui alle lettere da *b)* ad *e)* soltanto mediante richiesta da farsi di volta in volta e con l'osservanza di quanto stabilito al successivo art. 2, alla sezione di tesoreria provinciale o all'ufficio postale, allegando la dichiarazione di cui all'art. 41 della legge 26 luglio 1974, n. 343.

*Le forme agevolative di riscossione di cui alle lettere* a), c) *ed* e) *del presente articolo non si applicano al pagamento delle pensioni disposto mediante assegni di conto corrente postale di serie speciale».*

- Il testo vigente dell'art. 4 del D.P.R. n. 21/1984, con l'aggiunta del comma disposto dal presente articolo, risulta così formulato:

«Art. 4. — L'operazione di accreditamento dello stipendio e degli assegni fissi continuativi al conto corrente bancario o postale deve aver luogo il giorno fissato dall'art. 370, secondo comma, del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. I relativi titoli di spesa sono estinti con tre giorni lavorativi di anticipo rispetto a quello fissato per l'accreditamento.

Il Ministro del tesoro con proprio decreto fissa, non oltre il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con l'osservanza dell'art. 370 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, la data da cui diviene operativo il sistema di accreditamento in conto corrente bancario degli stipendi e degli altri assegni fissi continuativi.

*L'operazione di accreditamento delle pensioni e degli assegni congeneri ai conti correnti bancari dei beneficiari deve avere luogo il giorno appositamente stabilito, per le diverse specie di trattamenti pensionistici, con il decreto del Ministro del tesoro previsto dal secondo comma dell'art. 197 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato con l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138. I relativi titoli di pagamento sono estinti con tre giorni lavorativi di anticipo rispetto a quello fissato per l'accreditamento».*

— Il vigente testo dell'art. 197 del D.P.R. n. 1092/1973 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) come modificato dall'art. 9 del D.P.R. n. 138/1986 (enunciato nelle premesse) con l'aggiunta dei commi disposta dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 197. *(Pagamento delle pensioni e degli assegni).* — Le pensioni e gli assegni rinnovabili sono pagati a rate mensili o bimestrali scadenti, rispettivamente, alla fine del mese o del bimestre. La tredicesima mensilità viene pagata unitamente all'ultima rata dell'anno. La periodicità dei pagamenti è stabilita con decreto del Ministro del tesoro.

I pagamenti delle rate vengono effettuati nel corso del mese o del bimestre alle date stabilite dal Ministro del tesoro con proprio decreto.

Tutte le ritenute non erariali, che in atto vengono versate mensilmente, sono effettuate e versate agli enti creditori con la stessa periodicità stabilita per il pagamento della rata di pensione, anche in deroga a pattuizioni ed obblighi degli interessati.

In caso di decesso del titolare prima del giorno di scadenza della rata di pensione o di assegno non si richiede la restituzione della quota di pensione o di assegno relativa al periodo intercorrente tra la data di morte del titolare e la scadenza della rata e si fa luogo alla corresponsione del rateo della tredicesima mensilità soltanto per la parte eccedente la predetta quota.

Le pensioni e gli assegni pagabili all'estero sono corrisposti a trimestre intero maturato, alla data che sarà stabilita dal Ministro del tesoro con il decreto di cui al secondo comma.

Nel caso di cessazione del diritto da parte di un compartecipe della pensione di riversibilità, la riduzione della misura della pensione si effettua, ai fini del pagamento, dal primo del mese successivo all'evento che determina la cessazione del diritto stesso.

*E fatto obbligo al titolare di pensione o di assegno rinnovabile di comunicare alla competente Direzione provinciale del tesoro il verificarsi di qualsiasi evento che comporti la cessazione del pagamento ovvero la variazione della misura della pensione o dell'assegno nonché la riduzione o la soppressione degli assegni accessori. Analogo obbligo è fatto anche al rappresentante legale del titolare di pensione o di assegno nonché al rappresentante volontario per gli eventi di cui egli possa essere a conoscenza per motivi inerenti all'incarico a lui conferito.*

*Il rappresentante risponde dei danni eventualmente arrecati all'erario a causa della omessa o tardiva comunicazione di cui al precedente comma».*

*Nota all'art. 45:*

Il testo dell'art. 1 della legge n. 428/1985 è riportato nella nota alle premesse.

*Note all'art. 46:*

— L'art. 5 del D.P.R. 26 settembre 1985 (il cui argomento è enunciato nelle premesse al presente decreto) ha organizzato in divisioni (cui sono preposti primi dirigenti) i servizi delle direzioni provinciali del tesoro di Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, Firenze, Genova, Bari, Catania, Palermo, Salerno, Venezia e Verona.

— L'art. 4 della legge n. 428/1985 (specificata nella nota alle premesse) ha istituito, al primo comma, la Direzione generale dei servizi periferici del tesoro. Al secondo comma ha previsto:

«Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti:

*a) (omissis);*

*b)* le direzioni provinciali, entro il limite massimo di venti, che debbono essere rette da dirigenti superiori;

*c)* i criteri di efficienza ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa delle direzioni provinciali e l'articolazione organizzativa delle medesime in divisioni o circoscrizioni territoriali, quando tale articolazione sia in coerenza con i criteri di efficienza».

*Nota all'art. 47:*

In particolare l'art. 19 del D.P.R. n. 748/1972 (enunciato nelle premesse) si occupa della «responsabilità per l'esercizio delle funzioni dirigenziali» specificando, ai primi due commi:

«Ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativa contabile e disciplinare prevista per tutti gli impiegati civili dello Stato, i dirigenti delle diverse qualifiche sono responsabili, nell'esercizio delle rispettive funzioni, del buon andamento, dell'imparzialità e della legittimità dell'azione degli uffici cui sono preposti.

I dirigenti medesimi sono specialmente responsabili sia dell'osservanza degli indirizzi generali dell'azione amministrativa emanati dal Consiglio dei Ministri, e dal Ministro per il dicastero di competenza, sia della rigorosa osservanza dei termini e delle altre norme di procedimento previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, sia del conseguimento dei risultati dell'azione degli uffici cui sono preposti».

*Nota all'art. 48:*

L'art. 405 del regolamento approvato con R.D. n. 827/1924 (enunciato nelle premesse) si occupava della responsabilità personale dei capi delle delegazioni del tesoro in ordine alla esattezza delle liquidazioni delle spese fisse e dei relativi ordini di pagamento, nonché della regolarità dei documenti e degli atti presentati dai creditori.

86G0747

*DECRETI MINISTERIALI*

# MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 11 giugno 1986.

**Istituzione del corso di addestramento sul lavaggio delle cisterne con petrolio greggio.**

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 4 giugno 1982, n. 438, concernente l'adesione al protocollo relativo alla convenzione internazionale del 2 novembre 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, con allegato, adottato a Londra il 17 febbraio 1978, e sua esecuzione;

Vista la regola 13B dell'allegato 1 dell'annesso al citato protocollo, contenente norme per il lavaggio delle cisterne con petrolio greggio;

Vista la risoluzione 15, adottata dalla Conferenza internazionale del 1978 sulla sicurezza delle navi petroliere e la prevenzione dell'inquinamento, richiamata nella regola su indicata e successivamente recepita nella risoluzione A 446 (XI) adottata a Londra il 15 novembre 1979, con la quale sono state indicate le specifiche per il progetto, la condotta ed il controllo degli impianti di lavaggio con petrolio greggio.

Considerato che, secondo quanto disposto dalla predetta normativa, gli ufficiali che assumono il comando delle operazioni di lavaggio delle cisterne con petrolio greggio e coloro che hanno responsabilità connesse con le predette operazioni devono ricevere uno specifico addestramento sulle tecniche di lavaggio;

Sentita la commissione interministeriale sulla istruzione e l'addestramento professionale del personale marittimo istituita con decreto ministeriale 21 maggio 1983;

Ritenuta la necessità che gli ufficiali di coperta con funzioni di comando nelle operazioni di lavaggio con petrolio greggio e gli ufficiali di macchina responsabili degli impianti relativi alle predette operazioni frequentino un corso di addestramento teorico-pratico;

Decreta:

Art. 1.

È istituito il corso di addestramento sul lavaggio delle cisterne con petrolio greggio della durata non inferiore a 35 ore.

Il programma da svolgere deve essere conforme a quello indicato nell'allegato *A* al presente decreto.

Art. 2.

Sono tenuti a frequentare il corso gli ufficiali di coperta che assumono a bordo di navi petroliere funzioni di comando delle operazioni di lavaggio delle cisterne con petrolio greggio nonché gli ufficiali di macchina responsabili degli impianti relativi alle predette operazioni.

Al corso può essere ammesso anche altro personale marittimo cui siano affidate particolari mansioni operative connesse con il lavaggio delle cisterne; lo stesso è aperto a marittimi provenienti da Stati esteri.

Art. 3.

Il corso può essere svolto da istituti, enti e società dotati delle strutture e delle attrezzature di cui all'allegato *B*, riconosciuti idonei dal Ministero della marina mercantile.

Art. 4.

Ad ogni corso possono partecipare marittimi in numero non superiore a venti, divisi nelle esercitazioni pratiche in gruppi di non più di cinque. Da apposita scheda personale deve risultare che ogni allievo ha effettuato esercitazione pratica su ogni singola attrezzatura ed apparecchiatura.

Art. 5.

Il Ministero della marina mercantile sulla base dei profili professionali di cui all'allegato *C*, stabilisce la consistenza e la idoneità del corpo istruttori del corso, perchè ne siano salvaguardate la finalità e la completezza sotto il profilo teorico pratico.

Art. 6.

Al termine del corso gli allievi devono sostenere un esame teorico-pratico dinanzi ad una commissione presieduta da un rappresentante del Ministero della marina mercantile.

Art. 7.

A coloro che abbiano superato con esito positivo l'esame ed abbiano espletato a bordo di navi petroliere un tirocinio, risultante da annotazione sul giornale nautico, che comprenda almeno due operazioni di lavaggio delle cisterne con petrolio greggio è rilasciato un attestato secondo il modello riportato all'allegato *D*.

Art. 8.

Restano validi gli attestati rilasciati anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1986

*Il Ministro:* CARTA

---

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DEL CORSO DI ADDESTRAMENTO SUL LAVAGGIO DELLE CISTERNE CON PETROLIO GREGGIO

*Caratteristiche generali:*

Elementi costruttivi di una nave cisterna adibita al trasporto di petrolio greggio nel contesto della normativa nazionale ed internazionale - cisterne del carico - cisterne della zavorra segregata - cisterne dei residui (slop tanks) - cisterne adibite a zavorra pulita - spazi protettivi - tubolature del carico e tubolature di zavorra - tubolature di drenaggio - pompe del carico - pompa di zavorra - eiettori e pompa alternativa per il drenaggio - sistemi di sondaggio - sistemi per il prelievo di campioni dalle cisterne di greggio e di miscele gassose - sistemi per la misura della temperatura del greggio nelle cisterne e dell'interfaccia nelle slop tanks e nelle cisterne, funzione delle cisterne dei residui in relazione al «load on top» - separatori dell'acqua oleosa - valvole del carico e loro comando.

*Gas inerte:*

Sistemi di produzione, composizione, qualità.

Impianto a gas inerte non autonomo: punti di prelievo del gas di combustione, valvole di intercettazione, torri di lavaggio e relative pompe ed accessori di sicurezza e di controllo, soffianti, analizzatore fisso d'ossigeno e controllo della temperatura, valvole regolatrici di pressione, sistemi di ricircolazione.

Impianto a gas inerte autonomo: combustibili utilizzati, soffianti, bruciatore, camera di combustione, torre di lavaggio e relative pompe ed accessori di sicurezza e controllo, sfoghi all'atmosfera, analizzatore fisso d'ossigeno e controllo della temperatura, valvola regolatrice di pressione.

Impianto a gas inerte autonomo con setacci molecolari.

Sistemi di sicurezza per evitare il ritorno di gas dalle cisterne del carico: sigillo ad acqua in coperta, relative pompe ed accessori di sicurezza e controllo, valvola meccanica di non ritorno in coperta, valvola di intercettazione in coperta.

Impianti di distribuzione del gas inerte: linea principale e secondaria in coperta e relative valvole di intercettazione, misura della pressione del gas inerte, valvole pressione - vuoto a liquido, valvole meccaniche di sicurezza pressione-vuoto e ad alta velocità.

Protezione delle cisterne; valvole meccaniche di sicurezza pressione-vuoto e di sfogo ad alta velocità.

Apparecchiature di allarme, di blocco e di registrazione:

allarmi: per alto contenuto di ossigeno, per bassa ed alta pressione, per alta temperatura e per avarie meccaniche;

blocchi: per bassa pressione acqua o basso flusso alla torre di lavaggio, per alto livello nella torre di lavaggio, per alta temperatura del gas inerte, per avarie alle soffianti, per bassa pressione gas inerte sul collettore principale;

registrazione: pressione e ossigeno del gas inerte.

Funzionamento dell'impianto di gas inerte: procedure per l'avviamento e per l'arresto.

Controlli di sicurezza ad impianto fermo, manutenzione ordinaria.

Operazioni col gas inerte nelle cisterne: inertizzazione, disinertizzazione, degasificazione e ventilazione, reinertizzazione, rabbocco-depressurizzazione.

Effetti fisiopatologici dei gas - Normativa nazionale ed internazionale sugli impianti di gas inerte.

*Lavaggio con greggio:*

Pericolosità dei vapori di idrocarburi.

Vapori di idrocarburi che si liberano dal petrolio greggio: loro proprietà fisiche e chimiche - infiammabilità di una miscela di aria e di vapori di greggio di petrolio: limiti d'infiammabilità, campo d'infiammabilità - infiammabilità di atmosfere di vapori di idrocarburi e di ossigeno in presenza di atmosfere inerti - diagramma d'infiammabilità e relative considerazioni - cause d'ignizione di miscele esplosive naturali ed accidentali - considerazioni sulla sicurezza derivante dall'impiego del gas inerte - lavaggio in porto e tra due porti di discarica - individuazione ed ordine delle cisterne da lavare.

L'impianto di lavaggio con petrolio greggio: linea principale e secondaria per il lavaggio con greggio e valvole relative - pressione ottimale del fluido di lavaggio, suo controllo e mantenimento - ubicazione e numero delle macchine di lavaggio in relazione alle caratteristiche delle cisterne - macchine di lavaggio montate a ponte e sommerse: tipi, caratteristiche di funzionamento, caratteristiche costruttive e parametri operativi - unità motrice: tipo fisso e mobile, con alimentazione ad aria compressa o con fluido di lavaggio - caratteristiche fisiche dell'aria compressa - caratteristiche degli ugelli delle macchine lavatrici.

Sistemi per il drenaggio delle cisterne: pompe centrifughe, pompe alternative ed eiettori e loro caratteristiche - linea di prosciugamento in coperta - dispositivi per il sondaggio delle cisterne - uso, controllo e requisiti del gas inerte durante il lavaggio con greggio.

Caratteristiche strutturali delle cisterne: programma ottimale per il lavaggio con greggio in relazione al tipo o ai tipi di carico trasportato - procedura di lavaggio in mare tra due porti di discarica.

Sistemi per ridurre i residui a bordo: prosciugamento delle cisterne del carico, drenaggio delle tubolature del carico e delle pompe con sbarco finale dei residui del carico a terra; risciacquo delle cisterne dedicate a zavorra pulita all'arrivo, zavorramento e discarica al porto di caricazione, discarica a mare della zavorra fatta alla partenza; trasferimento e decantazione nelle cisterne dei residui di acque oleose - procedure per soddisfare le regole internazionali in materia - procedure antinquinamento atmosferico durante le operazioni di zavorramento in porto.

*Sicurezza:*

Impiego del gas inerte: mantenimento e segnalazione della qualità e della pressione del gas inerte - arresto delle operazioni di lavaggio e di discarica per anormali condizioni del gas inerte - formazione di cariche elettrostatiche e relative precauzioni per evitarle, verifica della integrità delle tubolature in esercizio; colpo d'ariete, precauzioni per evitarlo; pericoli connessi a colaggio di petrolio greggio.

Controlli come da apposita lista:

prima dell'entrata in porto - prima dell'inizio del lavaggio con petrolio greggio - dopo il lavaggio con petrolio greggio - dopo la partenza.

Procedure di applicazione delle regole:

manuale operativo e di equipaggiamento - registro degli idrocarburi - sondaggio delle cisterne - misurazione dello strato di petrolio sulla zavorra alla partenza.

Manutenzione dell'impianto e dell'equipaggiamento:

manutenzione degli equipaggiamenti in accordo con le istruzioni dei costruttori - elementi di manutenzione addizionale.

Analizzatori portatili:

esplosimetro - analizzatori di vapori di idrocarburi (tankscope) - analizzatore di ossigeno - analizzatore dei gas tossici in locali chiusi - loro caratteristiche di funzionamento e d'impiego - taratura.

---

ALLEGATO *B*

## STRUTTURE ED ATTREZZATURE PER LO SVOLGIMENTO DEL CORSO DI ADDESTRAMENTO SUL LAVAGGIO DELLE CISTERNE CON PETROLIO GREGGIO.

Un'aula per lezioni teoriche possibilmente a gradinata, dotata di proiettore, schermo, lavagna luminosa, diaproiettore, lavagna di ardesia o simile.

Simulatore di impianto di gas inerte (apparecchiatura che simula le funzioni e i processi di impianti di bordo realizzati secondo le normative nazionali e internazionali, al fine di renderne realistiche le condizioni operative. Dovrà pertanto, prevedere: strumentazione di rilievo per le funzioni essenziali - interblocchi a frequenza logica con segnalazioni, ottica e acustica, di errore di manovra e di avarie - consolle di comando per l'istruttore che consenta variazioni simulate delle condizioni operative dell'impianto e intromissione delle possibili avarie che si verificano a bordo - sistema di comando che permetta all'operatore di gestire l'impianto - le risposte ai comandi dell'operatore dovranno essere date dal simulatore in modo automatico) - banco prova eiettori - banco prova pompe centrifughe ed alternative - macchinette lavatrici funzionanti, vari tipi - analizzatori portatili o fissi - banco prova delle caratteristiche delle varie atmosfere sulle petroliere - interruttore idraulico - valvole pressione vuoto ad alta velocità - misuratore di interfaccia - carotatore - sonde - valvole del carico.

Sussidi didattici e audiovisivi relativi a impianti di gas inerte e lavaggio con greggio consistenti in trasparenti, diapositive, pellicole, libri e pubblicazioni.

---

ALLEGATO *C*

## REQUISITI DEL CORPO ISTRUTTORI DEL CORSO DI ADDESTRAMENTO SUL LAVAGGIO DELLE CISTERNE CON PETROLIO GREGGIO.

Laureato in ingegneria con almeno cinque anni di insegnamento in macchine marine e/o servizi ausiliari di bordo ovvero con esperienza specifica acquisita per almeno cinque anni presso industrie navali.

Laureato in discipline nautiche docente di sicurezza e/o arte navale con almeno cinque anni di insegnamento in tali materie.

Medico specializzato in igiene e/o medicina del lavoro o qualificato medico di bordo.

Capitano di lungo corso con esperienza acquisita in periodo recente di almeno cinque anni di navigazione in qualità di comandante o di primo ufficiale di coperta su petroliere provviste di impianti c.o.w.

Capitano di macchina con esperienza acquisita in periodo recente di almeno cinque anni di navigazione in qualità di direttore o di primo ufficiale di macchina su petroliere provviste di impianti c.o.w.

Perito chimico portuale iscritto nel registro di cui all'art. 68 C.N. o perito chimico con idonea esperienza nel settore degli idrocarburi.

ALLEGATO *D*

## MODELLO DI ATTESTATO COMPROVANTE L'ADDESTRAMENTO SUL LAVAGGIO DELLE CISTERNE CON PETROLIO GREGGIO.

..........................................................................................

(denominazione dell'istituto, ente o società)
(name of the school ..............................................................)

*Corso di addestramento sul lavaggio delle cisterne con petrolio greggio (C.O.W.)*
*(Crude oil washing training course)*

Si certifica che il sig. ..........................................................
We hereby that Mr. ..........................................................
nato a ........................................ il ........................ inscritto nelle
born in ........................................ on ........................ entered in the
matricole del compartimento marittimo di ............ al n. ................
registers of the marine compartiment of .................. n. ..................
ha frequentato dal .................... al .................. con esito favorevole
has attended from ...................... to .................. with positive result
il corso di addestramento sul lavaggio delle cisterne con petrolio greggio (C.O.W.)
the training course of crude oil washing
presso ..........................................................................................
at ..........................................................................................
riconosciuto idoneo dal Ministero della marina mercantile con dispaccio n. ................ del ..........................................................
recognized qualified by Ministry of merchant marine with despatch n. ...................... dated ..........................................................
Tale corso si è svolto ai sensi della reg. 13B del ............................
The above-mentioned training course has taken place in accordance with reg. 13B of ..........................................................
Protocollo 1978 relativo alla convenzione internazionale Marpol 1973
Protocol 1978 concerning the international convention Marpol 1973
e della risoluzione A 446 (XI) adottata il 15 novembre 1979 (appendice II).
and in accordance with resolution A 446 (XI) adopted november 15 1979 (appendix II).
Data del rilascio ..............................................
Date of issue ..............................................
Registrato col n. ..............................................
Registered n. ..............................................

Il direttore del corso
Course director

Il presidente della commissione di esame
Examination commission's president

Rappresentante del Ministero della marina mercantile
Representative of ministry of merchant marine

Si certifica che il sig. .......................................................... è stato imbarcato su navi petroliere
I hereby certify Mr. ..........................................................
has served on board oil tankers
nei seguenti periodi:
in the following periods:

dal .............................. al ..............................
from .............................. to ..............................

dal .............................. al ..............................
from .............................. to ..............................

dal .............................. al ..............................
from .............................. to ..............................

ed ha partecipato ad almeno due operazioni di lavaggio di cisterne con petrolio greggio.
and has attended in not less than two crude oil washing operations.

Il comandante del porto ..........................
Harbour master ..........................

**86A5745**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 luglio 1986.

**Determinazione delle modalità di recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali del settore agricolo.**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il primo comma dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, coordinato con la legge di conversione 31 gennaio 1986, n. 11, recante «Misure urgenti in materia previdenziale, di tesoreria e di servizi delle ragionerie provinciali dello Stato, che ha sospeso il versamento dei contributi scadenti dal 1° luglio 1981 a tutto l'anno di competenza 1985, dovuti dai datori di lavoro agricolo e, per le proprie assicurazioni, dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti con aziende ubicate nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata.

Visto il secondo comma del medesimo articolo che esclude dalla sospensione dei contributi di cui al primo comma le aziende agricole che abbiano già beneficiato a qualsiasi titolo dei provvedimenti di rateazione dei contributi dovuti nel periodo di cui al comma precedente;

Visto, in particolare, il terzo comma che affida al Ministro del lavoro e della previdenza sociale la determinazione, con proprio decreto, delle modalità e dei termini per il recupero dei contributi sospesi da effettuarsi, senza aggravio di interessi, nel quinquennio successivo al 1° luglio 1986;

Ritenuta la necessità di provvedere in merito al recupero dei predetti contributi stabilendone le relative modalità;

Decreta:

Il recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo, dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, il cui versamento e stato sospeso ai sensi dell'art. 1-*bis*, primo comma, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito nella legge 31 gennaio 1986, n. 11, è stabilito in venti rate corrispondenti alle ordinarie scadenze previste per il versamento dei contributi medesimi, a decorrere dal mese di luglio 1986.

Il recupero dei contributi aziendali aggiuntivi dovuti dai coltivatori diretti, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, è stabilito in cinque annualità, con rate scadenti il 10 settembre di ogni anno, a decorrere dal 1986.

Il recupero dei contributi di cui al presente decreto sarà effettuato senza aggravio di interessi.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1986

p. *Il Ministro:* BORRUSO

NOTE

*Nota alle premesse:*

Il testo dell'art. 1-*bis* del D.L. n. 688/1985, aggiunto dalla legge di conversione, è il seguente:

«Art. 1-*bis*. — 1. È sospeso il versamento dei contributi scadenti dal 1° luglio 1981 dovuti a tutto l'anno di competenza 1985 dai datori di lavoro agricolo e, per le proprie assicurazioni, dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti con aziende ubicate nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata.

2. Dalla sospensione di cui al comma precedente sono escluse le aziende agricole che hanno già beneficiato a qualsiasi titolo dei provvedimenti di rateizzazione dei contributi venuti a scadere nel periodo di cui al comma precedente.

3. Al recupero dei contributi sospesi si provvede senza aggravio di interessi nel quinquennio successivo a partire dal 1° luglio 1986 con le modalità e i termini che saranno fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale».

*Note al dispositivo:*

— Il testo dell'art. 1-*bis* del D.L. n. 688/1985 è riportato nella nota precedente.

— L'art. 12 del D.L. n. 402/1981 (Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni) prevede, nel terzo comma, che: «Con la stessa decorrenza di cui al precedente comma i titolari di azienda diretto-coltivatrici sono tenuti al pagamento di un contributo aziendale di malattia aggiuntivo commisurato alla quota eccedente le prime 100.000 lire del reddito agrario relativo all'anno precedente, aggiornato con l'applicazione dei coefficienti stabiliti ai sensi dell'art. 87 del decreto del Presidente della Rupubblica 29 settembre 1973, n. 597, con decreto del Ministro delle finanze su conforme parere della commissione censuaria centrale. Detto contributo è stabilito nella misura del 15 per cento per le aziende agricole situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e del 30 per cento per le aziende situate nei territori non montani. Non sono dovuti importi del predetto contributo inferiori a lire mille».

— L'art. 3 del D.L. n. 791/1981 (Disposizioni in materia previdenziale) stabilisce, nel secondo e terzo comma, che: «Per l'anno 1982 è dovuto dai titolari di aziende diretto-coltivatrici, *coloniche e mezzadrili, e dai rispettivi concedenti*, alla gestione speciale dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti un contributo aggiuntivo aziendale pari al 30 per cento del reddito agrario relativo all'anno precedente, aggiornato con l'applicazione dei coefficienti stabiliti ai sensi dell'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, con decreto del Ministro delle finanze su conforme parere della commissione censuaria centrale. Tale contributo aggiuntivo aziendale non può essere comunque inferiore a L. 20.000 e superiore a L. 500.000.

*Il contributo previsto dal comma precedente è stabilito nella misura del 15 per cento per le aziende agricole situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Le misure minime e massime del contributo previste dal comma precedente sono ridotte della metà*».

**86A5822**

## MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 15 luglio 1986.

**Disposizioni concernenti i trasporti internazionali effettuati nell'ambito C.E.E. con complessi formati da veicoli in proprietà di imprese diverse.**

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1984, n. 564, recante modificazioni alle norme di esecuzione della legge 6 giugno 1974, n. 298, relativa all'autotrasporto di merci, il quale prevede che le autorizzazioni internazionali per l'autotrasporto merci siano utilizzate anche da complessi veicolari formati da motrice e rimorchio in disponibilità di imprese diverse, secondo la prassi in uso presso gli Stati membri della Comunità economica europea;

Visto il successivo decreto del Ministro dei trasporti 20 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 maggio 1985, n. 112, che ha esplicitato il campo di applicazione e gli effetti del riferito decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il regolamento CEE n. 3243/85 del 14 novembre 1985 che modifica il regolamento CEE n. 3164/76 relativo al contingente comunitario per i trasporti di merci su strada effettuati tra Stati membri;

Vista la direttiva del Consiglio CEE n. 85/505 del 14 novembre 1985 che modifica la direttiva n. 65/269/CEE che rende uniformi talune norme riguardanti le autorizzazioni per i trasporti di merci su strada fra gli Stati membri;

Considerato che per effetto della diretta applicabilità del sopra indicato regolamento, in caso di effettuazione di trasporti con complessi veicolari immatricolati in Italia e negli altri Paesi CEE l'autorizzazione comunitaria deve accompagnare la motrice;

Considerato che per effetto della direttiva sopra indicata, riferentesi a trasporti internazionali effettuati mediante autorizzazioni diverse da quelle comunitarie e con utilizzo di complessi di veicoli, le autorizzazioni stesse devono essere rilasciate dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale è immatricolata la motrice;

Ritenuta la necessità di adeguare la normativa italiana alla direttiva stessa;

Decreta:

*Articolo unico*

I veicoli immatricolati in Italia o in uno dei Paesi CEE, facenti parte di complessi veicolari di proprietà di distinte imprese di trasporto in conto terzi e circolanti nel territorio della Comunità per effettuare un trasporto internazionale, possono viaggiare nel territorio dello Stato italiano accompagnati da una sola autorizzazione rilasciata dallo Stato membro nel quale è immatricolata la motrice.

Roma, addì 15 luglio 1986

*Il Ministro:* SIGNORILE

**86A5845**

## MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 17 giugno 1986.

**Impegno della somma complessiva di lire 10 miliardi a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 9 della legge 20 ottobre 1978, n. 674 - Residui 1985.**

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 9 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, che prevede la concessione di contributi, da parte delle regioni, diretti a favorire la costituzione ed il funzionamento amministrativo delle associazioni produttori agricoli e relative unioni;

Vista la delibera CIPAA dell'8 maggio 1986, con la quale viene ripartita, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la somma complessiva di lire 10 miliardi, per l'esercizio 1985, per le finalità ex art. 9 della sopracitata legge n. 674/78;

Vista la legge di bilancio n. 42/86, per l'esercizio 1986;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di lire 10 miliardi, per l'esercizio 1985, viene impegnata a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, per le finalità esposte in premessa, come segue:

| Regioni e province autonome | Importi (in milioni di lire) |
|---|---|
| Provincia autonoma di Trento | 142,5 |
| Provincia autonoma di Bolzano | 161,0 |
| Piemonte | 485,4 |
| Valle d'Aosta | 10,0 |
| Lombardia | 877,8 |
| Veneto | 658,0 |
| Friuli-Venezia Giulia | 128,4 |
| Liguria | 92,0 |
| Emilia-Romagna | 760,0 |
| Umbria | 129,8 |
| Toscana | 324,8 |
| Marche | 244,4 |
| Lazio | 717,9 |
| Abruzzo | 506,4 |
| Molise | 151,2 |
| Campania | 903,6 |
| Puglia | 1.216,2 |
| Basilicata | 250,2 |
| Calabria | 596,4 |
| Sicilia | 1.128,6 |
| Sardegna | 515,4 |
| Totale . . . | 10.000,0 |

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1986, in conto residui 1985.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1986

*Il Ministro:* ROMITA

*Registrato alla Corte dei conti addì 9 luglio 1986*
*Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 385*

**86A5814**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Entrata in vigore della terza convenzione tra la Commissione ed il Consiglio delle Comunità europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati A.C.P. dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati (Lomè 8 dicembre 1984), e degli accordi interni conclusi a Bruxelles il 13 febbraio 1985 relativi rispettivamente ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della terza convenzione di Lomè, e al finanziamento ed alla gestione degli aiuti comunitari.

Il 27 marzo 1986, in base ad autorizzazione disposta con legge 15 marzo 1986. n. 81, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 1986, è stato depositato presso il Segretariato degli Stati A.C.P., a Bruxelles, lo strumento di ratifica della terza convenzione tra la Commissione ed il Consiglio delle Comunità europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte e gli Stati A.C.P. dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati (Lomè, 8 dicembre 1984).

In pari data, si è provveduto da parte italiana a notificare al Segretariato del Consiglio delle Comunità europee, l'avvenuto espletamento delle procedure previste dall'ordinamento italiano per l'entrata in vigore degli accordi interni conclusi a Bruxelles il 19 febbraio 1985 relativi rispettivamente ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della terza convenzione di Lomè, ed al finanziamento e alla gestione degli aiuti comunitari.

In conformità all'art. 286 par. 1, la terza convenzione CEE - A.C.P. e entrata in vigore sul piano internazionale e per l'Italia il 1° maggio 1986.

Conformemente rispettivamente agli articoli 8, par. 1 e 31, par. 2, il 1° maggio 1986 sono entrati in vigore, altresì, gli accordi interni conclusi a Bruxelles il 19 febbraio 1985.

**86A5783**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CATANIA

*Facoltà di medicina e chirurgia*:
patologia speciale medica e metodologia clinica.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

*Facoltà di scienze politiche*:
istituzioni di diritto e procedura penale.

*Facoltà di giurisprudenza*:
diritto sindacale.

ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE DI NAPOLI

*Facoltà di lettere e filosofia*:
storia del teatro e dello spettacolo.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

*Facoltà di giurisprudenza*:
diritto fallimentare.

UNIVERSITÀ DI UDINE

*Facoltà di medicina e chirurgia*:
statistica medica e biometria;
immunologia;
anatomia umana;
chimica applicata alle scienze biomediche;
fisiologia umana;
patologia generale;
fisiopatologia applicata.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**86A5850**

### Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

*Facoltà di ingegneria:*
chimica industriale.

*Facoltà di medicina e chirurgia:*
biologia e zoologia generale compresa la genetica e la biologia delle razze;
istopatologia ultrastrutturale;
anatomia umana normale.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

*Facoltà di ingegneria:*
disegno II.

UNIVERSITÀ DI MODENA

*Facoltà di medicina e chirurgia:*
clinica pediatrica.

*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:*
igiene;
fisica dei componenti elettronici;
fisica II.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

*Facoltà di economia e commercio:*
lingua francese.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**86A5827**

## MINISTERO DEL TESORO

### Modificazioni allo statuto dell'Istituto italiano di credito fondiario

Con decreto ministeriale dell'11 luglio 1986 è stata approvata la modifica degli articoli 1, 4, 6, 21, 25, 29, 30 e 35 dello statuto dell'Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni con sede in Roma.

**86A5853**

## MINISTERO DEL TESORO

N. 144

**Corso dei cambi del 29 luglio 1986 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1454 — | 1454 — | 1454,40 | 1454 — | 1454 — | 1454,12 | 1454,250 | 1454 — | 1454 — | 1454 — |
| Marco germanico | 686,400 | 686,400 | 686,85 | 686,400 | 686,40 | 686,47 | 686,550 | 686,400 | 686,400 | 686,40 |
| Franco francese | 212,350 | 212,350 | 212,20 | 212,350 | 212,35 | 212,35 | 212,350 | 212,350 | 212,350 | 212,35 |
| Fiorino olandese | 609,300 | 609,300 | 609,20 | 609,300 | 609,30 | 609,25 | 609,200 | 609,300 | 609,300 | 609,30 |
| Franco belga | 33,266 | 33,266 | 33,27 | 33,266 | 33,266 | 33,26 | 33,255 | 33,266 | 33,266 | 33,26 |
| Lira sterlina | 2156 — | 2156 — | 2154,75 | 2156 — | 2156 — | 2156,25 | 2156,500 | 2156 — | 2156 — | 2156 — |
| Lira irlandese | 2037 — | 2037 — | 2038 — | 2037 — | 2037 — | 2037,75 | 2038,500 | 2037 — | 2037 — | — |
| Corona danese | 182,480 | 182,480 | 182,53 | 182,480 | 182,48 | 182,53 | 182,560 | 182,480 | 182,480 | 182,48 |
| Dracma | 10,656 | 10,656 | 10,65 | 10,656 | — | — | 10,655 | 10,656 | 10,656 | — |
| E.C.U. | 1455,160 | 1455,160 | 1455,50 | 1455,160 | 1455,16 | 1455,20 | 1455,250 | 1455,160 | 1455,160 | 1455,16 |
| Dollaro canadese | 1046,600 | 1046,600 | 1048 — | 1046,600 | 1046,60 | 1046,70 | 1046,800 | 1046,600 | 1046,600 | 1046,60 |
| Yen giapponese | 9,322 | 9,322 | 9,33 | 9,322 | 9,322 | 9,32 | 9,324 | 9,322 | 9,322 | 9,32 |
| Franco svizzero | 855,430 | 855,430 | 855,50 | 855,430 | 855,49 | 855,41 | 855,400 | 855,430 | 855,430 | 855,42 |
| Scellino austriaco | 97,600 | 97,600 | 97,56 | 97,600 | 97,60 | 97,60 | 97,610 | 97,600 | 97,600 | 97,60 |
| Corona norvegese | 194,770 | 194,770 | 195 — | 194,770 | 194,77 | 194,83 | 194,900 | 194,770 | 194,770 | 194,77 |
| Corona svedese | 207,020 | 207,020 | 207,25 | 207,020 | 207,02 | 207,08 | 207,150 | 207,020 | 207,020 | 207,02 |
| FIM | 288,950 | 288,950 | 289,25 | 288,950 | 288,95 | 288,90 | 288,850 | 288,950 | 288,950 | — |
| Escudo portoghese | 9,820 | 9,820 | 9,85 | 9,820 | 9,82 | 9,84 | 9,870 | 9,820 | 9,820 | 9,82 |
| Peseta spagnola | 10,689 | 10,689 | 10,70 | 10,689 | 10,689 | 10,68 | 10,685 | 10,689 | 10,689 | 10,68 |
| Dollaro australiano | 884,600 | 884,600 | 885 — | 884,600 | 884,60 | 885,30 | 886 — | 884,600 | 884,600 | 884,60 |

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 29 luglio 1986**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1454,125 |
| Marco germanico | 686,475 |
| Franco francese | 212,350 |
| Fiorino olandese | 609,250 |
| Franco belga | 33,260 |
| Lira sterlina | 2156,250 |
| Lira irlandese | 2037,750 |
| Corona danese | 182,520 |
| Dracma | 10,655 |
| E.C.U. | 1455,200 |
| Dollaro canadese | 1046,700 |
| Yen giapponese | 9,323 |
| Franco svizzero | 855,415 |
| Scellino austriaco | 97,605 |
| Corona norvegese | 194,835 |
| Corona svedese | 207,085 |
| FIM | 288,900 |
| Escudo portoghese | 9,845 |
| Peseta spagnola | 10,687 |
| Dollaro australiano | 885,300 |

## Media dei titoli del 29 luglio 1986

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5% 1935 | 89,500 |
| Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87 | 96,175 |
| » 9% » » 1975-90 | 96,500 |
| » 9% » » 1976-91 | 97,150 |
| » 10% » » 1977-92 | 101 — |
| » 12% (Beni Esteri 1980) | 100,950 |
| » 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 89,750 |
| Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93 | 97,250 |
| » » » Ind. ENI 1-8-1988 | 100,375 |
| » » » » EFIM 1-8-1988 | 101,250 |
| » » » » 1- 8-1982/86 | 99,975 |
| » » » » 1- 8-1983/86 | 99,950 |
| » » » » 1- 9-1982/86 | 100,075 |
| » » » » 1- 9-1983/86 | 100 — |
| » » » » 1-10-1982/86 | 100,400 |
| » » » » 1-10-1983/86 | 100,275 |
| » » » » 1-11-1982/86 | 101,075 |
| » » » » 1-12-1982/86 | 101,400 |
| » » » » 1- 1-1983/87 | 101 — |
| » » » » 1- 2-1983/87 | 101,175 |
| » » » » 1- 3-1983/87 | 101,325 |
| » » » » 1- 4-1983/87 | 101,500 |
| » » » » 1- 5-1983/87 | 101,700 |
| » » » » 1- 6-1983/87 | 101,950 |
| » » » » 1-11-1983/87 | 101,800 |
| » » » » 1-12-1983/87 | 101,625 |
| » » » » 1- 1-1984/88 | 101,150 |
| » » » » 1- 2-1984/88 | 101,175 |
| » » » » 1- 3-1984/88 | 100,500 |
| » » » » 1- 4-1984/88 | 100,850 |
| » » » » 1- 5-1984/88 | 101,350 |
| » » » » 1- 6-1984/88 | 101,650 |
| » » » » 1- 7-1983/88 | 102,600 |
| » » » » 1- 8-1983/88 | 102,275 |
| » » » » 1- 9-1983/88 | 101,975 |
| » » » » 1-10-1983/88 | 102,300 |
| » » » » 1- 7-1990 | 99 — |
| » » » » 1- 8-1990 | 98,800 |
| » » » » 1- 9-1990 | 98,650 |
| » » » » 1-10-1990 | 98,775 |
| » » » » 1-11-1990 | 99,300 |

| Titolo | Media |
|---|---|
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-11-1983/90 | 103,200 |
| » » » » 1-12-1983/90 | 103,625 |
| » » » » 1- 1-1984/91 | 103,650 |
| » » » » 1- 2-1984/91 | 103,175 |
| » » » » 1- 3-1984/91 | 101,400 |
| » » » » 1- 4-1984/91 | 101,625 |
| » » » » 1- 5-1984/91 | 102,050 |
| » » » » 1- 6-1984/91 | 102,025 |
| » » » » 1- 7-1984/91 | 101,325 |
| » » » » 1- 8-1984/91 | 100,925 |
| » » » » 1- 9-1984/91 | 100,700 |
| » » » » 1-10-1984/91 | 100,800 |
| » » » » 1-11-1984/91 | 100,825 |
| » » » » 1-12-1984/91 | 100,500 |
| » » » » 1- 1-1992 | 100,225 |
| » » » » 1- 2-1992 | 99,350 |
| » » » » 1- 2-1995 | 100,350 |
| » » » » 1- 3-1995 | 98,600 |
| » » » » 1- 4-1995 | 98,850 |
| » » » » 1- 5-1995 | 98,075 |
| » » » » 1- 6-1995 | 99,225 |
| » » » » 1- 7-1995 | 99,625 |
| » » » » 1- 8-1995 | 98,950 |
| Buoni Tesoro Pol. 13,50% 1-10-1986 | 100,425 |
| » » » 12,50% 1- 1-1987 | 100,650 |
| » » » 12 % 1- 2-1988 | 102,025 |
| » » » 12 % 1- 3-1988 | 102,550 |
| » » » 12,25% 1- 5-1988 | 102,150 |
| » » » 12,50% 1- 7-1988 | 103,250 |
| » » » 12,50% 1-10-1988 | 102,925 |
| » » » 12,50% 1-11-1988 | 103 — |
| » » » 12,50% 1989 | 103,425 |
| » » » 12,50% 1990 | 103,700 |
| » » Nov. 12 % 1-10-1987 | 101,625 |
| Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14% | 113,750 |
| » » » » 22-11-1982/89 13% | 111,350 |
| » » » » 1983/90 11,50% | 109,150 |
| » » » » 1984/91 11,25% | 109,375 |
| » » » » 1984/92 10,50% | 111,375 |
| » » » » 1985/93 9,60% | 104,450 |
| » » » » 1985/93 9,75% | 104,700 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* MAROLDA

86M29076

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

## Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità di eventi calamitosi verificatisi nella regione Puglia

Con i decreti ministeriali emanati nelle date di seguito riportate, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi indicati a fianco di ciascuna provincia:

*Decreto ministeriale 9 giugno 1986, n. 857*

Ad integrazione del decreto ministeriale 27 aprile 1985, n. 1181, l'esistenza del carattere di eccezionalità dell'alluvione del dicembre 1984 e delle gelate e nevicate del gennaio 1985, viene estesa nel territorio dei sottoelencati comuni:

*Bari*: comune di Poggiorsini.

*Foggia*: comuni di Accadia, Alberona, Biccari, Bovino, Deliceto, Rocchetta S. Antonio, Roseto Valfortore, Sant'Agata di Puglia, Volturara Appula e Volturino.

*Lecce*: comuni di Lequile e Scorrano.

*Taranto*: comune di Laterza.

*Decreto ministeriale 1° luglio 1986, n. 930*

*Foggia:*

grandinata del 17, 21 e 28 maggio 1985 nel territorio dei comuni di Alberona e Biccari;

grandinata e tromba d'aria del 2 agosto 1985 nel territorio dei comuni di Foggia, Manfredonia e Zapponeta;

siccità del periodo maggio-ottobre 1985 nel territorio dei comuni di Manfredonia, Margherita di Savoia e Zapponeta.

La regione Puglia, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederà alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

**86A5785**

## Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni nei comuni di San Gennaro Vesuviano e Codigoro

Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministero delle finanze 15 aprile 1986, n. 8169, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno di mq 5806, sito in comune di San Gennaro Vesuviano, riportato in catasto del comune stesso al foglio n. 4, mappali n. 1459 e n. 1002, non più utilizzabili ai fini della bonifica.

**86A5585**

Con decreto in data 5 maggio 1986, n. 7189, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministero delle finanze, è stata trasferita dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, una zona di terreno della complessiva estensione di mq 2414 riportata nel catasto del comune di Codigoro (Ferrara) al foglio 68, mappali 232 e 233.

**86A5573**

# COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

## Reiezione di richiesta avanzata dalla società Metalmeccanica Simonetti S.r.l. ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il CIPI, con deliberazione adottata nella seduta del 15 aprile 1986, non ha ritenuto la società Metalmeccanica Simonetti S.r.l. di Massafra nella condizione di riorganizzazione aziendale a decorrere dal 1° luglio 1984.

**86A5465**

# REGIONE CAMPANIA

## Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto del presidente della giunta regionale 2 maggio 1986, n. 3705, la società «Terme di Montesano» è stata autorizzata alla produzione dell'acqua minerale naturale «S. Stefano», in comune di Montesano sulla Marcellana, preconfezionata in contenitori di PET della capacità di 150 cl, nei tipi come sgorga dalla sorgente e addizionata di gas acido carbonico, utilizzando etichette conformi agli esemplari allegati al medesimo decreto.

Con decreto del presidente della giunta regionale 2 maggio 1986, n. 3706, la «Lete acque minerali S.r.l.» è stata autorizzata alla produzione dell'acqua minerale naturale «Lete» in comune di Pratella, preconfezionata in contenitori di vetro della capacità di 45,5 cl, nei tipi effervescente naturale e addizionata di anidride carbonica, utilizzando etichette conformi agli esemplari allegati al medesimo decreto.

Con decreto del presidente della giunta regionale 5 giugno 1986, n. 4806, la «Faito - Sorgenti minerali S.p.a.» è stata autorizzata alla produzione di acqua minerale «Faito» in comune di Castellammare di Stabia nelle seguenti confezioni:

*a)* confezioni in vetro di capacità cl 92:

1) etichette e bollini azzurri: tipo come sgorga dalla sorgente;
2) etichette e bollini rossi: tipo addizionato di anidride carbonica;
3) etichette e bollini verdi: tipo addizionato di anidride carbonica con aggiunta sul bollino «fortemente» addizionata di $CO_2$;

*b)* confezioni in vetro di capacità cl 45:

1) etichette e bollini azzurri: tipo come sgorga dalla sorgente;
2) etichette e bollini rossi: tipo addizionata di anidride carbonica;

*c)* confezioni in vetro di capacità cl 18:

1) etichette rosse: tipo addizionata di anidride carbonica;

*d)* nei contenitori in PET della capacità di 145 cl:

1) etichette azzurre: tipo come sgorga dalla sorgente;
2) etichette rosse: tipo addizionata di anidride carbonica;

*e)* nel sistema di preconfezionamento tetra PAK A B3/1000 in contenitori in cartone politenato tetrabrik della capacità di 1000 e 500 ml.

Le etichette devono essere conformi agli esemplari allegati al medesimo decreto.

**86A5871**

# CIRCOLARI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 17 luglio 1986, n. **50590/8.312.21.6.**

**Direttive per l'applicazione della legge 11 luglio 1980, n. 312.**

*A tutti i Ministeri:*

*Gabinetto*
*Direzione generale del personale*

*Al Consiglio di Stato*
*Segretariato generale*

*Alla Corte dei conti*
*Segretariato generale*

*All'Avvocatura generale dello Stato*
*Segretariato generale*

*Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*
*Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica*

*All'Istituto superiore di sanità*
*Servizi amministrativi e del personale*

e, per conoscenza:

*Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*
*Gabinetto*

*Al Ministero del tesoro*
*Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P.*

*Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro*
*Segretariato generale*

*All'I.S.T.A.T.*
*Direzione generale*

Questa Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica, al fine di pervenire ad una sollecita definizione delle problematiche concernenti gli inquadramenti del personale nei profili professionali introdotti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, in attuazione degli articoli 3 e 10 della legge 11 luglio 1980, n. 312, reputa necessario emanare le direttive che seguono per fornire, di intesa con il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P., alle amministrazioni in indirizzo un orientamento uniforme sulla complessa questione, anche in relazione all'esigenza, da più parti avvertita, che il nuovo ordinamento del personale, articolato per qualifiche funzionali e profili professionali, renda l'intera amministrazione statale più efficiente ed in grado di rispondere proficuamente e tempestivamente alla domanda di servizi da parte dei cittadini utenti.

1) DETERMINAZIONE DEI CONTINGENTI DI PROFILI PROFESSIONALI (ART. 6, LEGGE N. 312).

Ad integrazione del contenuto della precedente circolare n. 42597/8.312.6 del 18 marzo 1986, per quanto concerne la quantificazione dei contingenti dei profili professionali — correlati alle esigenze funzionali delle singole amministrazioni — ai sensi dell'art. 6 della legge n. 312/80, occorre precisare che preliminare a detta quantificazione è la determinazione precisa degli «organici di livello retributivo», ovvero di qualifica funzionale (e conseguentemente dei rispettivi livelli retributivi) in conformità di quanto dispone l'art. 5.

Tali organici di livello, fino a quando non si sarà provveduto, con successiva legge, a stabilirne la definitiva dotazione organica ai sensi del primo comma dell'art. 5 della legge n. 312/80, cumulativamente devono in ogni caso essere pari alla somma delle dotazioni organiche complessive delle diverse carriere degli impiegati e degli operai, esistenti alla data del 1° gennaio 1978 per le amministrazioni che dopo detta data non abbiano avuto, con successiva legge, modifiche nelle dotazioni organiche, ovvero alla data dell'intervenuta variazione delle stesse, qualora successivamente al 1° gennaio 1978, si siano verificati incrementi di organico.

Premesso quanto sopra, le amministrazioni dovranno determinare gli organici di ogni livello retributivo, le cui relative dotazioni non possono in alcun caso essere superiori alle dotazioni delle qualifiche del precedente ordinamento ad esse correlate in applicazione dell'art. 4 della legge n. 312/80, e comunque non inferiori a quelle delle qualifiche del vecchio ordinamento.

Le amministrazioni medesime provvederanno, sentite le organizzazioni sindacali presenti nei consigli di amministrazione, a definire, i contingenti dei profili professionali che, in base alle proprie esigenze funzionali (tenuto anche conto delle mansioni attribuite al personale con atti formali di data certa in riferimento alle effettive esigenze di servizio) sono ritenuti necessari per l'espletamento delle attività di rispettiva competenza.

Quanto sopra, finalizzato all'emissione del provvedimento di cui al primo comma dell'art. 6 della citata legge n. 312, dovrà costituire oggetto di proposta formale da far pervenire a questa Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica, entro e non oltre il termine del 30 settembre, per porre in grado il Dipartimento medesimo di emanare, di concerto con il Ministero del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, il cennato provvedimento che costituisce il presupposto per potersi far luogo alle operazioni di inquadramento definitivo del personale, in applicazione dei commi ottavo, nono e decimo dell'art. 4, secondo le direttive che seguono.

2) OPERAZIONI DI INQUADRAMENTO.

a) *Inquadramento di diritto ex ottavo comma, art. 4, legge n. 312.*

Appena sarà divenuto efficace, con la registrazione alla Corte dei conti, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al precedente punto, le amministrazioni dovranno dar corso agli inquadramenti definitivi del personale nei profili professionali i cui contenuti corrispondano, o siano affini, a quelli risultanti dalle posizioni giuridiche delle qualifiche del precedente ordinamento.

Detti inquadramenti possono pertanto essere effettuati anche in profilo di livello superiore a quello dell'inquadramento economico provvisorio nel caso in cui il raffronto tra le posizioni giuridiche porti a tale soluzione ed anche in soprannumero sui contingenti dei singoli profili professionali, qualora il contingente relativo risulti inferiore rispetto al personale che ha diritto a tale tipo di inquadramento.

Gli inquadramenti in discorso possono, pertanto, essere effettuati automaticamente:

*a*.1) in profilo professionale dello stesso livello retributivo di appartenenza o anche in profilo professionale di livello retributivo superiore qualora i contenuti dei profili professionali predetti corrispondano ai contenuti della qualifica posseduta nel vecchio ordinamento;

*a*.2) conseguentemente tali inquadramenti, per i quali si configura per il dipendente un vero e proprio diritto, possono essere effettuati anche in soprannumero rispetto al contingente previsto ex art. 6 legge n. 312 per il profilo di nuovo inquadramento;

*a*.3) poichè trattasi di inquadramenti di diritto, basati cioe sulla valutazione di posizioni giuridiche, saranno i singoli consigli di amministrazione che procederanno alle operazioni relative.

Ove dovessero insorgere perplessità sulla corrispondenza tra i contenuti dei nuovi profili professionali e le vecchie qualifiche di provenienza del personale, dovrà farsi ricorso alla Commissione paritetica di cui all'art. 10 della legge n. 312 la quale, come è noto, è chiamata a pronunciarsi sulla corrispondenza tra le previgenti qualifiche ed i contenuti dei nuovi profili di inquadramento ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 4, nonchè su ogni altra questione che potrà insorgere o sarà sottoposta al suo esame dalle singole amministrazioni in sede di applicazione delle norme sugli inquadramenti definitivi.

Dal contesto della norma in discorso ed in relazione anche all'esigenza di far luogo agli inquadramenti con la dovuta sollecitudine, sembra potersi argomentare che il ricorso a detta commissione debba riguardare solo i casi di inquadramenti per i quali sorgano fondate perplessità sulla corrispondenza tra le vecchie qualifiche ed i nuovi profili professionali e non anche la generalità dei medesimi per i quali non dovrebbero insorgere dubbi.

Peraltro avvalora la tesi che precede il contenuto del successivo comma nono che richiede espressamente il parere della predetta commissione ove si tratti di richieste di inquadramento in un profilo diverso, e quindi neppure assimilabile, rispetto alla qualifica rivestita nel precedente ordinamento, di cui alla lettera che segue.

b) *Inquadramento in profilo professionale dello stesso livello retributivo in base alle mansioni espletate (nono comma dell'art. 4, legge n. 312).*

È questo il caso di richiesta di inquadramento in profili professionali appartenenti allo stesso livello retributivo nel quale gli interessati sono stati inquadrati in via provvisoria e ne e presupposto l'effettivo esercizio delle mansioni, diverse da quelle della qualifica giuridicamente rivestita nel vecchio ordinamento, ma proprie del profilo professionale del nuovo ordinamento nel quale si chiede di essere inquadrato: mansioni effettivamente esercitate per un periodo non inferiore a cinque anni.

Trattasi, come è evidente, di casi di espletamento di mansioni non coincidenti con le mansioni della vecchia qualifica rivestita e neanche a queste assimilabili, esercitate in base a provvedimenti formali dell'amministrazione di data certa e documentata (decreti, ordini di servizio, rapporti informativi, lettera di incarico dell'autorità competente).

Per detto inquadramento occorre — come dianzi si accennava — il parere favorevole della commissione di cui all'art. 10 legge n. 312/80 al fine di verificare la corrispondenza tra le mansioni espletate ed il contenuto del profilo professionale invocato, pur se lo stesso insista nel livello retributivo attualmente in godimento.

Anche questo tipo di inquadramento consistente nell'attribuzione di un profilo diverso, ma appartenente al livello retributivo attualmente posseduto, può, a parere dello scrivente, essere effettuato in soprannumero rispetto ai contingenti definiti con le modalità indicate sub 1).

Per quanto riguarda i termini entro cui può essere prodotta la domanda, si rinvia alle considerazioni di cui alla lettera che segue.

c) *Inquadramento in profilo professionale appartenente a livello retributivo o qualifica funzionale superiore (decimo comma, art. 4, legge n. 312) - Prova selettiva.*

Per l'applicazione di detto inquadramento si richiede quanto segue:

*a*) l'effettivo esercizio per un quinquennio delle mansioni rientranti nei profili professionali di qualifica funzionale o livello retributivo superiore a quello dell'inquadramento economico provvisorio;

*b*) la presentazione della domanda dell'interessato;

*c*) la valutazione favorevole del consiglio di amministrazione sull'ammissibilità alla prova;

*d*) il superamento di una prova selettiva intesa ad accertare l'effettivo possesso della relativa professionalità.

In relazione ai termini per la presentazione della domanda, indicati in novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, si ritiene di poter individuare il termine logico di riferimento al momento in cui si conclude l'iter procedimentale che consenta agli interessati di poter valutare in concreto l'esistenza, in relazione ai requisiti professionali posseduti, del profilo cui si aspira e delle condizioni obiettive sulla disponibilità, nell'amministrazione di appartenenza, dei relativi contingenti di profilo.

Pertanto solo all'esito delle operazioni cui è cenno nel precedente punto 1 è possibile, da un punto di vista logico, far decorrere i previsti novanta giorni per la presentazione della domanda.

Gli adempimenti previsti dalla legge n. 432/81 saranno attuati entro sei mesi dalla emanazione del provvedimento di determinazione dei contingenti dei profili professionali. Le amministrazioni formalizzeranno i corsi contestualmente con l'applicazione degli altri adempimenti, tenuto conto della previsione di collocazione in posizione sovrannumeraria del personale interessato.

Sarà cura del Dipartimento, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, porre in essere tempestivamente gli atti finalizzati all'emissione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulle modalità, condizioni, criteri e contenuti della prova selettiva di cui all'undicesimo comma dell'art. 4, intesi a snellire il relativo procedimento.

Ai sensi del tredicesimo comma della norma in discorso, gli idonei nella prova selettiva saranno inquadrati nel pertinente profilo professionale, subito nel limite dei posti previsti in organico, secondo l'ordine della graduatoria, e, successivamente, fino all'esaurimento della medesima, a mano a mano che vi sarà ulteriore disponibilità di posti.

È appena il caso di precisare che coloro i quali avessero, a suo tempo, presentato domanda generica di ammissione alla prova selettiva per l'accesso a profilo non ancora determinato di qualifica superiore, dovranno ora, nei termini sopra indicati, precisare a quale specifico profilo intendano accedere.

3) CONSIDERAZIONI FINALI.

Definite le operazioni che precedono, si esprime il convincimento che trovino soluzione negli adempimenti surriferiti la quasi totalità delle posizioni presenti nelle varie amministrazioni ai fini degli inquadramenti definitivi nel nuovo ordinamento introdotto dalla legge n. 312/80.

Nei sensi sopra indicati deve ritenersi integrata e rettificata la nota allegata alla circolare emanata dallo scrivente Dipartimento in data 18 marzo 1986, n. 42597/8.312.6.

Si confida che le amministrazioni in indirizzo provvedano, nei termini sopra indicati, a fornire gli elementi necessari per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di determinazione dei contingenti di profili professionali, indicando nelle schede allegate alla circolare di cui sopra anche il totale dei posti di livello retributivo, senza il quale le operazioni di inquadramento definitivo del personale non potranno avere inizio.

*Il Ministro per la funzione pubblica*
GASPARI

**86A5854**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Concorso pubblico, per titoli ed esami ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Perugia

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;
Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;
Vista la legge 6 aprile 1966, n. 202;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482 ed in particolare l'art. 15;
Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;
Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766;
Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;
Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, art. 7 e art. 8, ultimo comma;
Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;
Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1985, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1985, registro n. 15, foglio n. 153, con cui è stato assegnato un posto di tecnico esecutivo all'istituto di clinica odontoiatrica della facoltà di medicina e chirurgia di questa Università;
Vista la nota ministetriale prot. n. 1905 in data 19 aprile 1985 con cui il Ministero medesimo ha autorizzato l'emissione del relativo bando di concorso;
Accertata la vacanza del posto di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico esecutivo per il seguente istituto:

*Facoltà di medicina e chirurgia:*

istituto di clinica odontoiatrica . . . . . . . . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

*a)* cittadinanza italiana;

*b)* età non inferiore ai 18 e non superiore ai 35 anni, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

*c)* sana e robusta costituzione fisica e immunità da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

*d)* non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

*e)* non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

*f)* aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza di uno solo dei requisiti stessi comporta l'esclusione dal concorso e, comunque, dall'accesso alla carriera.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato dal rettore.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale in vigore, deve essere indirizzata o fatta pervenire a questa Università medesima entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso relativo al presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

E dichiarata prodotta in tempo utile anche la domanda di ammissione spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Nella domanda i candidati devono dichiarare:

*a)* cognome e nome;

*b)* la data e il luogo di nascita;

*c)* il possesso della cittadinanza italiana;

*d)* il titolo di studio richiesto dal bando;

*e)* il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*f)* le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico; tale dichiarazione deve essere redatta anche se negativa;

*g)* i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, con l'indicazione, relativamente ai servizi già conclusi, delle cause di risoluzione degli stessi;

*h)* di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati destituiti o decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; tale dichiarazione deve essere resa comunque;

*i)* la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (indicare il periodo, se prestato, oppure indicare i motivi se esonerato, rinviato, ecc.);

*l)* l'appartenenza ad una delle categorie previste dalle vigenti disposizioni che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età previsto per l'ammissione al concorso, qualora ne ricorrano le condizioni;

*m)* la propria attuale residenza e l'indirizzo al quale si desidera che vengano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o segretario comunale.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale i medesimi prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse, se non sanabile, determina l'invalidità della domanda stessa con l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

Art. 5.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Per le modalità di espletamento del concorso, si osservano in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché nel regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Unitamente alla domanda, o comunque entro lo stesso termine di cui all'art. 3 del presente bando, devono essere documentati, in originale o copia autentica di essi in bollo, i titoli che si intendono presentare per la valutazione.

La valutazione dei titoli sarà effettuata, dalla commissione giudicatrice, sulla base dei criteri dalla stessa previamente stabiliti. Agli stessi la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

Art. 6.

La prova di esame consiste in una prova pratica come da programma annesso al presente decreto.

Questa Università darà notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto a tale data.

Art. 7.

Entro il primo mese di servizio, il nuovo assunto dovrà presentare i seguenti documenti di rito, in carta legale, attestanti il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego pubblico. Sono dichiarati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio concorsi - Università degli studi di Perugia, piazza Università, 1, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o il titolo che dà luogo alla equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

7) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico del sangue per la lue, rilasciato dall'ufficio sanitario del comune di residenza o dal medico militare o da altra autorità sanitaria competente. (Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso);

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o aziende private o se fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato; in caso affermativo, relativa opzione. Tale dichiarazione deve essere rilasciata anche se negativa.

Detti documenti devono essere conformi alla leggi per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione. Quelli di cui ai punti 2), 3), 4), 7) e 8) devono essere inoltre in data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di ricezione della comunicazione con cui sono richiesti.

Inoltre, nei certificati relativi alla cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici previsti ai punti 2) e 3) del presente articolo, deve essere annotato che i requisiti di cui trattasi erano posseduti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di

partecipazione al concorso. I dipendenti di ruolo dell'amministrazione statale possono limitarsi a produrre i documenti indicati al n. 5) e al n. 7) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata ed in regola con le leggi sul bollo.

L'eventuale documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile, riscontrata all'atto della presentazione, dovrà essere regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata in base ai risultati degli esami ed alla valutazione dei titoli.

Nei casi di parità di merito lo spareggio sarà attuato ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compreso il quarto comma dell'art. 7 della legge n. 444/1985.

Il provvedimento di approvazione della graduatoria generale e di nomina in prova è immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. In quest'ultimo caso le prestazioni di servizio rese saranno comunque compensate fino alla data di notifica della ricusazione stessa.

Ai nuovi assunti, che risultino in possesso di tutti i requisiti prescritti, compete lo stipendio annuo lordo di lire 4.500.000.

Art. 9.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenuti nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive norme di integrazione e modificazione, nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonché nella legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 10.

I nuovi assunti non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti per l'Umbria per la registrazione.

Perugia, addì 22 febbraio 1986

*Il rettore:* DOZZA

*Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale dell'Umbria, addì 10 giugno 1986*
*Registro n. 7 Istruzione, foglio n. 227*

---

ALLEGATO

PROGRAMMA DELLE PROVE DI ESAME

La prova pratica verterà sui seguenti argomenti:

inserimento di dati su compiuter;
funzionamento di macchine fotocopiatrici ed esecuzione di fotocopie;
prove di sterilizzazione di strumentario odontoiatrico;
applicazione di tecniche fotografiche.

La prova pratica sarà integrata da un colloquio concernente gli argomenti della prova pratica.

**86A5762**

**Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università di Cagliari**

IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Visto il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed il relativo regolamento di esecuzione, e successive integrazioni;

Vista la legge 28 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 11 febbraio 1969, n. 910;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Vista la delibera n. 1488 emessa dalla sezione di controllo della Corte dei conti in data 12 ottobre 1984, concernente l'inquadramento del personale universitario non docente;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, ed in particolare gli articoli 7 e 8;

Vista la circolare ministeriale del 12 ottobre 1985, n. 4194/A2, con la quale si concede l'autorizzazione ad emanare il bando di concorso pubblico, ai sensi della succitata legge n. 444/85, per il posto della carriera di concetto dei tecnici coadiutori, riassegnato all'istituto di disegno, attualmente denominato istituto di architettura, della facoltà di ingegneria di questa Università, e reso disponibile in seguito alla cessazione del sig. Chiappori Paolo, avvenuta in data 5 giugno 1983;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 29, ed in particolare l'art. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Visto il decreto rettorale 23 dicembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1983, registro n. 5, foglio n. 176, con il quale, a decorrere dal 1° marzo 1978, il sig. Chiappori Paolo, ai sensi degli articoli 82 e 83 della legge n. 312/1980 è inquadrato nella sesta qualifica, area funzionale: tecnico scientifica, profilo professionale: assistente tecnico;

Considerato che, fin tanto che la pianta organica del personale non docente non sarà definita a seguito della emissione di tutti i provvedimenti di inquadramento nelle qualifiche funzionali, questa Università non potrà procedere all'applicazione della normativa concorsuale prevista dal decreto ministeriale 20 maggio 1983, e che, pertanto, nell'espletamento del concorso di cui trattasi, si dovranno adottare le norme concorsuali in vigore antecedentemente alla data del decreto ministeriale succitato;

Accertata, infine, la disponibilità del posto messo a concorso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore (sesta qualifica funzionale), presso l'istituto di architettura dalla facoltà di ingegneria di questa Università.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

*a)* cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

*b)* età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40, ferme restando le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni;

*c)* godimento dei diritti politici;

*d)* idoneità fisica al lavoro ed al servizio;

*e)* aver conseguito il diploma rilasciato dagli istituti di istruzione di secondo grado, di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge, ovvero il diploma conseguito da coloro che hanno superato i corsi integrativi previsti dalla legge che ne autorizza la sperimentazione negli istituti professionali, ovvero il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici, conseguito da coloro che, con esito positivo, abbiano frequentato un corso annuale integrativo.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, sarà disposta dal rettore con decreto motivato.

I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile, stabilito nel presente decreto, per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso e, comunque, dalla nomina.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta legale, secondo le schema annesso al presente decreto (allegato *A*), dovrà pervenire alla Università degli studi - Ufficio concorsi - Via Università n. 40 - Cagliari, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorreranno dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

1) cognome e nome, luogo e data di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate o che non ne hanno riportata alcuna (dichiarazione da effettuarsi anche se negativa);

5) il possesso del titolo di studio di cui alla lettera *e)* dell'art. 2 del presente bando;

6) la loro posizione nei confronti degli obblighi militari;

7) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazione e le cause di eventuale risoluzione del rapporto di impiego (dichiarazione da effettuarsi anche se negativa);

8) i titoli di studio che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

9) i titoli scientifici, accademici, professionali di cui sono in possesso ed utili ai fini dell'attribuzione del punteggio riservato alla commissione giudicatrice (fino ad una massimo di 25% del totale dei punti a disposizione).

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere o segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestino servizio militare, sara sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Questa Università non assumerà alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni di recapito o da una tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Università stessa.

Art. 5.

La data ed il luogo di svolgimento delle prove d'esame saranno comunicati con almeno quindici giorni di anticipo rispetto al loro inizio. I candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Art. 6.

La commissione giudicatrice sarà nominata e composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Art. 7.

Per il programma d'esame si fa riferimento a quanto indicato nell'allegato *B* del presente bando.

I concorrenti dovrano allegare alla domanda:

1) i documenti per dimostrare il possesso dei titoli utili ai fini dell'attribuzione del punteggio riservato alla commissione giudicatrice;

2) i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie degli aventi diritto all'elevazione del limite massimo d'età;

3) tutti i certificati riilasciati, nelle forme prescritte, dalle competenti autorità, comprovanti il possesso dei titoli di preferenza e precedenza nella nomina, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, ed in applicazione del disposto di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonché degli articoli 7 e 8 della legge 22 agosto 1985, n. 444, il vincitore del concorso sarà invitato, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che da luogo all'equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

7) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico del sangue per la lue, rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico provinciale (nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso);

8) attestato di identità personale con firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione in data recente attestante se l'aspirante ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici, di aziende private e se fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato e, in caso affermativo, relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego pubblico (art. 1, lettera *g)* del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686) e deve essere rilasciata anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo, sia per quanto attiene la legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8) dovranno essere, inoltre, di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono stati richiesti.

A termini dell'ultimo comma del succitato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, l'appartenente al personale statale di ruolo deve presentare, entro il termine sopraindicato, una copia integrale dello stato matricolare, titolo di studio ed il certificato medico, ed è esonerato dalla presentazione degli altri documenti di rito.

Art. 9.

La graduatoria del vincitore e degli idonei sarà formulata sulla base dei risultati degli esami ed alla valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le norme dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quarto comma, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza e precedenza per l'ammissione nei pubblici impieghi.

La documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile, a pena di decadenza, dovrà essere regolarizzata entro i trenta giorni successivi al primo mese di servizio.

Questa amministrazione, in qualunque momento, provvederà all'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego del vincitore, mediante sottoposizione a visita medica, secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 10.

Il vincitore del concorso che risulta in possesso di tutti i requisiti prescritti, sarà nominato tecnico coadiutore di ruolo in prova (sesta qualifica funzionale) ed inquadrato nella qualifica funzionale o profilo professionale previsto dalla legge n. 312/80, citata nelle premesse del presente decreto. Sarà operato, pertanto, il rapporto tra la qualifica di tecnico coadiutore (ex carriera) e la nuova qualifica funzionale e profilo professionale, in ottemperanza a quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981.

Il trattamento economico sarà corrisposto in base alle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova ha la durata di mesi sei.

Al termine di detto periodo, il vincitore sarà nominato in ruolo, previo giudizio favorevole del direttore dell'Istituto per cui è stato bandito il posto.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

Art. 11.

Questa Università darà notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove d'esame.

Il presente decreto sarà inviato alla sezione regionale della Corte dei conti per la registrazione.

Cagliari, addì 11 giugno 1986

*Il rettore:* CASULA

*Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Cagliari, addì 7 luglio 1986*
*Registro n. 27 Istruzione, foglio n. 288*

---

ALLEGATO *A*

Fac-simile di domanda
da compilarsi su carta legale

*Al magnifico rettore dell'Università degli studi di Cagliari*

...l... sottoscritt... ............................ nat.... a............................
(prov..........................) il..........................................................
residente, in ............... via ................................................ n. .....
con domicilio eletto ai fini del concorso in .....................................
via ..................................................................., n. ..........
chiede di essere ammess... al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto nella qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico coadiutore (sesta qualifica funzionale) presso l'istituto di architettura della facoltà di ingegneria di questa Università.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ...l... sottoscritt... dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di......... (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

3) le eventuali condanne penali riportate (dichiarazione da effettuarsi anche se negativa);

4) di essere in possesso del titolo di studio..........................;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente:..............................................................................;

6) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni (dichiarazione da effettuarsi anche se negativa) e le cause di eventuale risoluzione di precedente rapporto d'impiego;

7) i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo d'età per l'ammissione al concorso ..............................................;

8) i titoli utili ai fini del punteggio........................................

...l... sottoscritt... allega:

1) ......................................................................;

2) ......................................................................;

3) ......................................................................

Data, ......................

Firma ..................................

---

1) La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere o segretario comunale del luogo di residenza.

2) Gli aspiranti devono allegare alla domanda tutti i titoli valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio da parte della commissione giudicatrice.

3) Coloro che intendono far valere i titoli di preferenza e precedenza nella nomina devono allegare alla domanda i documenti di cui all'art. 7 del bando.

---

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA D'ESAME

*Prova scritta* consistente in un elaborato su materie e temi attinenti all'attività di ricerca dell'Istituto (rilievo e restauro dei monumenti, storia dell'architettura, tutela ambientale).

*Prova pratica* con relazione scritta, consistente in un rilievo architettonico o una composizione grafica.

*Prova orale* sugli stessi temi delle prove scritte e pratiche, nonché sull'organizzazione dei servizi che i vincitori saranno chiamati a svolgere.

*Prova di traduzione* di testi tecnici, redatti in lingua inglese e francese.

**86A5788**

# MINISTERO DELL'INTERNO

## Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Agrigento

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 23 gennaio 1986 per il conferimento al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* nel comune di Agrigento;

Visto il decreto ministeriale in data 4 giugno 1986 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

È approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* nel comune di Agrigento nell'ordine appresso indicato:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1) Nardelli Antonio | punti | 136,117 | su | 174 |
| 2) Giordano Nicolò | » | 134,807 | | » |
| 3) Infurnari Benito | » | 128,735 | | » |
| 4) Domina Mariano | » | 128,582 | | » |
| 5) Amico Salvatore | » | 128,391 | | » |
| 6) Carlomagno Michele | » | 124,965 | | » |
| 7) Sajeva Giuseppe | » | 123,640 | | » |
| 8) Ciraulo Giorgio | » | 123,191 | | » |
| 9) Di Carlo Calogero | » | 121,373 | | » |
| 10) Rizzo Antonio | » | 119,656 | | » |
| 11) Zaffuto Paolo | » | 119,395 | | » |
| 12) Busillo Giovanni | » | 119,255 | | » |
| 13) La Spina Vincenzo | » | 118,708 | | » |
| 14) Carmina Giorgio | » | 118,218 | | » |
| 15) Rizzo Gerlando | » | 117,720 | | » |
| 16) Liotta Calogero | » | 117,648 | | » |
| 17) Longo Libero Benito | » | 117,407 | | » |
| 18) Patriarca Mario | » | 117,020 | | » |
| 19) Liotti Francesco | » | 116,866 | | » |
| 20) Lo Savio Giovanni | » | 116,789 | | » |
| 21) Donato Antonino | » | 116,605 | | » |
| 22) Franco Nicolò | » | 116,125 | | » |
| 23) Navarra Giuseppe | » | 116,068 | | » |
| 24) Rachele Gregorio | » | 114,616 | | » |
| 25) Tangredi Giuseppe | » | 114,450 | | » |
| 26) Brocato Salvatore | » | 113,272 | | » |
| 27) Giacalone Giacomo | » | 113,202 | | » |
| 28) Genco Giuseppe | » | 112,406 | | » |
| 29) Monea Luigi | » | 111,784 | | » |
| 30) Rotondi Albino | » | 111,726 | | » |
| 31) Patti Mario | » | 111,599 | | » |
| 32) Galvano Michele | » | 111,145 | | » |
| 33) Slongo Roberto | » | 109,849 | | » |
| 34) Giunta Gaetano | » | 109,643 | | » |
| 35) Criscuoli Matteo | » | 109,483 | | » |
| 36) Barone Ciro Vincenzo | » | 109,436 | | » |
| 37) Nardone Luigi | » | 109,220 | | » |
| 38) Asfalto Domenico | » | 107,890 | | » |
| 39) Potenza Giuseppe | » | 105,615 | | » |
| 40) Damiani Salvatore | » | 105,401 | | » |
| 41) Bigoni Riccardo | » | 103,977 | | » |
| 42) Vinci Giovanni | » | 102,085 | | » |
| 43) Ardissone Carlo | » | 101,365 | | » |
| 44) Nocito Antonino | » | 100,958 | | » |
| 45) Belloli Mario | » | 98,243 | | » |
| 46) Zerillo Salvatore | » | 96,978 | | » |
| 47) Capizzi Vincenzo | » | 96,849 | | » |
| 48) Flora Giuseppe | » | 94,191 | | » |
| 49) Scarelli Marcello | » | 91,905 | | » |
| 50) Ciocca Orlando | » | 78,782 | | » |
| 51) Ubertazzi Eugenio | » | 77,784 | | » |
| 52) Gioia Vincenzo | » | 68,124 | | » |
| 53) Cantagalli Fernando | » | 57,816 | | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 3 luglio 1986

p. *Il Ministro:* CIAFFI

**86A5892**

# REGIONE ABRUZZO

## Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 11

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 11, a:

un posto di coadiutore sanitario per l'organizzazione dei servizi sanitari di base - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;

un posto di coadiutore sanitario di medicina legale - area funzionale di medicina;

due posti di assistente medico del servizio di accettazione sanitaria, astanteria e pronto soccorso ad indirizzo chirurgico - area funzionale di chirurgia;

due posti di assistente medico del servizio di anestesia e rianimazione - area funzionale di chirurgia;

un posto di assistente medico della divisione di oculistica - area funzionale di chirurgia;

due posti di assistente medico della divisione di ortopedia e traumatologia - area funzionale di chirurgia;

un posto di veterinario coadiutore - area funzionale della sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;

un posto di biologo collaboratore per la divisione di ematologia;

cinquantaquattro posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale;

due posti di operatore professionale collaboratore per il dipartimento di igiene mentale e assistenza psichiatrica - assistente sanitaria visitatrice;

tre posti di operatore professionale collaboratore - tecnico di laboratorio;

un posto di operatore professionale collaboratore - tecnico di centro trasfusionale;

un posto di operatore professionale collaboratore per il dipartimento di igiene mentale e assistenza psichiatrica - tecnico di neurofisiopatologia;

due posti di operatore professionale collaboratore - ispettore di igiene;

due posti di operatore professionale collaboratore - terapista della riabilitazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrativo - settore personale dell'U.S.L. in Pescara.

**86A5895**

## Selezione pubblica, per chiamata diretta, a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 11

È indetta pubblica selezione, per chiamata diretta, presso l'unità sanitaria locale n. 11, a:

un posto di operatore tecnico collaboratore - elettricista;

un posto di operatore tecnico collaboratore - giardiniere;

due posti di operatore tecnico collaboratore addetto ai servizi sanitari vari;

un posto di agente tecnico - disinfettore;
un posto di agente tecnico per il laboratorio;
due posti di agente tecnico - autista;
un posto di agente tecnico - accalappiacani;
ventuno posti di agente tecnico - ausiliario socio-sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrativo - settore personale dell'U.S.L. in Pescara.

**86A5896**

## REGIONE PUGLIA

### Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale BA/8

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale BA/8, a:

un posto di primario di pediatria;
un posto di assistente dell'area funzionale di chirurgia (chirurgia generale);
un posto di vigilatrice di infanzia;
dieci posti di infermieri/e professionale;
quattro posti di ausiliario socio sanitario;
un posto di ostetrica;
un posto di operatore tecnico - cuoco;
un posto di agente tecnico - vice cuoco;
due posti di operatore tecnico conduttore di caldaie;
un posto di coadiutore sanitario ex medico condotto.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione personale dell'U.S.L. in Bitonto (Bari).

**86A5833**

### Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale BA/8.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami *(Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 9 novembre 1985), per la copertura di un posto di assistente medico per l'area funzionale di medicina (servizio di pronto soccorso - guardia medica ed accettazione) i cui posti sono elevati di ulteriori:

un posto presso la divisione di medicina generale;
un posto presso il servizio di radiologia;
un posto presso il servizio laboratorio analisi.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione personale dell'U.S.L. in Bitonto (Bari).

**86A5834**

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

### ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

### BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

### CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

### CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

### EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

### FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

### LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

### LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

### LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

### MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

### MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

### PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

### PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

### SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

### SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 62/69
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

### TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

### TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

### UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

### VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

### VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
**— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
**— presso le Concessionarie speciali di:**
**BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;**
**— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

| | | |
|---|---|---|
| **Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari: | | |
| - annuale | **L.** | **90.000** |
| - semestrale | **L.** | **50.000** |
| **Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari: | | |
| - annuale | **L.** | **180.000** |
| - semestrale | **L.** | **100.000** |
| **Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale: | | |
| - annuale | **L.** | **20.000** |
| - semestrale | **L.** | **12.000** |
| **Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee: | | |
| - annuale | **L.** | **75.000** |
| - semestrale | **L.** | **40.000** |
| **Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: | | |
| - annuale | **L.** | **20.000** |
| - semestrale | **L.** | **12.000** |
| **Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali: | | |
| - annuale | **L.** | **285.000** |
| - semestrale | **L.** | **160.000** |

***- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.***

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | **L.** | **600** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione | **L.** | **600** |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | **L.** | **600** |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | **L.** | **600** |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | **L.** | **45.000** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | **L.** | **600** |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | **L.** | **25.000** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | **L.** | **2.500** |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES**
**(solo parte prima e supplementi ordinari)**

| | | Prezzi di vendita Italia | Estero |
|---|---|---|---|
| *Invio giornaliero* | N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine | **L. 1.000** | **1.000** |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | **L. 1.000** | **1.000** |
| | Spese per imballaggio e spedizione | **L. 1.500** | **1.700** |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | **L. 2.000** | **2.000** |
| *Invio settimanale* | N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna | **L. 6.000** | **6.000** |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | **L. 1.000** | **1.000** |
| | Spese per imballaggio e spedizione | **L. 1.500** | **1.700** |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | **L. 2.000** | **2.000** |

*Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico*

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | **L.** | **82.000** |
| Abbonamento semestrale | **L.** | **45.000** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | **L.** | **600** |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221**